



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 6 marzo 2002

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2002, n. 7.

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

pag. 3309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 febbraio 2002, n. 034/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13/1998, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale. Approvazione.

pag. 3318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2002, n. 038/Pres.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza trascorsi e la salute sul luogo di lavoro. Sostituzione componente.

pag. 3336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 febbraio 2002, n. 049/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6. Progetto di «Parco intercomunale delle colline carniche» in Comune di Raveo. Approvazione variante n. 1.

pag. 3336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 febbraio 2002, n. 050/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6. Approvazione progetto del «Parco comunale dei Prati di Beato Bertando» in Comune di Martignacco.

pag. 3336

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 90.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale della pianificazione territoriale.

pag. 3337

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 91.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine.

pag. 3339

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 92.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale delle foreste.

pag. 3342

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 97.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale della formazione professionale.

pag. 3344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 98.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direttore regionale per speciali servizi ai sensi dell'articolo 249, comma 2, legge regionale 7/1988.

pag. 3345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 99.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Servizio delle attività ricreative e sportive.

pag. 3347

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 100.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Agenzia regionale per l'impiego.

pag. 3348

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 gennaio 2002, n. 196.

Legge regionale 43/1990. Valutazione di impatto ambientale del progetto delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio Fearul in Comune di San Giorgio di Nogaro. Proponente: Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno.

pag. 3350

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 febbraio 2002, n. 267.

Legge regionale 29/1966, articolo 58. Iniziativa LEADER II - Piano di azione locale del G.A.L. «Open LEADER». Presa d'atto delle ulteriori modifiche intervenute al piano finanziario per azioni.

pag. 3352

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 febbraio 2002, n. 269.

D.G.R. 80/2002 - RECE 1260/1999, articolo 20. Iniziativa comunitaria Leader+ - Costituzione del Comitato di sorveglianza. Modifica.

pag. 3355

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA, DELLA
COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 4 società cooperative all'albo regionale delle cooperative sociali.

pag. 3355

Iscrizione di 21 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

pag. 3355

Cancellazione di 31 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

pag. 3356

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3357

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Erto.

pag. 3357

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Casso.

pag. 3357

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di San Martino.

pag. 3357

Comune di Pocenia. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3357

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 3358

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3358

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA'
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istituzione della sessione d'esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2002. Delibera del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sa-

nitari n. 1 «Triestina» 1 febbraio 2002, n. 045 avente efficacia estesa a tutto il Friuli-Venezia Giulia.

pag. 3358

Articolo 8, comma 10 del D.P.R. 271/2000. Pubblicazione delle graduatorie, per le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, valevoli per l'anno 2002, dei medici specialisti ambulatoriali che aspirano a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, come sostituiti, o incaricati a tempo determinato, ai sensi del «Protocollo aggiuntivo» di cui all'«Allegato 1» del D.P.R. 271/2000.

pag. 3359

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

pag. 3369

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

pag. 3370

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina, n. 9/comp/1998. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

pag. 3371

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina, n. 18/comp/1998. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

pag. 3371

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco. III pubblicazione dell'editto della Corte

d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

pag. 3372

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Croce. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

pag. 3373

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 24 del 29 gennaio 2002)

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine. Comunicato.

pag. 3373

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

pag. 3374

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 25 del 30 gennaio 2002)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

pag. 3374

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste. Comunicato.

pag. 3374

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 31 del 6 febbraio 2002)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Incentivi alle imprese nella Regione Friuli-Venezia Giulia - F.R.I.E. (Deliberazione n. 98/2001). Comunicato.

pag. 3374

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

Comune di Arta Terme (Udine):

Avviso di gara esperita per l'affidamento in concessione dei servizi termali connessi allo stabilimento termale di proprietà comunale.

pag. 3374

Comune di Aviano (Pordenone):

Avviso di asta pubblica concernente l'affidamento in gestione dell'area attrezzata nota come «Campo Delta».

pag. 3375

Comune di Budoia (Pordenone):

Avviso di gara esperita per l'alienazione di un fabbricato.

pag. 3375

Comune di Sagrado (Gorizia):

Avviso di gara esperita per l'appalto della fornitura di arredi per la sede della Protezione Civile di Sagrado.

pag. 3375

Istituto «Casa per anziani» - Cividale del Friuli (Udine):

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di lavanderia esterno.

_____ pag. 3376

Provincia di Trieste:

Bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente avente ad oggetto il complesso delle operazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

_____ pag. 3376

Autorità di Bacino - Venezia:

Avviso riguardante l'adozione di misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento.

_____ pag. 3377

Comune di Azzano Decimo (Pordenone):

Avviso di adozione dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi della legge 285/1997 e per l'Ambito Sociale Sud n. 6.3 di Azzano Decimo.

_____ pag. 3377

Comune di Clauzetto (Pordenone):

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Pradis» presentato dalla ditta Andromeda S.r.l.

_____ pag. 3378

Comune di Codroipo (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata, della zona omogenea C16 in frazione Goricizza, denominato «Imperiai».

_____ pag. 3378

Comune di Fiume Veneto (Pordenone):

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore sostituto del servizio espropriazioni del 27 settembre 2001, n. 1032/EST-D/ESP/4304, relativo agli immobili

da espropriare per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Cimpello.

_____ pag. 3378

Comune di Ragnogna (Udine):

Statuto comunale.

_____ pag. 3379

Comune di S. Dorligo della Valle (Trieste):

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ampliamento della zona per la piccola industria ed artigianato di S. Dorligo della Valle-Dolina.

_____ pag. 3394

Comune di Zoppola (Pordenone):

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata della zona D.2.1 (variante n. 9 al P.R.G.C.). Errata corrige.

_____ pag. 3394

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 13 febbraio 2002, n. 4468. (Estratto). Autorizzazione alla ditta Union Beton S.p.A. di San Canzian d'Isonzo (Gorizia).

_____ pag. 3395

Decreto dirigenziale 18 febbraio 2002, n. 4867. (Estratto). Voltura dell'autorizzazione a favore della società Endesa Italia S.r.l. di Roma.

_____ pag. 3395

Provincia di Udine:

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 6 agosto 2001, n. 759/2001 (Estratto). Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo (Udine) - Comune di Tolmezzo. Autorizzazione alla realizzazione delle opere di variante relative all'esecuzione di lavori di sostituzione del cilindro biotermico.

_____ pag. 3395

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 5 dicembre 2001, n. 1096/2001 (Estratto). Società EXE S.p.A. - Comune di Trivignano Udinese (Udine). Conferimento rifiuti provenienti dalla Comunità Montana della Carnia, Comunità Montana della Val Canale e Comunità Montana del Gemonese.

pag. 3396

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 5 dicembre 2001, n. 1097/2001 (Estratto). Società EXE S.p.A. - Comune di Trivignano Udinese (Udine). Conferimento rifiuti provenienti dal C.S.R. Bassa Friulana.

pag. 3396

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 10 dicembre 2001, n. 1132/2001 (Estratto). Comune di Gonars. Revoca determina n. 433/2001 del 17 aprile 2001.

pag. 3397

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 11 dicembre 2001, n. 1149/2001 (Estratto). Ditta Greenland S.r.l. - Comune di Pradamano (Udine). Voltura provvedimenti.

pag. 3397

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 2001, n. 1237/2001 (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. - Comune di Remanzacco (Udine). Proroga autorizzazione alla gestione discarica 2ª categoria tipo A.

pag. 3397

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 2001, n. 1238/2001 (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. - Comune di Udine. Proroga autorizzazione alla gestione discarica di 1ª categoria.

pag. 3398

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 2001, n. 1240/2001 (Estratto). Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. - Comune di Udine. Proroga autorizzazione alla gestione stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali.

pag. 3398

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 2001, n. 1241/2001 (Estratto). Ditta R. Casini S.r.l. - Comune di Tavagnacco (Udine). Proroga autorizzazione alla gestione stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali.

pag. 3399

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 21 gennaio 2002, n. 52/2002 (Estratto). Ditta Prefir S.p.A. - Comune di Premariacco - località Firmanno (Udine). Variazione intestazione in ditta Prefir S.r.l.

pag. 3399

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia.

pag. 3400

Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ER.Di.S.U. - Trieste:

Bando di concorso per la concessione di contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea o di diploma.

pag. 3404

Provincia di Pordenone:

Concorso pubblico, per esami, per funzionario tecnico (edilizia).

pag. 3412

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2002, n. 7.

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

FINALITA' E INTERVENTI

Art. 1

(Finalità)

1. Nel quadro della politica regionale di sviluppo economico e sociale e nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dallo Statuto, la Regione, in armonia con le disposizioni statali e comunitarie e nella considerazione che i corregionali all'estero sono parte della più ampia comunità regionale, opera:

- a) per sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la regione e per conservare e tutelare presso le comunità dei corregionali stessi le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
- b) per promuovere il coinvolgimento delle comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della Regione all'estero;
- c) per sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi:

- a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;
- b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni.

2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio

culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. E' altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.

4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.

Art. 3

(Interventi)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:

- a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;
- b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;
- c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
- d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;
- e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;
- f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipa-

te, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera b), rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.

3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera d), rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.

6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.

Art. 4

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione promuove la partecipazione delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale si avvale degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, oppure agisce direttamente.

4. L'Amministrazione regionale può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.

5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Per l'attuazione degli interventi compresi nel piano triennale di cui all'articolo 6, qualora necessario, la Regione assicura il coordinamento con le altre Regioni.

CAPO II

STRUMENTI, PROCEDURE E ORGANISMI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 5

(Fondo per i corregionali all'estero)

1. E' istituito il «Fondo per i corregionali all'estero» destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.

2. La legge finanziaria regionale determina per ciascun triennio lo stanziamento del fondo.

Art. 6

(Programmazione degli interventi)

1. L'azione della Regione in favore dei corregionali fuori del territorio regionale e dei rimpatriati si realizza sulla base di un piano triennale, articolato in progetti, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento, sentita la Commissione consiliare competente e sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7. Il piano coordina gli interventi di cui alla presente legge con le azioni previste dal piano regionale di sviluppo.

2. I progetti nei quali è articolato il piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalle Province e dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento.

3. Il piano è aggiornato, se del caso, nell'ambito del triennio di validità, con le procedure di cui al comma 1.

4. I progetti nei quali si articola il piano specificano:

- a) i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;
- b) i tempi e le modalità di attuazione;
- c) le modalità di finanziamento.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione mediante il fondo di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)

1. E' istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.

2. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:

- a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;
- b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;
- c) esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;
- d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'articolo 10.

3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.

8. Per la partecipazione alle sedute del Comitato spetta a ogni componente esterno un gettone di presenza, il trattamento di missione e il rimborso delle spese che competono ai dipendenti regionali, con qualifica di dirigente, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche.

9. Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Comitato possono essere sostenute, in via di anticipazione, dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. Tali spese sono rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di idonea documentazione.

Art. 8

(Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la durata di cinque anni.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
- c) venti rappresentanti effettivi e venti supplenti dei corregionali all'estero, dei quali almeno quattro effettivi e quattro supplenti di età, alla data della nomina, inferiore a 35 anni, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. I rappresentanti supplenti partecipano alle sedute soltanto in sostituzione di quelli effettivi assenti giustificati. Le designazioni sono effettuate tenendo conto della necessità di rappresentare le diverse realtà continentali dei corregionali all'estero, nonché le donne, le categorie economiche e le professioni;
- d) tre rappresentanti dei corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
- e) tre rappresentanti dei rimpatriati, rientrati da non oltre cinque anni, designati dalle associazioni degli stessi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei rimpatriati operanti nel territorio regionale;
- f) i Presidenti delle Province o loro delegati;

- g) quattro Sindaci di Comuni in rappresentanza delle diverse parti del territorio regionale, designati dall'A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia;
- h) tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- l) un rappresentante per ciascuna delle Università degli studi di Udine e Trieste;
- m) il Dirigente scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- n) i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero emigrati dal Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, un rappresentante del Consiglio stesso.

3. La designazione dei rappresentanti viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dalla struttura di cui all'articolo 16. Ove il predetto termine decorra inutilmente, il Comitato viene costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il Comitato elegge nel suo seno due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. I componenti del Comitato che rimangono assenti dalle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

6. L'eventuale sostituzione di coloro che per qualsiasi motivo hanno cessato di far parte del Comitato avviene con la procedura di cui al comma 1.

7. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettere b), c), d), ed e), allo scadere del mandato, non possono essere nuovamente designati prima che siano decorsi cinque anni.

Art. 9

(Coordinamento permanente per i migranti)

1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dell'immigrazione, di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, eleggono i membri della propria segreteria permanente.

2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte

e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.

3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:

- a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;
- b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;
- c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.

4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.

5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.

6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.

CAPO III

ENTI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI

Art. 10

(Riconoscimento della funzione di interesse regionale)

1. L'Amministrazione regionale riconosce, ai fini della presente legge, la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri di rappresentanza, di attività e di organizzazione per ottenere il riconoscimento.

3. Il riconoscimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e acquisito il parere del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati. I soggetti riconosciuti erogano i loro servizi in favore di tutti i beneficiari di cui all'articolo 2.

4. In fase di prima applicazione e fino alla costituzione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono considerati validi i riconoscimenti operati

ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2001.

Art. 11

(Modalità per il riconoscimento)

1. Ai fini del riconoscimento della funzione di cui all'articolo 10, gli enti, associazioni e istituzioni interessati presentano domanda alla struttura di cui all'articolo 16, corredata della documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale, relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, nonché alla struttura organizzativa. La struttura ricevente dispone specifici accertamenti in ordine alla documentazione prodotta.

Art. 12

(Rappresentanza e collegamento dei corregionali nel mondo)

1. Per rafforzare i legami con la comunità regionale e per valorizzare la presenza dei corregionali in aree geografiche a forte presenza degli stessi, la Regione riconosce funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone che hanno maturato particolari esperienze nel settore economico, sociale o culturale, oppure a organismi formati da una pluralità delle stesse.

2. Ai soggetti riconosciuti possono essere attribuite funzioni consultive relative all'area geografica di riferimento e l'attuazione, in qualità di partner locali, di azioni di sviluppo e di cooperazione internazionale, qualora costituiti in forma giuridica adeguata, secondo la legislazione vigente nel Paese di appartenenza.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure di riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1. Agli stessi possono partecipare anche soggetti diversi da quelli espressione dei corregionali, purché con finalità affini alle funzioni di cui al comma 2.

Art. 13

(Contributi agli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti)

1. La legge finanziaria regionale stabilisce la quota del fondo di cui all'articolo 5 destinata al sostegno degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, per il perseguimento delle finalità statutarie.

2. La ripartizione fra gli enti, associazioni e istituzioni dei finanziamenti di cui al comma 1 viene effettuata in rapporto al rilievo delle attività. La Giunta re-

gionale determina i criteri di riparto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2.

3. Le domande di contributo sono presentate alla struttura di cui all'articolo 16, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, corredate del programma di attività e del bilancio di previsione. Il consuntivo è trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi previsti dalle disposizioni statutarie.

4. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.

5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della concessione, la rendicontazione del loro impiego, secondo le modalità indicate dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate ulteriori modalità semplificate di rendicontazione relativamente alle spese effettuate in Paesi esteri.

Art. 14

(Concentrazione di enti, associazioni e istituzioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono incentivate le iniziative che mirano a razionalizzare l'organizzazione nel settore dell'emigrazione, con riferimento agli enti, associazioni e istituzioni che, in accordo tra loro e avuto riguardo alle diverse realtà culturali e linguistiche, promuovono forme di coordinamento operativo per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.

2. Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che promuove quanto indicato al comma 1.

CAPO IV

INTERVENTI URGENTI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 15

(Interventi in favore dei corregionali in America latina)

1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno specifico progetto d'intervento.

2. Il progetto è elaborato con il coinvolgimento delle realtà istituzionali, imprenditoriali e sociali del Friuli Venezia Giulia, nonché degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti di cui all'articolo 10. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei

soggetti di cui all'articolo 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.

3. All'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: «alla predisposizione dell'anagrafe dei corregionali residenti all'estero e, contestualmente,» sono soppresse;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2.»;
- c) il comma 4 è abrogato;
- d) al comma 7, ultimo periodo, le parole: «Il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Almeno il 50 per cento».

Art. 16

(Aggiornamento delle competenze dell'Amministrazione regionale)

1. La Giunta regionale adegua alle disposizioni della presente legge la declaratoria delle funzioni della struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero e delle altre strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modifiche;
- b) la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modifiche;
- c) la legge regionale 9 aprile 1982, n. 27 e successive modifiche;
- d) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 27 e successive modifiche;
- e) la legge regionale 5 luglio 1986, n. 28;
- f) la legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 e successive modifiche;
- g) la legge regionale 46/1990, limitatamente all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, agli articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, all'articolo 26, come modificato dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 1/1993, all'articolo 27, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/1991, all'articolo 28 e all'articolo 29;

- h) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 20 e successive modifiche;
- i) l'articolo 11, commi 24 e 25, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.098.000 euro, suddivisa in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5579 (1.1.280.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a decorrere dall'anno 2003, alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero, con la denominazione «Fondo per i corregionali all'estero» e con lo stanziamento complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. All'onere complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 5580 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, intendendosi corrispondentemente revocate le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2003 e 2004.

3. Per il finanziamento del programma di politica attiva nei confronti degli emigrati per l'anno 2002, ivi compreso l'intervento di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.

Art. 19

(Entrata in vigore e prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui ai Capi II e III e agli articoli 3, 4 e 17 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003.

2. Per il triennio 2003-2005 le procedure di programmazione di cui all'articolo 6 sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale.

3. Le domande di contributo di cui all'articolo 13, comma 3, relative all'anno 2003, sono presentate entro il 31 gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 febbraio 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975».

- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche».

- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, reca: «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia».

Nota all'articolo 7

- La legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, reca: «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale».

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 («Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti»), è il seguente:

Art. 18

(Consulta regionale dell'immigrazione)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è istituita, presso l'Ente, la Consulta regionale dell'immigrazione quale Organo consultivo.

2. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro, che per qualsiasi motivo, abbiano cessato di fare parte della Consulta.

3. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

4. La Consulta ha la durata di cinque anni.

5. La Consulta è composta dai seguenti membri:

a) il Presidente dell'Ente;

b) il Direttore dell'Ente;

c) n. 6 immigrati extra comunitari designati dalle Associazioni di cui all'articolo 5, comma 3;

d) n. 4 rappresentanti delle Associazioni degli immigrati riconosciute ai sensi dell'articolo 5;

e) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

f) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dai Patronati maggiormente rappresentativi;

g) n. 1 rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

h) n. 1 rappresentante designato dall'A.N.C.I.;

i) n. 1 rappresentante designato dall'U.P.I.;

l) n. 1 rappresentante designato dall'U.N.C.E.M.;

m) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato.

6. La designazione dei vari rappresentanti, effettivi e supplenti, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dall'Ente.

7. Trascorso tale termine la Consulta viene costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa e fatte comunque salve le successive integrazioni.

8. La Consulta elegge nel suo seno un Vice Presidente tra i membri previsti al comma 5, lettera c) o d) del presente articolo.

9. Il Presidente della Consulta può, qualora lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di Amministrazioni ed Enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

10. La Consulta è presieduta dal Presidente dell'Ente, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata un terzo dei componenti.

11. La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta, viene riservato lo stesso trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

12. Le riunioni della Consulta sono valide allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

13. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente, designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

Art. 43

(Rendicontazione di incentivi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 7, commi da 1 a 7, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Interventi in materia di corregionali all'estero, istruzione, cultura e sport)

1. Al fine di impostare una politica di programmazione di rientri selezionati dei corregionali emigrati all'estero e dei loro discendenti, la Regione promuove un programma organico di carattere innovativo e sperimentale di durata triennale, mirato alla realizzazione di un progetto pilota per rientri lavorativi mirati a soddisfare le specifiche esigenze del mercato locale, con priorità per i lavoratori provenienti dall'America latina.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle associazioni regionali dei corregionali all'estero.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2.

4. *abrogato*

5. I beneficiari della sovvenzione di cui al comma 2 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2002 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5584 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Al fine di assicurare continuità all'azione sviluppata dalla Regione a favore dei corregionali all'estero, in attesa dell'emanazione di un nuovo provvedimento organico in materia, è confermata per l'esercizio finanziario 2002 la validità del programma degli interventi previsti per l'anno 2001. Per l'anno 2002 le sovvenzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 6, primo comma, della legge regionale 43/1986, sono erogate a ciascun ente, associazione o istituzione riconosciuti dalla Regione, in ammontare onnicomprensivo, commisurato alla somma degli importi della sovvenzione annuale e dei contributi concessi sui progetti nell'anno 2001. *Almeno il 50 per cento* dell'ammontare dei contributi erogati per la parte relativa ai progetti è destinato a iniziative organizzate a favore dei corregionali in Argentina.

*omissis***Nota all'articolo 16**

- La deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, reca: «Strutture regionali e degli incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa; legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001».

Note all'articolo 17

- La legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, reca: «Nuova disciplina in materia di emigrazione».

- La legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, reca: «Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione».

- La legge regionale 9 aprile 1982, n. 27, reca: «Norme integrative ed interpretative della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione».

- La legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, reca: «Integrazioni e modificazioni delle leggi regionali 27 ottobre 1980, n. 51 e 9 aprile 1982, n. 27 concernenti gli interventi regionali in materia di emigrazione».

- La legge regionale 5 luglio 1986, n. 28, reca: «Modificazioni ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (leggi regionali 5 giugno 1978, n. 51; 27 ottobre 1980, n. 51; 6 luglio 1984, n. 27)».

- La legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, reca: «Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni)».

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 46/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

*(Destinatari degli interventi)*1. *abrogato*

2. Per il settore immigrazione sono destinatari degli interventi gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che abbiano residenza o dimora nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legislazione nazionale vigente, nonché i loro coniugi ed i loro figli.

3. Sono esclusi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;
- c) gli stranieri occupati presso istituzioni di diritto internazionale;
- d) gli stranieri occupati presso organizzazioni od imprese straniere che siano state ammesse nel territorio nazionale con contratti specifici e per tempo limitato;
- e) i marittimi.

- La legge regionale 27 maggio 1991, n. 20, reca: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 concernenti l'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione».

- Il testo dell'articolo 11, commi 24 e 25, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 («Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), è il seguente:

Art. 11

*(Interventi in materia di istruzione e cultura)**omissis*

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via sperimentale, per il tramite dell'Ente Friuli nel Mondo quale struttura idonea che ha avviato una specifica sperimentazione, emittenti televisive che programmino informazione culturale destinata ai corregionali di origine friulana, giuliana e slovena, residenti in Canada e negli Stati Uniti.

25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5358 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione «Assegnazione all'Ente Friuli nel Mondo per contributi a emittenti televisive per la diffusione di programmi culturali di informazione destinati ai corregionali di origine friulana, giuliana e slovena residenti in Canada e negli Stati Uniti» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

*omissis***LAVORI PREPARATORI**

- **Stralcio n. 36-01:**
 - risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 36, deliberato dalla I Commissione integrata nella seduta del 26 gennaio 1999, e assegnato alla III Commissione permanente del 4 febbraio 1999.
- **Proposta di legge n. 39:**
 - d'iniziativa dei Consiglieri Molinaro, Gottardo, Brussa, Cruder, Degano e Moretton, presentata al Consiglio regionale in data 24 novembre 1998 e assegnata alla III Commissione permanente in data 27 novembre 1998;
- **Proposta di legge n. 55:**
 - d'iniziativa dei Consiglieri Bortuzzo, Arduini, Londero, Fasola, Follegot, Franz, Guerra, Narduzzi, Vanin, Violino e Zoppolato, presentata al Consiglio re-

gionale in data 12 febbraio 1999 e assegnata alla III Commissione permanente in data 17 febbraio 1999;

- stralcio n. 36-01 e proposte di legge nn. 39 e 55 esaminati dalla III Commissione permanente nelle sedute di data 12 maggio 1999, 23 giugno 1999, 24 giugno 1999 e 26 gennaio 2000; abbinati dalla III Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta di data 26 gennaio 2000, con nomina di un Comitato ristretto;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute di data 10 febbraio 2000 e 16 marzo 2000, con approvazione di un testo unificato in data 16 marzo 2000;
- esaminati dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nelle sedute di data 8 novembre 2000, 21 marzo 2001, 24 ottobre 2001 e 22 novembre 2001; testo approvato dalla III Commissione permanente, a maggioranza, con modifiche, in data 22 novembre 2001, con relazioni di maggioranza dei Consiglieri Castaldo, Follegot e Molinaro e, di minoranza, della Consiglieria Zorzini;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di data 1 febbraio 2002; testo approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana di data 1 febbraio 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1081-02 del 13 febbraio 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 febbraio 2002, n. 034/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13/1998, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI i commi 1 e 6 dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevedono l'emanazione di un apposito Regolamento per la disciplina dello svolgimento, da parte del personale del Corpo forestale regionale, del servizio armato di vigilanza e prevenzione nonché per la determinazione delle caratteristiche, della quantità e

del periodo minimo d'uso del vestiario ed equipaggiamento da fornirsi al personale medesimo;

VISTO il proprio decreto n. 0234/Pres. del 10 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000, Registro 2, foglio 10, con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale»;

VISTE le note della Direzione regionale delle foreste del giorno 8 marzo 2001, prot. F/5-10/2759 e del giorno 3 maggio 2001, prot. F/5.10/5038, con le quali, ravvisata l'esigenza di meglio precisare compiti e procedure legati, in particolare, al porto e all'uso dell'arma in dotazione, si è sottoposto all'attenzione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale un nuovo testo regolamentare integralmente sostitutivo di quello vigente;

DATA informativa alle Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 11 giugno 2001, n. 21144/DOP/42 OS ed effettuato il richiesto esame congiunto in data 26 giugno 2001;

VISTA la nota dell'ufficio legislativo e legale del giorno 10 luglio 2001, n. 3621/UL-L-60.7/4041/2001, con la quale si sono formulate osservazioni in ordine al disposto di cui all'articolo 20 del testo regolamentare, così come proposto dalla Direzione regionale delle foreste, relativo al porto d'armi anche al di fuori del territorio regionale;

VISTA la nota della Direzione regionale delle foreste del giorno 11 dicembre 2001, prot. F.5/10/13533, con la quale, in accoglimento delle argomentazioni dell'ufficio legislativo e legale, si è chiesto lo stralcio del suddetto articolo 20 del testo regolamentare;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 17 dicembre 2001, n. 47875/DOP/42 OS, con la quale si sono rese edotte di detto stralcio le Organizzazioni sindacali;

RITENUTO pertanto di approvare il «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4083 del 27 novembre 2001;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 22 gennaio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il succitato Regolamento sostituisce integralmente il «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 2000, n. 0234/Pres.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 1 febbraio 2002

TONDO

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROVVISATA, LA CONSERVAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO

Art. 1

(Contenuti)

1. Il presente Regolamento disciplina, in esecuzione del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, lo svolgimento del servizio armato da parte del personale del Corpo forestale

regionale, di seguito denominato C.F.R., nonché le caratteristiche, la quantità e il periodo minimo d'uso del vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione al personale medesimo.

Art. 2

(Magazzino U.E.)

1. Presso la Direzione regionale delle foreste è istituito un magazzino vestiario ed equipaggiamento posto alle dipendenze del Servizio del C.F.R., denominato Magazzino U.E. (Uniformi ed Equipaggiamento).

2. Esso provvede:

- a) alla richiesta, al Servizio del Provveditorato della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, del materiale previsto dal presente Regolamento;
- b) alla successiva distribuzione agli interessati del predetto materiale;
- c) al mantenimento e conservazione di scorte di magazzino tali da sopperire ad ogni presumibile necessità;
- d) alla segnalazione alla Commissione U.E. di cui all'articolo 5 di tutte le eventuali carenze, manchevolezze e difetti rilevati in merito ai materiali di vestiario ed equipaggiamento.

3. Il Viceconsegnatario del Magazzino U.E. è nominato su proposta del Direttore regionale delle foreste, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 1997, n. 288/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 1999, n. 021/Pres. Esso può, con lo stesso atto, essere altresì nominato Viceconsegnatario responsabile per l'armamento. Presso ogni Ispettorato ripartimentale delle foreste nonché, ove da essa ritenuto necessario, presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, è nominato, altresì, con le medesime modalità, su proposta dei rispettivi Direttori, un responsabile per l'armamento.

Art. 3

(Custodia delle armi non assegnate e di riserva)

1. Le armi e le munizioni assegnate al personale dipendente presso le Stazioni forestali sono custodite dallo stesso con le modalità previste dall'articolo 18.

2. Le armi non assegnate e quelle di riserva e le relative dotazioni e munizioni sono custodite in armadi metallici blindati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati presso il Magazzino U.E. della Direzione regionale delle foreste o presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste. In questo caso le funzioni di Viceconsegnatario

delle armi e delle munizioni sono svolte, per la Direzione regionale delle foreste e per l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, dal Direttore regionale delle foreste pro tempore e per gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, dai rispettivi Direttori pro tempore.

3. L'incarico è affidato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. Con il medesimo provvedimento e su proposta dei Viceconsegnatari, si procede all'individuazione dei loro sostituti, scelti tra dipendenti con qualifica non inferiore a quella di Coadiutore-Guardia del C.F.R., che operano in caso di loro assenza o impedimento.

4. Allo svolgimento dei compiti inerenti alla custodia e alla consegna delle armi, i sostituti operano in osservanza di direttive e di ordini ricevuti ed assumendosene le conseguenti responsabilità.

Art. 4

(Viceconsegnatario delle armi e munizioni)

1. Il Viceconsegnatario delle armi e delle munizioni, anche mediante i sostituti di cui all'articolo precedente, cura:

- a) la presa in carico, la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in deposito, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici previsti;
- c) l'inventario delle armi e del relativo munizionamento;
- d) il registro di carico e scarico delle armi, delle munizioni e delle dotazioni connesse;
- e) la consegna al personale del C.F.R. dell'armamento in dotazione personale e del relativo munizionamento;
- f) la consegna alle Stazioni forestali delle armi di cui all'articolo 11, comma 2 e del relativo munizionamento;
- g) la pulizia e la conservazione dell'armamento e del munizionamento di riserva, secondo le specifiche tecniche e temporali stabilite dal fornitore e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 9, comma 4.

2. Il Viceconsegnatario delle armi e delle munizioni provvede all'aggiornamento ed alla custodia dei libretti personali di tiro relativi al personale forestale dipendente dalla struttura cui esso appartiene.

3. Il Viceconsegnatario delle armi e delle munizioni, o il suo sostituto, provvede altresì, d'ufficio o su richiesta, all'esecuzione di ispezioni periodiche per verificare l'adempimento di quanto previsto, lo stato di conservazione dell'armamento, nonché l'efficienza dei mezzi di custodia e predispone le pratiche per la radiazione dell'armamento e del munizionamento obsoleti o comunque inutilizzabili.

4. Dell'esito di tali ispezioni riferisce al Direttore regionale delle foreste evidenziando eventuali irregolarità e necessità.

Art. 5

(Commissione U.E.)

1. Presso la Direzione regionale delle foreste è istituita la Commissione per le uniformi e l'equipaggiamento del personale del C.F.R., di seguito denominata Commissione U.E., composta dai seguenti membri:

- a) il Direttore del Servizio del C.F.R. con funzioni di Presidente;
- b) un dipendente del C.F.R. con qualifica funzionale non inferiore a quella di Consigliere profilo professionale Ispettore forestale, designato dalla Direzione regionale delle foreste;
- c) un dipendente del C.F.R. con qualifica funzionale non inferiore a quella di Segretario-Maresciallo, designato dalla Direzione regionale delle foreste;
- d) un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di Segretario-Maresciallo del Servizio del Provveditorato, designato dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- e) tre dipendenti del C.F.R. con qualifica funzionale non inferiore a quella di Coadiutore-Guardia designati dalla Direzione regionale delle foreste;
- f) un esperto merceologico individuato dalla Direzione regionale delle foreste;
- g) il coordinatore del nucleo operativo per la sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale o suo sostituto.

2. Il Presidente della Commissione U.E. ha facoltà di invitare, per particolari scelte e con funzioni consultive, anche esperti non facenti parte dell'Amministrazione regionale.

3. Segretario della Commissione U.E. è di norma il Viceconsegnatario del Magazzino U.E.; in sua assenza, a tale funzione può essere designato anche un altro membro della Commissione scelto seduto stante dal Presidente.

4. I compiti della Commissione U.E. sono i seguenti:

- a) esprimersi sulle caratteristiche dei materiali dell'uniforme, equipaggiamento ed armamento, mezzi terrestri, nautici e mezzi ed attrezzature specifiche tenendo anche conto delle esigenze di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti;
- b) esprimere i pareri previsti dal presente Regolamento;
- c) formulare proposte per l'acquisto di nuovi elementi dell'equipaggiamento e dell'uniforme, fissando le

caratteristiche tecniche dei prodotti e stabilendo le opportune modalità di scelta ed anche promuovendo a tal fine attività di sperimentazione di capi, equipaggiamenti speciali ed attrezzature frutto del progresso tecnologico o di concezioni innovative;

- d) decidere sulla eliminazione di lotti o partite di vestiario ed equipaggiamento vecchi o superati;
- e) collaudare i materiali forniti al Magazzino U.E.

5. La scelta dell'armamento è effettuata dal Direttore regionale delle foreste, con proprio decreto, sentita la Commissione U.E.

6. La Commissione U.E. è nominata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto e resta in carica per tre anni. Per ogni membro della Commissione U.E. viene designato un supplente. I cinque dipendenti designati dalla Direzione regionale delle foreste, così come i loro supplenti, non possono essere nominati per più di tre volte consecutive.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti; le votazioni si assumono a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

8. Ai membri non appartenenti all'Amministrazione regionale sono assicurati i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO. MODALITÀ E TERMINI PER L'USO

Art. 6

(Scheda individuale)

1. Per ogni appartenente al C.F.R. è tenuta, in duplice esemplare, una scheda individuale degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione. Il primo esemplare è tenuto dal Magazzino U.E., il secondo dall'Ispettorato ripartimentale competente o dalla struttura regionale presso la quale è assegnato il dipendente.

2. Nella scheda sono annotati gli oggetti distribuiti alla prima vestizione e alle successive rinnovazioni con le relative date.

3. E' tenuta inoltre presso il Magazzino U.E., gli Ispettorati ripartimentali e le Stazioni forestali competenti, analoga scheda per il materiale in dotazione a ciascuna Stazione forestale e Ispettorato ripartimentale.

4. Ogni dipendente del C.F.R. dotato di arma personale tiene un libretto sul quale annota tempestivamente il numero delle munizioni ricevute e di quelle sparate in servizio; di queste ultime, previa esibizione di una relazione delle motivazioni che hanno reso necessario

l'uso dell'arma, può ottenere il reintegro. Le munizioni necessarie per le esercitazioni vengono consegnate in poligono nel numero stabilito.

5. Controlli a campione e senza preavviso potranno essere effettuati dai superiori gerarchici per verificare la corretta tenuta del libretto.

Art. 7

Rinnovo dell'uniforme e dell'equipaggiamento

1. Il rinnovo dell'uniforme e dell'equipaggiamento ha luogo, su richiesta del dipendente e previa verifica del reale stato di usura o di inadeguatezza della taglia da parte del Viceconsegnatario del Magazzino U.E., alla scadenza del prescritto periodo minimo d'uso o anticipatamente in caso di rottura, usura, smarrimento non imputabili al dipendente, condizioni che dovranno risultare da una dichiarazione della struttura cui è assegnato il dipendente. Dell'effettuazione della verifica deve risultare precisa e specifica dichiarazione nel verbale di consegna. Il dipendente non può ottenere la sostituzione dei capi di vestiario od equipaggiamento che, anche se abbiano raggiunto o superato il periodo minimo d'uso, siano ancora in buono stato di conservazione.

2. I capi di vestiario e di equipaggiamento che vengono sostituiti devono essere restituiti al Magazzino U.E. il quale provvederà ad attivare le procedure per lo smaltimento.

3. Il rinnovo dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11 della tabella in allegato 7 avviene comunque alla scadenza del periodo minimo d'uso, prescindendo dalla presentazione alla verifica dello stato di usura e dalla restituzione al Magazzino U.E.

4. Qualora la durata degli oggetti sia inferiore al periodo minimo d'uso stabilito per cause imputabili al dipendente, il rinnovo comporta, a carico del dipendente stesso, l'addebito del valore d'inventario o d'acquisto dell'oggetto ridotto in proporzione al periodo d'uso; per gli oggetti per i quali non è indicato il periodo d'uso, l'addebito è pari all'intero valore d'acquisto o d'inventario.

5. Gli oggetti non presentati all'atto del rinnovo per l'accertamento dello stato di usura, ad eccezione dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 della tabella in allegato 7, sono addebitati, in assenza della dichiarazione di cui al comma 1, al dipendente per l'intero valore d'acquisto, se trattasi di oggetti non inventariati, per l'intero valore d'inventario se trattasi di oggetti inventariati.

6. Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio dispone in ordine al ritiro e alla successiva eliminazione dell'armamento e del munizionamento obsoleti o comunque non più utilizzabili, su proposta del Direttore regionale delle foreste.

7. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma o titolo o dare comunque in godimento a terzi, tutto o in parte, il materiale ricevuto in consegna.

Art. 8

(Riparazioni del materiale)

1. Tutto il materiale assegnato in dotazione rimane di proprietà dell'Amministrazione regionale.

2. Le riparazioni sono a carico dell'Amministrazione regionale, tranne qualora si tratti di danni imputabili al personale, nel qual caso il materiale viene riparato a spese del personale medesimo.

3. L'Amministrazione regionale può far riparare, qualora ciò sia ritenuto conveniente, i capi di equipaggiamento ritirati.

TITOLO III

ARMAMENTO

Art. 9

(Servizio armato)

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 27 e 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificati dall'articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, dall'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres., il servizio svolto dal personale del C.F.R. è un servizio armato, salvo i casi di intervento sull'incendio o per l'espletamento di compiti tecnici individuati con specifico provvedimento della Direzione regionale delle foreste o di lavoro in ufficio o in attività didattica. Il personale del C.F.R., in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che risulti obiettore di coscienza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, è esonerato dall'obbligo del servizio armato.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, il personale del C.F.R. a cui il Commissario di governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, a norma del D.P.R. n. 1116/1965 porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.

3. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione al personale appartenente al C.F.R., le spese relative all'iscrizione e alla frequenza ai corsi di

cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286, nonché ogni altro onere che si dovesse verificare per il superamento di prove, esami o visite legate all'uso e al porto dell'arma.

4. Ogni cinque anni le armi devono essere revisionate e le munizioni sostituite a spese dell'Amministrazione regionale. Periodicamente, a spese dell'Amministrazione regionale, sono organizzati corsi, a partecipazione obbligatoria, di aggiornamento all'uso delle armi.

5. Prima della consegna dell'arma in dotazione personale, ogni dipendente dovrà frequentare apposito corso di formazione ed addestramento al tiro in poligono.

Art. 10

(Assegnazione dell'arma)

1. L'arma, con i caricatori in dotazione e le relative munizioni, è assegnata ai componenti in divisa del C.F.R., in possesso della qualifica di Agente di P.S., con provvedimento del Direttore regionale delle foreste comunicato al Presidente della Giunta regionale ed alla competente autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

2. Per ottenere l'assegnazione dell'arma, il dipendente deve risultare in possesso dei requisiti psicofisici minimi previsti dall'articolo 2 del Decreto 28 aprile 1998 del Ministro della Sanità, da accertarsi a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e a spese dell'Amministrazione regionale. La verifica periodica o straordinaria di accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra è disposta, anche per singoli soggetti, con decreto del Direttore regionale delle foreste.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, prima della prima consegna dell'arma in dotazione personale, ogni dipendente dovrà frequentare apposito corso di formazione ed addestramento al tiro in poligono.

4. Le armi devono essere consegnate e riconsegnate scariche.

Art. 11

(Tipologia dell'armamento)

1. L'armamento base del C.F.R. è costituito da una pistola semiautomatica assegnata in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio al personale in uniforme del C.F.R.

2. Possono costituire altresì armamento del C.F.R.:

- a) fucili ad anima liscia o rigata o carabine;
- b) armi per proiettili narcotizzanti o di segnalazione.

Art. 12

(Depositi di armi)

1. Presso la Direzione regionale e presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono costituiti, quale dotazione di riserva e per le necessità di sostituzione o integrazione, depositi di armi, in quantità non superiore al 10% del personale in divisa da essi dipendente. Tali armi vengono consegnate, anche in via continuativa, al personale del C.F.R. non in uniforme in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, qualora incaricato dello svolgimento di servizi esterni di vigilanza, prevenzione o di polizia giudiziaria ovvero impegnato in attività addestrative ed esercitazioni, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9.

Art. 13

(Controlli e prescrizioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza)

1. L'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110 ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo sulla tenuta delle armi e di prescrivere le misure cautelari ritenute indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

TITOLO IV

RESTITUZIONE DEI MATERIALI CONSEGNATI

Art. 14

Modalità di restituzione

1. Il personale che cessa di appartenere al C.F.R. a seguito di passaggio ad altro profilo professionale, deve consegnare al Magazzino U.E. tutti gli oggetti ricevuti in dotazione, ad eccezione dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 della tabella in allegato 7. Analoga condotta deve adottare il personale transitato a qualifica superiore a quella di Segretario-Maresciallo, salvo l'eventuale mantenimento dei capi previsti al comma 1 dell'articolo 19.

2. Al personale dichiarato permanentemente inidoneo al servizio esterno, ma ancora appartenente al C.F.R., rimangono in dotazione esclusivamente i capi di vestiario di cui all'articolo 20, comma 4, numeri 5), 6) e 7).

3. Il personale del C.F.R. è tenuto a restituire l'arma e l'attrezzatura connessa qualora venga sospesa o revocata al medesimo la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. L'arma deve essere altresì riconsegnata quando il dipendente non svolga più, per qualunque motivo, anche solo temporaneamente, le mansioni proprie del

personale appartenente al C.F.R. o qualora il Direttore regionale delle foreste lo disponga con proprio provvedimento contenente le specifiche motivazioni del caso.

4. Il provvedimento di riconsegna di cui al comma precedente è promosso dal Comandante della Stazione forestale o dal Direttore della struttura di appartenenza del dipendente per il quale il provvedimento si rende necessario.

5. La mancata consegna al Magazzino U.E., entro il termine di 30 giorni, del materiale per cui essa è prevista dal presente articolo, comporta l'applicazione nei confronti degli interessati del disposto di cui all'articolo 7, comma 5, e salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 15

(Restituzione in caso di morte del dipendente)

1. In caso di morte del dipendente tutto il materiale non inventariato, in dotazione, viene dichiarato fuori uso a cura dell'ufficio presso il quale il dipendente medesimo prestava servizio. Il materiale inventariato viene ritirato e restituito al Magazzino U.E.

TITOLO V

MODALITA' E RESPONSABILITA' D'USO DEI MATERIALI CONSEGNATI

Art. 16

(Modalità di utilizzo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres., il personale del C.F.R. deve usare durante il servizio, per gli scopi per i quali sono stati forniti, i materiali, le attrezzature e i capi di vestiario, equipaggiamento ed armamento in dotazione, con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. E' vietato l'uso dell'uniforme e dell'equipaggiamento, in tutto o in parte, fuori servizio, fatto salvo il periodo di sosta tra turni di servizio facenti parte del medesimo orario giornaliero e il tempo necessario per gli spostamenti per raggiungere la sede di servizio e rientrare alla propria abitazione.

3. A richiesta degli interessati e previa autorizzazione della Direzione regionale delle foreste, possono essere utilizzati dal personale del C.F.R. anche fuori servizio per attività sportive in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, i seguenti oggetti di vestiario ed equipaggiamento: scarponi, sci (completi di attacchi, bastoncini, pelli tessil foca), racchette da neve, occhiali da neve, ramponi da ghiaccio, piccozza,

apparecchio segnalatore ricerca travolti da valanga, sonda da valanga in lega leggera, pala da neve leggera.

4. Il personale del C.F.R., previa autorizzazione della Direzione regionale delle foreste, può indossare anche fuori servizio l'uniforme per servizi vari per la partecipazione a manifestazioni o cerimonie.

5. E' vietato l'uso di scudetti, distintivi o altri oggetti o capi di vestiario personali non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento o di altre norme legislative o regolamentari.

Art. 17

(Equipaggiamento da sci e altre modalità di utilizzo)

1. L'equipaggiamento per l'uso degli sci è fornito solamente al personale del C.F.R. che svolge servizi per cui sia necessaria tale attrezzatura, previo parere favorevole della Direzione regionale delle foreste.

2. Non sono permesse variazioni e modifiche della foggia e delle caratteristiche del vestiario, dell'equipaggiamento e dell'armamento. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

3. Per particolari esigenze di servizio, il Comandante della Stazione forestale o il Direttore competente può autorizzare il dipendente a prestare servizio in abiti civili.

Art. 18

(Obblighi del personale assegnatario dell'arma)

1. Il personale del C.F.R. assegnatario dell'arma e del relativo munizionamento deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni vengono consegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e l'equipaggiamento e curarne responsabilmente e in modo costante la conservazione, assicurando in tal modo la sua perfetta efficienza;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) curare costantemente l'esercizio partecipando alle esercitazioni obbligatorie di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione regionale;
- e) non manomettere o apportare modifiche di qualunque genere all'arma ed all'equipaggiamento in dotazione;

- f) segnalare immediatamente al proprio superiore gerarchico ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma e delle munizioni;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ad una struttura di Pubblica Sicurezza, consegnando copia della denuncia vidimata all'ufficio di appartenenza;
- h) portare con sé ed esibire, in caso di richiesta, il tesserino attestante il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- i) osservare le norme in materia di armi.

2. Il personale del C.F.R. avente qualifica superiore a quella di Segretario-Maresciallo è tenuto comunque a svolgere attività di esercitazione periodica in poligono nei termini e tempi disposti per il restante personale e, qualora assegnatario di arma personale in via continuativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, ad osservare le disposizioni di cui al comma 1.

3. In servizio, il personale in uniforme del C.F.R. ha l'obbligo di portare l'arma in dotazione personale, riposta nella fondina esterna e corredata da un caricatore senza colpo in canna e con sicura non inserita. Al personale in uniforme, autorizzato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, a prestare servizio in abiti civili, potrà, con la medesima autorizzazione, essere consentito l'uso dell'arma. In tale caso, questa è portata in modo non visibile. Parimenti in modo non visibile porta l'arma il personale non in divisa del Corpo.

4. L'Amministrazione regionale dota gli uffici e le strutture della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali di attrezzature idonee alla custodia delle armi.

5. Il dipendente, anche nel caso in cui presso la sede di lavoro sia disponibile la prevista attrezzatura di custodia, può, su richiesta, essere comunque autorizzato a custodire l'arma in dotazione presso la propria abitazione, sollevando con ciò l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità conseguente ed inerente.

6. Il dipendente che opta per la custodia dell'arma e delle dotazioni connesse presso la propria abitazione è tenuto ad adottare ogni accorgimento possibile per impedirne l'asportazione, anche smontando l'arma in più parti riposte in luoghi diversi, al fine di scongiurare possibili furti dell'arma completa ovvero il maneggio sconsiderato da parte di persone inesperte; in tal caso, l'obbligo di porto dell'arma si intende comprensivo del tempo necessario per recarsi dal luogo di residenza o di abituale dimora al luogo di lavoro e viceversa.

7. In caso di assenza prolungata dal servizio, il dipendente può chiedere la custodia dell'armamento in dotazione personale presso la struttura di appartenenza.

TITOLO VI

DOTAZIONI E VESTIARIO DEI CONSIGLIERI,
FUNZIONARI E DIRIGENTI DEL C.F.R.

Art. 19

(Equipaggiamento del personale con qualifica di Consigliere, Funzionario e Dirigente)

1. I capi di equipaggiamento indicati ai numeri 15, 16, 17, 18, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 della tabella in allegato 7, sono forniti anche ai Consiglieri, ai Funzionari ed ai Dirigenti del C.F.R. che svolgano servizi per i quali sia richiesta tale attrezzatura, previo parere favorevole della Direzione regionale delle foreste.

2. Per i Consiglieri, i Funzionari ed i Dirigenti del Corpo forestale regionale è istituito uno specifico abbigliamento, da utilizzare per motivi di rappresentanza ed in particolari occasioni comandate, secondo modelli e foggia civili definiti con decreto del Direttore regionale delle foreste, previo parere della Commissione U.E. di cui all'articolo 5.

TITOLO VII

UNIFORMI E DOTAZIONI - TEMPI
E MODALITA' DI UTILIZZO

Art. 20

(Uniformi e modalità di utilizzo)

1. Le uniformi di seguito elencate e descritte vanno indossate complete, ciascuna nelle circostanze previste e richieste dal tipo di servizio da svolgere, dalla zona e dalla stagione. Dove sono previsti capi in alternativa, deve comunque esservi uniformità nell'ambito della stessa pattuglia.

2. Le date per l'avvicendamento delle uniformi stagionali sono stabilite di volta in volta dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio e vengono comunicate con disposizione scritta; sono fatte salve le obiettive necessità derivanti da imprevedibili andamenti del clima.

3. Le uniformi per servizi di campagna nelle zone di montagna possono differire per alcuni particolari da quelle per identico servizio nelle zone di pianura, sulla base delle scelte operate dalla Commissione U.E. di cui all'articolo 5.

4. Le uniformi previste per il personale del C.F.R. sono le seguenti:

a) uniforme invernale per servizi di campagna:

- 1) camicia invernale;
- 2) maglione invernale;

- 3) pantaloni tipo roccia invernali (per le Stazioni in zona di montagna);
 - 4) pantaloni lunghi invernali da campagna (per le Stazioni in zona di pianura e per le Stazioni di montagna in alternativa ai pantaloni tipo roccia invernali);
 - 5) cintura;
 - 6) calzettoni pesanti;
 - 7) scarponi invernali;
 - 8) stivali invernali per il servizio sulle imbarcazioni;
 - 9) berretto tipo «Pasubio» invernale;
 - 10) cinturone;
 - 11) giacca a vento invernale a doppio uso;
 - 12) guanti;
- b) uniforme estiva per servizi di campagna:
- 1) camicia estiva corredata di spalline tubolari;
 - 2) maglietta estiva (in alternativa alla camicia estiva);
 - 3) maglioncino (eventualmente da indossare sopra la camicia);
 - 4) pantaloni tipo roccia estivi (per le Stazioni di montagna);
 - 5) pantaloni lunghi estivi da campagna (per le Stazioni in zona di pianura e per le Stazioni di montagna in alternativa ai pantaloni tipo roccia estivi);
 - 6) calzettoni pesanti;
 - 7) scarponi estivi;
 - 8) scarpe estive per il servizio sulle imbarcazioni;
 - 9) giacca a vento estiva a doppio uso;
 - 10) berretto tipo «Pasubio» estivo;
 - 11) cintura estiva;
 - 12) cinturone;
 - 13) berretto estivo con frontino (in alternativa al berretto tipo «Pasubio»);
- c) uniforme per servizio con gli sci:
- 1) pantaloni da sci;
 - 2) scarponi da sci;
 - 3) calzettoni pesanti;
 - 4) berretto da sci;
 - 5) guanti da sci;
 - 6) maglioncino a collo alto;
 - 7) maglione invernale (eventuale);

- 8) giacca a vento invernale a doppio uso;
- d) uniforme per i servizi da svolgere in periodi climatici particolarmente freddi, da adottarsi su disposizione del Responsabile della Stazione forestale o della singola pattuglia e in modo comunque uniforme per il personale della stessa pattuglia, in sostituzione dei pantaloni, della camicia e del berretto previsti nelle uniformi invernali per i servizi di campagna:
- 1) pantaloni termici;
 - 2) maglione a collo alto;
 - 3) passamontagna;
- e) uniforme invernale per servizi vari, diversi da quelli esterni sul territorio:
- 1) giacca diagonale invernale;
 - 2) cravatta;
 - 3) giacca a vento invernale a doppio uso (eventuale);
 - 4) camicia a maniche lunghe;
 - 5) pantaloni lunghi invernali;
 - 6) scarpe nere;
 - 7) calze pesanti;
 - 8) collant (per il personale femminile);
 - 9) berretto rigido invernale;
 - 10) gonna invernale (per il personale femminile);
 - 11) guanti (eventuali);
- f) uniforme estive per servizi vari, diversi da quelli esterni sul territorio:
- 1) giacca diagonale estiva;
 - 2) cravatta;
 - 3) camicia a maniche lunghe;
 - 4) pantaloni estivi lunghi;
 - 5) scarpe nere;
 - 6) calze leggere;
 - 7) collant (per il personale femminile);
 - 8) berretto rigido estivo;
 - 9) gonna estiva (per il personale femminile);
 - 10) impermeabile estivo (eventuale);
- g) uniforme estiva per servizi vari diversi da quelli sul territorio (in alternativa a quella di cui alla lettera f):
- 1) camicia estiva con maniche corte;
 - 2) pantaloni estivi lunghi;
 - 3) scarpe nere;

- 4) calze leggere;
 - 5) collant (per il personale femminile);
 - 6) berretto rigido estivo;
 - 7) gonna estiva (per il personale femminile);
 - 8) impermeabile estivo (eventuale);
- h) ogni altro capo che per necessità sopravvenienti o innovazioni tecnologiche si rendesse necessario acquisire.

Art. 21

(Materiale per servizi specifici)

1. Il seguente materiale di dotazione individuale va utilizzato per i servizi specifici per cui è previsto e in tutte le occasioni in cui sia comunque necessario:

- a) materiali di equipaggiamento in dotazione individuale per i servizi di spegnimento incendi:
- 1) tuta ignifuga completa di sottocasco e sottotuta;
 - 2) guanti ignifughi;
 - 3) casco protettivo con visiera;
 - 4) maschera respiratoria con apposita custodia;
 - 5) scarponi a gambaleto;
 - 6) occhiali antifumo con apposita custodia;
 - 7) cinturone con ganci;
 - 8) torcia individuale;
 - 9) fazzoletto protettivo;
- b) materiale di equipaggiamento in dotazione individuale:
- 1) ramponi da boscaiolo;
 - 2) tuta da lavoro;
 - 3) mantellina impermeabile;
 - 4) sacco a pelo;
 - 5) sacco da montagna;
 - 6) borraccia;
 - 7) pacchetto di medicazione e primo soccorso;
 - 8) sci completi di attacchi, bastoncini e pelli tessilfoca;
 - 9) A.R.V.A. (apparecchio segnalatore di ricerca dei travolti da valanga);
 - 10) sonda da valanga in lega leggera;
 - 11) pala da neve leggera;
 - 12) racchette da neve;
 - 13) occhiali da neve;
 - 14) passamontagna;

- 15) ramponi da ghiaccio (per le Stazioni di montagna);
 - 16) stivelle impermeabili;
 - 17) stivali in gomma;
 - 18) coltellino multifunzioni;
 - 19) martello forestale (solamente al personale indicato dall'articolo 12 del Regolamento del C.F.R. approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01353/Pres. del 16 giugno 1977);
 - 20) copri berretto ad alta visibilità;
 - 21) porta caricatori per pistola d'ordinanza;
 - 22) porta manette e manette;
 - 23) fondine per pistola;
 - 24) giubbotto leggero di riconoscimento per servizi non in uniforme;
- c) materiale di equipaggiamento in dotazione individuale per il personale delle stazioni dotate di imbarcazione (da utilizzarsi esclusivamente per il servizio su barca);
- 1) tuta gommata (di colore arancione o gialla) con giaccone e copricapo;
 - 2) stivali invernali (stivali in gomma da barca con suola specifica per uso a bordo);
 - 3) scarpe estive (calzature estive da barca con suola specifica per uso a bordo);
 - 4) corpetto salvagente;
 - 5) pantalone tipo Bermuda in cotone;
 - 6) maglia tipo polo in cotone;
 - 7) giubbotto estivo antivento;
 - 8) guanti specifici di attracco e ormeggio;
 - 9) occhiali protettivi ultravioletti con elastico anticaduta;
 - 10) berretto estivo leggero;
 - 11) coltello a serramanico con lama, caviglia e smanigliatore;
 - 12) pantalone lungo leggero estivo;
- d) ogni altro materiale che per necessità sopravvivenenti o innovazioni tecnologiche si rendesse necessario acquisire.

2. La tuta da lavoro non può, di norma, essere utilizzata per servizi esterni di campagna. In caso tuttavia di singoli particolari servizi per cui sia prevedibile un'eccezionale usura o alterazione dell'uniforme ordinaria, può essere autorizzato, dal competente Ispettorato ripartimentale o Servizio, l'uso della tuta da lavoro.

3. I corpetti salvagente di cui al comma 1, lettera c), punto 4), costituiscono dotazione del mezzo nautico che ne sarà fornito in numero pari a quello delle persone trasportabili.

Art. 22

(Materiali e attrezzature assegnabili alle Stazioni forestali)

1. Alle Stazioni forestali, agli Ispettorati ripartimentali delle foreste e ai Servizi della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, possono venire assegnati i materiali e le attrezzature sotto elencate:

- a) binocolo;
- b) graffietto;
- c) altimetro;
- d) bussola;
- e) succhiello;
- f) anemometro;
- g) cavalletto dendrometrico;
- h) cavalletto dendrometrico per cedui;
- i) termometro di massima e minima;
- l) planimetro polare;
- m) ipsometro e clisimetro;
- n) strumenti per misurazioni topografiche;
- o) macchina fotografica;
- p) accetta o roncola;
- q) basto spalleggiabile per trasporto materiali;
- r) moschettoni da cordata;
- s) cassetta di medicazione e primo soccorso;
- t) borsa porta carte;
- u) corda di sicurezza;
- v) piccozza;
- z) carte topografiche della giurisdizione e zone limitrofe;
- aa) bilancia portatile;
- bb) dotazione di testi tecnici e di leggi;
- cc) cannocchiale con sostegno;
- dd) clisimetro;
- ee) lente di ingrandimento;
- ff) paletta di segnalazione;
- gg) manicotti ad alta visibilità;
- hh) corpetto senza maniche ovvero bretelle ad alta visibilità;

- ii) giubbotto antiproiettile;
- ll) indumento specifico di visibilità e individuazione;
- mm) ogni altro materiale o attrezzatura che per necessità sopravvenienti o innovazioni tecnologiche si rendesse necessario acquisire.

2. La quantità e la qualità di materiali da assegnare alle singole Stazioni ed agli Ispettorati ripartimentati è fissata dalla Direzione regionale delle foreste, sentiti gli Ispettorati ripartimentali competenti e la Commissione U.E. di cui all'articolo 5.

3. I Viceconsegnatari degli Ispettorati ripartimentali ed i Comandanti delle Stazioni forestali sono responsabili della buona conservazione degli oggetti avuti in consegna.

4. Le dotazioni e i periodi minimi d'uso per i materiali di cui agli articoli 20, comma 4, lettera h), 21, comma 1, lettera d) e del comma 1, lettera mm), sono fissati in numero di 1 «pro capite» e per la durata di anni 2.

TITOLO VIII

DISTINTIVI, STEMMI E SCUDETTI

Art. 23

(Collocazione e caratteristiche di distintivi, stemmi e scudetti)

1. Sul lato sinistro dei maglioni, delle magliette e delle giacche a vento, sulla manica sinistra delle giacche diagonali e delle tute da lavoro in dotazione al personale del C.F.R. va applicato uno scudetto delle dimensioni e caratteristiche indicate all'allegato 1. Esso racchiude, entro una cornice gialla recante la scritta «Corpo forestale - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia», l'Aquila della Regione gialla su fondo verde.

2. Sul colletto delle giacche diagonali e delle camicie si applicano gli alamari di cui agli allegati 8 e 9.

3. Lo scudetto per i marescialli del C.F.R. è smontato da una fascetta rettangolare di colore oro, vergata in rosso, come da allegato 2.

4. Sul lato sinistro delle camicie vanno applicati analoghi distintivi di dimensioni ridotte, indicati agli allegati 3 e 4.

5. Sulle due spalline della giacca diagonale, sulle due spalline della camicia estiva, sulle due spalline della camicia di flanella, sulle due spalline della tuta da lavoro, per i marescialli, va applicata una fascetta rettangolare di colore oro vergata in rosso come da allegato 10.

6. Per le guardie forestali che abbiano conseguito l'incarico di Ufficiale di Polizia giudiziaria, nello scu-

detto, nei distintivi e nelle spalline di cui ai commi 1, 4 e 5 è aggiunta la scritta «U.P.G.» come da allegato 12.

7. I Comandanti di stazione forestale portano sulla manica sinistra della giacca diagonale, della giacca a vento, delle camicie e dei maglioni una fascetta semicircolare recante la dicitura «Comandante di stazione» con scritte gialle su fondo verde.

8. Alle guardie, ai marescialli ed agli Ispettori forestali con particolari posizioni di lavoro, nell'ambito del profilo professionale è assegnata una particolare fascetta che ne contraddistingue la posizione di lavoro, da applicare sul lato sinistro dei maglioni, delle magliette e delle giacche a vento, sulla manica sinistra delle giacche diagonali e delle tute da lavoro in dotazione personale, con caratteristiche da definirsi a cura della Commissione U.E. di cui all'articolo 5.

Art. 24

(Distintivi da applicare sul berretto)

1. Il distintivo da applicare sul berretto è di colore dorato e rappresenta un'aquila rivolta a destra con le ali spiegate che chiude tra gli artigli due asce incrociate aventi al centro la lettera «R» come da allegato 5, con l'aggiunta del millerighe per i marescialli.

2. Il distintivo da applicare sul berretto tipo «Pasubio», sul berretto estivo con frontino e sulla bustina è analogo al precedente, ma ha le dimensioni ridotte indicate nell'allegato 6.

3. Per i marescialli oltre ai distintivi di cui ai commi precedenti si applica anche una fascetta dorata con linea centrale rossa come da allegato 11.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25

(Quantità, durata minima e prima assegnazione del materiale)

1. Gli oggetti che l'Amministrazione regionale è tenuta a fornire gratuitamente al personale indicato nel presente Regolamento e la durata minima d'uso di ciascun oggetto, da calcolarsi dalla data della sua consegna, sono indicati nella tabella in allegato 7.

2. Integrazioni o modifiche alla suddetta tabella sono adottate su proposta della Commissione U.E. di cui all'articolo 5.

3. Per il personale nuovo assunto i capi indicati ai numeri 4, 5, 23 e 24 della tabella in allegato 7 sono dati in dotazione, alla prima vestizione, nelle seguenti quantità:

a) camicia invernale	5
b) camicia estiva	5
c) pantaloni lunghi invernali da campagna	
montagna	3
pianura	4
d) pantaloni lunghi estivi da campagna	
montagna	3
pianura	5

Art. 26

(Individuazione delle zone di montagna e di pianura)

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate zone di montagna l'intero territorio dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo e le Stazioni forestali di Aviano, Attimis, Barcis, Cividale, Claut, Gemona, Maniago, Meduno, Pinzano al Tagliamento e Tarcento.

2. Sono considerate zone di pianura gli uffici della Direzione regionale delle foreste e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, gli uffici dell'Azienda dei parchi e delle foreste e le Stazioni forestali di Coseano, Duino-Aurisina, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, S. Dorligo della Valle, S. Giorgio di Nogaro, Trieste ed Udine.

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale di cui ai commi 1 e 2 sono adottate su proposta del Direttore regionale delle foreste, sentita la Commissione U.E. di cui all'articolo 5.

Art. 27

(Trasferimento di zona e duplice assegnazione)

1. In caso di trasferimento da una all'altra delle zone indicate all'articolo 26, il Magazzino U.E. fornisce al dipendente i capi di vestiario ed equipaggiamento previsti per il servizio presso la nuova destinazione, ritirando quelli previsti in dotazione nella zona di provenienza.

2. Gli uffici ai quali i marescialli e le guardie del C.F.R. sono assegnati segnalano alla Direzione regionale delle foreste i nominativi dei dipendenti che, svolgendo abitualmente servizio in zone di diversa classificazione, devono disporre sia del vestiario ed equipaggiamento per la zona di montagna che di quello per la zona di pianura.

3. La Direzione regionale delle foreste decide sulle segnalazioni presentate nonché in merito al personale del C.F.R. che da essa direttamente dipende e può stabilire eventuali riduzioni di capi da fornire al personale di cui al comma 2.

TITOLO X

STEMMA E GONFALONE DEL C.F.R.

Art. 28

(Caratteristiche dello stemma e del gonfalone)

1. Lo stemma del C.F.R. è raffigurato da un'aquila rivolta a destra con le ali spiegate che racchiude tra gli artigli due asce incrociate aventi al centro la lettera «R», il tutto inquadrato in uno scudo contornato sopra dalla scritta «Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» e ai due lati dalla scritta «C.F.R.», il tutto secondo il modello di cui all'allegato 13.

2. Le scritte e lo stemma sono di colore giallo su fondo verde.

3. Lo stemma del C.F.R. è identificativo dello stesso e viene utilizzato in tutte le occasioni e circostanze ufficiali.

4. Il C.F.R. è autorizzato a dotarsi di un gonfalone raffigurante lo stemma di cui al comma 1, da conservare, a cura del Servizio del C.F.R., presso la Direzione regionale delle foreste.

TITOLO XI

AUTOMEZZI DEL C.F.R.

Art. 29

(Individuazione e caratteristiche degli automezzi)

1. Gli automezzi ed i natanti da assegnare in dotazione al C.F.R. sono individuati dal Direttore regionale delle foreste, su proposta della Commissione U.E. di cui all'articolo 5. Gli automezzi ed i natanti di cui sopra sono contraddistinti da simboli, scritte identificative e colorazioni caratteristiche, individuati per categorie di veicoli a seconda della funzione cui i medesimi sono destinati; detti mezzi sono inoltre dotati di segnalatori acustici e visivi, anche fissi, per i servizi di urgenza e soccorso.

2. Il Direttore regionale delle foreste, su proposta della Commissione U.E. di cui all'articolo 5, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche dei simboli, delle scritte e delle colorazioni nonché dei dispositivi di segnalazione acustica di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dal comma 1.

3. Con le medesime modalità previste dal comma 2, il Direttore regionale delle foreste stabilisce le ulteriori dotazioni standard di accessori o allestimenti, per le diverse categorie di automezzi e natanti in dotazione.

TITOLO XII
NORME FINALI

Art. 30

Obblighi e responsabilità

1. Il personale del C.F.R. è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento a quelle concernenti l'uso e la custodia dell'arma in dotazione.

2. Eventuali comportamenti difformi dalla corretta osservanza delle disposizioni del presente Regolamento possono comportare l'irrogazione di provvedimento disciplinare.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Comandante della Stazione forestale è tenuto a segnalare al Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente ogni comportamento o situazione difforme dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

LE MISURE SONO IN mm.


Allegato 1



Allegato 2




Allegato 3



Allegato 4



Allegato 5



Allegato 6

Allegato 7
(riferito all'articolo 25)

CAPI IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

n.	Denominazione	quantità	periodo minimo d'uso (mesi)	zone d'uso
1	Maglietta intima mezza manica leggera	6	18	tutte
2	Maglia intima pesante	2	18	tutte
3	Calzamaglia	2	36	tutte
4	Camicia invernale	3	12	tutte
5	Camicia estiva	3	18	tutte
6	Maglietta estiva	2	12	tutte
7	Camicia in tela manica lunga	2	a cons.	tutte
8	Calzettoni pesanti p.	8	24	tutte
9	Calze pesanti p.	4	18	tutte
10	Calze leggere p.	4	18	tutte
11	Collant p.	6	12	tutte
12	Scarpe nere p.	1	24	tutte
13	Scarpe estive da barca	1	24	barca
14	Stivali invernali	1	24	barca
15	Scarponi invernali p.	2	24	montagna
16	Scarponi invernali pianura p.	2	24	pianura
17	Scarponi estivi p.	2	24	montagna
18	Scarponi estivi pianura p.	2	24	pianura
19	Scarponi gambaleto per servizio antincendio p.	1	a cons.	tutte
20	Maglioncino	2	36	tutte
21	Maglione invernale	3	36	tutte
22	Maglioncino a collo alto	2	36	tutte
23	Pantaloni lunghi invernali da campagna	2	24	montagna
		3	24	pianura
24	Pantaloni lunghi estivi da campagna	2	24	montagna
		4	24	pianura
25	Pantaloni tipo roccia invernali	2	24	montagna
26	Pantaloni tipo roccia estivi	2	36	montagna
27	Pantaloni termici	1	36	tutte

28	Pantaloni lunghi invernali per servizi vari	2	a cons.	tutte
29	Pantaloni lunghi estivi per servizi vari	2	a cons.	tutte
30	Gonna estiva	2	a cons.	tutte
31	Gonna invernale	2	a cons.	tutte
32	Cintura invernale	1	a cons.	tutte
33	Cintura estiva in fibra	1	a cons.	tutte
34	Giacca diagonale estiva	1	a cons.	tutte
35	Giacca diagonale invernale	1	a cons.	tutte
36	Cravatta	2	a cons.	tutte
37	Impermeabile leggero	1	a cons.	tutte
38	Berretto rigido invernale	1	a cons.	tutte
39	Berretto rigido estivo	1	a cons.	tutte
40	Guanti p.	1	a cons.	tutte
41	Giacca a vento estiva	1	24	tutte
42	Giacca a vento invernale	1	18	tutte
43	Giacca a vento doppio uso (in alternativa ai capi previsti ai nn. 41 e 42)	2	36	tutte
44	Berretto tipo «Pasubio» invernale	2	24	tutte
45	Berretto tipo «Pasubio» estivo	2	24	tutte
46	Berretto estivo con frontino	2	12	tutte
47	Tuta ignifuga	2	a cons.	tutte
48	Casco protettivo	1	a cons.	tutte
49	Maschera respiratoria	1	a cons.	tutte
50	Occhiali antifumo	1	a cons.	tutte
51	Guanti ignifughi p.	1	a cons.	tutte
52	Pantaloni da sci	1	36	sci
52bis	Giacca a vento da sci alpinismo	1	a cons.	sci
52ter	Pantaloni da sci alpinismo	1	a cons.	sci
53	Berretto da sci in pile	1	36	sci
54	Occhiali da neve con protezione UVA e UVB	1	36	sci
55	Guanti da sci p.	1	36	sci
56	Scarponi da sci	1	36	sci
57	Sci completi da attacchi, bastoncini, pelli tessilfoca, rampant, ski stopper	1	a cons.	sci
58	A.R.V.A. (app. segnal. ricerca dei travolti da valanga) (*)	1	a cons.	sci

59	Sonda da valanga in lega leggera	1	a cons.	sci
60	Pala da neve leggera	1	a cons.	sci
61	Racchette da neve p.	1	a cons.	montagna
62	Mantellina impermeabile	1	a cons.	tutte
63	Stivelle impermeabili p.	1	24	tutte
64	Passamontagna	1	36	tutte
65	Stivali in gomma	1	60	tutte
66	Tuta da lavoro	1	18	tutte
67	Pacchetto di medicazioni	1	a cons.	tutte
68	Ramponi da ghiaccio	1	a cons.	montagna
69	Sacco da montagna	1	24	tutte
70	Cinturone con fondina	1	60	tutte
71	Cinturone con ganci	1	60	tutte
72	Fondina estiva	1	36	tutte
73	Sacco a pelo	1	a cons.	tutte
74	Borraccia	1	a cons.	tutte
75	Tuta gommata (colore arancione o gialla) con giaccone e copricapo	1	a cons.	barca
76	Corpetti salvagente	1	a cons.	barca
77	Pantalone tipo Bermuda in cotone	2	a cons.	barca
78	Maglia tipo polo in cotone	2	a cons.	barca
79	Giubbotto estivo antivento	1	a cons.	barca
80	Guanti specifici di attracco e ormeggio	1	a cons.	barca
81	Occhiali protettivi ultravioletti con elastico anticaduta	1	a cons.	barca
82	Berretto estivo leggero	1	a cons.	barca
83	Coltello a serramanico con lama, caviglia e smanigliatore	1	a cons.	barca
84	Pantalone lungo leggero estivo	1	a cons.	barca
85	Torcia individuale	1	a cons.	tutte
86	Ramponi da boscaiolo	1	a cons.	montagna
87	Coltellino multifunzioni	1	a cons.	tutte
88	Martello forestale	1		(**)
89	Copriberretto ad alta visibilità	1	a cons.	tutte
90	Portacaricatori per pistola d'ordinanza	1	36	tutte
91	Portamanette	1	36	tutte
92	Manette	1	a cons.	tutte
93	Giubbotto leggero di riconoscimento per servizi non in uniforme	1	a cons.	tutte
94	Manicotti ad alta visibilità	1 paio	a cons.	tutte
95	Corpetto senza maniche o bretelle ad alta visibilità	1	a cons.	tutte
96	Fondina per abiti civili	1	a cons.	tutte

(*) L'A.R.V.A. si intende consumato quando raggiunge una portata massima inferiore a 40 metri.

(**) Personale indicato dall'articolo 12 del Regolamento del C.F.R. approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres.

24 Allegato 8




Sinistro



Destro

Alamari

Alamari




Allegato 9



Sinistro




Destro



Allegato 10






Allegato 11



Allegato 12

Le misure sono espresse in millimetri



Allegato 13



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2002, n. 038/Pres.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto 0295/Pres. del 17 agosto 2000, con il quale è stato costituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997;

VISTA la nota prot. n. 656/Sal.P.13 del 9 gennaio 2002, con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali chiede la sostituzione, nell'ambito del predetto Comitato, del dott. Giuseppe Vittigli, collocato a riposo, con il dott. Diego Angelini, Consigliere giuridico-amministrativo legale, in rappresentanza della Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato;

VISTA la nota di designazione prot. 12585/Dip.Lav. del 28 dicembre 2001 della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, n. 183 del 28 gennaio 2002,

DECRETA

- Il dott. Diego Angelini è nominato componente del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, quale rappresentante della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Giuseppe Vittigli.

- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 febbraio 2002, n. 049/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6. Progetto di «Parco intercomunale delle colline carniche» in Comune di Raveo. Approvazione variante n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, «Norme in materia di parchi e di riserve regionali» ed

in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0318/Pres. del 12 ottobre 1999, come rettificato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0335/Pres. del 9 novembre 1999 con il quale è stato istituito il Parco intercomunale delle Colline Carniche;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Raveo n. 10 del 3 agosto 2001 con la quale viene adottata la variante al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche;

VISTA l'integrazione all'articolo 20 «Riserva di Preparco in ambiti di spazi aperti agricoli (RP3)» delle norme di attuazione del progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche, indicata nella deliberazione consiliare succitata;

VISTO il parere n. 18 del 26 novembre 2001 con il quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante 1 al progetto di «Parco intercomunale delle Colline Carniche» in Comune di Raveo;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 332 dell'8 febbraio 2002;

DECRETA

E' approvata la variante 1 al progetto di «Parco intercomunale delle Colline Carniche» in Comune di Raveo, adottata dall'Amministrazione comunale di Raveo con deliberazione consiliare n. 10 del 3 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 febbraio 2002, n. 050/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6. Approvazione progetto del «Parco comunale dei Prati di Beato Bertando» in Comune di Martignacco.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, «Norme in materia di parchi e di riserve regionali» ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTA l'interpretazione applicativa dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996 fornita dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta avvenuta con nota prot. 3336/UL-c/51/6462-97 del 12 giugno 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Martignacco n. 37 del 30 ottobre 2001 con la quale viene adottato il progetto di «Parco comunale dei Prati di Beato Bertrando»;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla deliberazione consiliare succitata;

VISTO il parere n. 19 del 26 novembre 2001 con il quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole all'approvazione del Parco comunale di che trattasi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 333 dell'8 febbraio 2002;

DECRETA

E' approvato il progetto del «Parco comunale dei Prati di Beato Bertrando» adottato dall'Amministrazione comunale di Martignacco con deliberazione consiliare n. 37 del 30 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 febbraio 2002

TONDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 90.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale della pianificazione territoriale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTE le proposte formulate dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale con note 6 luglio 2001, n. P.T./9607/2.114, 25 luglio 2001, n. P.T./10491/2.114 (10278) nonché 8 agosto 2001, n. P.T./11202/2.114 (10491), con le quali è stata richiesta l'istituzione dei Poli cartografici con sede in Udine, Pordenone e Palmanova - quali strutture periferiche di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d ter), della legge regionale 18/1996, poste alle dipendenze del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale medesima - per garantire la gestione e l'accesso alle informazioni cartografiche e territoriali attraverso una rete di servizio decentrata sul territorio regionale nonché per svolgere una funzione di supporto agli enti locali nelle fasi di utilizzo degli strumenti cartografici informatizzati e in fase di avvio dei relativi Sistemi informativi territoriali nonché alle strutture regionali in materia di cartografia e dei relativi sistemi informativi;

VISTA l'ulteriore proposta formulata dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota 28 agosto 2001, n. P.T./11800/7.201, con la quale sono state richieste modificazioni di carattere tecnico alla declaratoria delle competenze di alcuni Servizi della direzione regionale medesima;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 9 ottobre 2001 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla Direzione regionale della pianificazione territoriale;

RITENUTO di condividere i contenuti delle proposte formulate con le suddette note e di procedere, quindi, al conseguente intervento di riorganizzazione afferente la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 24 ottobre 2001, n. 38235/DOP/27 OS ed esperimento, in data 12 novembre 2001, l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali C.I.S.L. e C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P.

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono istituiti quali strutture periferiche di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d ter), della legge regionale 18/1996, alle dipendenze del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, i Poli cartografici di Udine, Pordenone e Palmanova, con le competenze di cui in premessa e dotati ognuno di un organico composto da un dipendente con qualifica fun-

zionale di Consigliere e da due dipendenti con qualifica funzionale di Segretario.

2. Per le motivazioni di cui al punto 1, all'allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, la parte relativa alla Direzione regionale della pianificazione territoriale è sostituita da quella di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

3. Per le motivazioni di cui in premessa, all'Allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 75, comma 1, del Capo XVIII, Titolo II, Parte I, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) collabora con le competenti strutture della Direzione regionale dell'ambiente per gli adempimenti in materia di impatto ambientale;»;
- b) all'articolo 76, comma 1, del Capo XVIII, Titolo II, Parte I, la lettera d) è soppressa.

4. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

Strutture stabili di livello inferiore dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	
Direzione regionale della pianificazione territoriale	Servizio della pianificazione territoriale subregionale (sede in Udine)	Struttura stabile per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico nonché per l'indirizzo e l'assistenza nella predisposizione degli strumenti urbanistici degli Enti locali.	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	2
				Coadiutore	1
Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia	Polo cartografico di Udine			Consigliere	1
				Segretario	2
Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia	Polo cartografico di Pordenone			Consigliere	1
				Segretario	2
Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia	Polo cartografico di Palmanova			Consigliere	1
				Segretario	2

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 91.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l'articolo 229 della citata legge regionale 7/1988;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, ed in particolare l'articolo 13, commi 1 e 2;

VISTO il «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine» adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 18 dicembre 1998, n. 54/1998 ed approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione 12 febbraio 1999, n. 433, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 23 settembre 1999, n. 203, istitutiva dell'Ufficio degli affari amministrativi e finanziari e dell'Ufficio per l'erogazione dei servizi dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;

VISTA la proposta formulata dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine con note 2 aprile 2001, n. 1286 Pos. 11.2 e 7 agosto 2001, n. 3200 Pos. 11.2, con le quali - al fine di meglio rispondere alle intervenute crescenti e diversificate esigenze dell'Ateneo udinese e garantire una sempre più elevata qualità dei servizi da erogare all'utenza studentesca - sono state richieste alcune modificazioni alla dotazione organica delle strutture in cui si articola l'Ente e, contestualmente, è stata proposta l'istituzione di una struttura di livello inferiore, posta alle dipendenze dell'Ente medesimo, da denominarsi «Ufficio di Direzione» e volta a garantire lo svolgimento delle attività rientranti nelle competenze della Direzione dell'Ente medesimo e, in particolare:

- a) curare l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'Ente e agli organi di controllo regionali;
- b) curare l'assistenza tecnica e giuridico legale alle strutture, collaborando al coordinamento delle attività, alla cura degli affari generali di interesse dell'Ente e di quelli non espressamente attribuiti alle competenze degli uffici;
- c) curare l'attuazione della normativa prevista in materia di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti, la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
- d) curare l'informazione costante all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti anche con l'istituzione di uno sportello per le relazioni con il pubblico;
- e) curare l'attività di programmazione informatica con la raccolta e l'analisi dei dati utili allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- f) curare l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dagli organi dell'Ente, avvalendosi anche delle più moderne tecniche operative;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 9 ottobre 2001 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntaletiva all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;

VISTA l'ulteriore proposta 17 ottobre 2001, n. 4203 Pos. 11.2, con la quale l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, in esito alla suddetta nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 9 ottobre 2001, ha segnalato l'esigenza di apportare alla propria precedente alcune modificazioni riguardanti sia le competenze da assegnare all'istituendo «Ufficio di Direzione» - con l'ulteriore attribuzione delle competenze in materia di gestione giuridica ed economica del personale direttamente amministrato dall'Ente, già riconosciute all'Ufficio degli affari amministrativi e finanziari - sia la dotazione organica delle strutture nel loro complesso;

VISTA la nota 22 ottobre 2001, n. 4253 Pos. 11.2, con la quale l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine - al fine di meglio assicurare i servizi all'utenza studentesca frequentante il Corso di laurea in viticoltura ed enologia nonché il Corso di laurea in scienze motorie, attivati di recente dall'Università degli studi di Udine presso le sedi distaccate di Cormons e di Gemona - propone l'istituzione presso le suddette sedi di appositi recapiti dell'Ente regionale medesimo;

ATTESO che, in relazione alla richiesta dell'Ente regionale medesimo di istituzione di due recapiti presso le sedi staccate di Cormons e di Gemona, si ritiene di poter procedere in tal senso, alla luce delle esigenze di funzionalità che devono consentire di garantire continuità all'assistenza fornita all'utenza studentesca all'interno delle residenze universitarie ivi allestite;

RITENUTO di procedere all'intervento di riorganizzazione afferente l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 24 ottobre 2001, n. 38242/DOP/26 OS ed esperito, in data 12 novembre 2001 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali CISL e CISAL-FIALP;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità;

DELIBERA

1. E' istituito, quale struttura stabile di livello inferiore ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, presso l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, l'Ufficio di Direzione, con le seguenti competenze:

- a) cura l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'Ente e agli organi di controllo regionali;
- b) cura l'assistenza tecnica e giuridico legale alle strutture, collaborando al coordinamento delle attività, alla cura degli affari generali di interesse dell'Ente e di quelli non espressamente attribuiti alle competenze degli uffici;
- c) cura l'attuazione della normativa prevista in materia di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti, la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
- d) cura l'informazione costante all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti anche con l'istituzione di uno sportello per le relazioni con il pubblico;
- e) cura l'attività di programmazione informatica con la raccolta e l'analisi dei dati utili allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- f) cura l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dagli organi dell'Ente, avvalendosi anche delle più moderne tecniche operative;
- g) cura gli affari amministrativi e del personale, gli adempimenti, anche contabili connessi con lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza del personale assunto con contratto a tempo determinato e direttamente amministrato dall'Ente nonché il coordinamento delle turnazioni e la verifica delle presenze del personale ed il rispetto dei doveri d'ufficio.

Il livello di coordinamento è individuato nella qualifica funzionale di consigliere e la dotazione organica è costituita da:

Consigliere:	2
Segretario:	6
Coadiutore:	3
Commesso:	6

2. All'articolo 5, comma 1, del «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine» di cui alle premesse sono soppresse le lettere a), c), f), g), h) ed i).

3. All'articolo 6, comma 1, del «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine» di cui alle premesse è soppressa la lettera a).

4. Per le motivazioni di cui in premessa, sono altresì istituiti, presso le rispettive residenze universitarie, i recapiti di Cormons e di Gemona.

5. Per le motivazioni di cui ai punti 1 e 4, all'Allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, la parte relati-

va all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine è sostituita da quella di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

6. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

Strutture stabili di livello inferiore dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	
Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine		Ufficio di Direzione	Consigliere	Consigliere	2
				Segretario	6
				Coadiutore	3
				Commesso	6
		Ufficio degli affari amministrativi e finanziari	Consigliere	Consigliere	2
				Segretario	4
				Coadiutore	1
				Agente tecnico	1
				Commesso	1
		Ufficio per l'erogazione dei servizi	Consigliere	Consigliere	2
				Segretario	4
				Coadiutore	2
				Agente tecnico	2
		Recapito di Cormons			
		Recapito di Gemona			

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 92.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale delle foreste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la nota 7 maggio 2001, n. F/2.15/5167, con la quale la Direzione regionale delle foreste ha richiesto, per la sola attività di lavoro parco, la modifica della competenza territoriale delle Stazioni forestali di San Giorgio di Nogaro e di Duino Aurisina, al fine di esten-

dere la giurisdizione delle stesse anche sul territorio della Riserva naturale della Val Cavanata;

VISTA l'ulteriore nota 20 luglio 2001, n. F.2/15/7879 della Direzione regionale delle foreste, con la quale venivano meglio precisate - su sollecitazione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con nota 4 luglio 2001, n. 24235/DOP/27 OS - le motivazioni poste a fondamento dell'originaria richiesta;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 9 ottobre 2001 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla Direzione regionale delle foreste;

RITENUTO di procedere all'intervento di riorganizzazione afferente la Direzione regionale delle foreste;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 24 ottobre 2001, n. 38237/DOP/26 OS ed esperito, il 12 novembre 2001 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali CISL e CISAL-FIALP;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa sono modificate le giurisdizioni territoriali delle Stazioni forestali di San Giorgio di Nogaro e di Duino Aurisina; conseguentemente, all'allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, le parti relative alle Stazioni forestali di San Giorgio di Nogaro e di Duino Aurisina sono sostituite da quelle di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

Strutture stabili di livello inferiore dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	
Direzione regionale delle foreste	Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste	Stazione forestale di Duino Aurisina	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3
		con giurisdizione sui Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Trieste (parte). Per attività di lavoro parco: Riserva naturale della Val Cavanata		Coadiutore-Guardia	7
	Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine	Stazione forestale di San Giorgio di Nogaro	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	2
		con giurisdizione sui Comuni di Aquileia, Aiello, Bagnaria Arsa, Bertiole, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di strada, Cervignano, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana al Turgnano, Palmanova, Palazzolo della Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Varmo, Villa Vicentina, Visco. Per attività di lavoro parco: Riserva naturale della Val Cavanata		Coadiutore-Guardia	5

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 97.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale della formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 6 luglio 2001, n. 2210, con la quale si è proceduto, fra l'altro, alla costituzione della «Struttura stabile decentrata - sede in Udine», posta alle dipendenze della Direzione regionale della formazione professionale e avente una dotazione organica composta da tre unità, una con qualifica funzionale di consigliere, due di segretario;

VISTA la nota 9 ottobre 2001, n. 14145/1.7, con la quale la Direzione regionale della formazione professionale ha segnalato la necessità di procedere ad un'integrazione della dotazione organica della struttura in argomento, in considerazione del fatto che quella assegnata alla struttura nel provvedimento istitutivo non consente di garantire l'espletamento delle attività, visto l'ingente e diversificato carico di lavoro alla stessa demandato nonché la necessità di poter disporre di personale con professionalità diverse;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 4 gennaio 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla Direzione regionale della formazione professionale;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 4 gennaio 2002, n. 392/DOP/26 OS ed esepirito, il 15 gennaio 2002 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P.;

RITENUTO di procedere all'intervento di riorganizzazione afferente la Direzione regionale della formazione professionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la dotazione organica della «Struttura stabile decentrata - sede in Udine» della Direzione regionale della formazione professionale è rideterminata secondo quanto disposto dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

2. Per quanto disposto dal punto 1, all'Allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, la parte relativa alla «Struttura stabile decentrata - sede in Udine» della Direzione regionale della formazione professionale è sostituita da quella di cui dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

3. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione medesima.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

Modificazione all'allegato «B» alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa – legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001» come successivamente modificato ed integrato

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	
Direzione regionale della formazione professionale		Struttura stabile decentrata – sede in Udine	Consigliere	Consigliere	3
				Segretario	7
				Coadiutore	3
				Agente tecnico	1
				Commesso	1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2002, n. 98.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direttore regionale per speciali servizi ai sensi dell'articolo 249, comma 2, legge regionale 7/1988.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 11 dicembre 2001, n. 4265 concernente «legge regionale 18/1996: articolo 48 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10/2001. Revoca incarico di Direttore regionale della Pianificazione territoriale e attribuzione incarico Direttore regionale per speciali servizi ai sensi dell'articolo 249, comma 2, legge regionale 7/1988 e successive modificazioni e integrazioni» ed avente efficacia dal 1° gennaio 2002;

VISTA la nota del Direttore regionale della pianificazione territoriale del giorno 19 dicembre 2001, n. PT/300/DIR con cui viene richiesta la costituzione di una struttura stabile di livello inferiore alle dirette dipendenze del Direttore a speciale incarico di cui alla D.G.R. 4265/2001 costituita da due dipendenti con qualifica, rispettivamente, di segretario e coadiutore per le esigenze di funzionamento dell'attività connessa all'incarico ricevuto;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 4 gennaio 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano

invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntalesca in argomento;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 4 gennaio 2002, n. 389/DOP/26 OS ed esposto, il 15 gennaio 2002 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali C.I.S.L., C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P. e C.G.I.L.;

RITENUTO di procedere all'intervento di riorganizzazione in argomento;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità,

DELIBERA

1. E' costituita, quale struttura stabile di livello inferiore ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, una struttura di supporto all'attività del Direttore regionale a speciale incarico di cui all'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, nominato con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 4265; alla struttura sono attribuite le seguenti competenze:

- a) garantire il necessario supporto di segreteria all'attività del Direttore regionale a speciale incarico;
- b) redigere la documentazione e gli atti necessari all'attività de quo;
- c) assicurare un efficiente collegamento con le strutture e gli Uffici regionali;
- d) assicurare le relazioni con l'esterno.

La struttura ha una dotazione organica di un segretario e di un coadiutore ed è posta alle dirette dipendenze del Direttore regionale medesimo, presso il quale ha la propria sede.

2. Per le motivazioni di cui in premessa e di cui al punto 1, all'allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, la parte relativa alla Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale è sostituita da quella di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

3. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

Modificazioni all'allegato «B» alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa – legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001» come successivamente modificato ed integrato

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	
Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale	Servizio degli affari della Presidenza	Ufficio per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	2
		Coadiutore	1		
	Servizio affari generali	Ufficio informazioni di Tolmezzo	Segretario		
		Struttura del protocollo, classificazione ed archiviazione	Coadiutore	Coadiutore	3
				Commesso	1
Direttore regionale con incarico per speciali servizi ex art. 249, comma 2, L.R. 7/1988 attribuito con D.G.R. 4265/2001		Struttura di supporto al Direttore con incarico per speciali servizi		Segretario	1
				Coadiutore	1

VISTO:IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 99.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Servizio delle attività ricreative e sportive.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la nota 20 dicembre 2001, n. 3801/Risp-V, con la quale il Servizio delle attività ricreative e sportive ha segnalato la necessità di istituire, per ragioni legate ai rapporti con società e federazioni sportive, due recapiti del Servizio medesimo nelle città di Pordenone e di Udine;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 4 gennaio 2002, in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla presente proposta di deliberazione giuntale;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 4 gennaio 2002, n. 391/DOP/26 OS ed esperimento, il 15 gennaio 2002 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P.;

RITENUTO di procedere all'intervento di riorganizzazione in argomento;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono istituiti due recapiti del Servizio delle attività ricreative e sportive rispettivamente nella città di Pordenone ed in quella di Udine.

2. Per quanto disposto dal punto 1, all'allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, all'articolo 141, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Dal Servizio dipendono, inoltre, i recapiti di cui all'allegato B.».

3. Per quanto disposto dal punto 1, all'allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, la parte relativa al Servizio delle attività ricreative e sportive è sostituita da quella di cui dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

4. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione medesima.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

Modificazioni all'allegato «B» alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa – L.R. 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001» come successivamente modificato ed integrato

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)
	Servizio delle attività ricreative e sportive	Recapito del Servizio in Udine Recapito del Servizio in Pordenone		

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2002, n. 100.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Agenzia regionale per l'impiego.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l'articolo 229 della citata legge regionale 7/1988;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTI gli articoli 26, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 e 188 della citata deliberazione 1282/2001;

VISTA la proposta formulata dall'Agenzia regionale per l'impiego con nota 16 agosto 2001, n. 3933-P/ARI/Pers., con la quale sono state richieste modificazioni al livello di coordinamento e alla dotazione organica dell'Ufficio del controllo di gestione, posto alle dirette dipendenze dell'Agenzia, nonché ulteriori modificazioni alle dotazioni organiche dell'Ufficio decentrato di Trieste e dell'Ufficio decentrato di Udine, posti entrambi alle dipendenze del Servizio dei conflitti del lavoro dell'Agenzia medesima;

VISTA l'ulteriore nota dell'Agenzia regionale per l'impiego 17 settembre 2001, n. 4322-P/ARI/Dir., con la quale è stata richiesta una modificazione di carattere tecnico alla declaratoria delle competenze del Servizio affari amministrativi e contabili dell'Agenzia medesima;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 9 ottobre 2001 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della

Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntaletti relativa all'Agenzia regionale per l'impiego;

RITENUTO di condividere i contenuti delle proposte formulate con le suddette note e di procedere, quindi, al conseguente intervento di riorganizzazione afferente l'Agenzia regionale per l'impiego;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 24 ottobre 2001, n. 38238/DOP/27 OS ed esperito, in data 12 novembre 2001 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e C.I.S.A.L. - F.I.A.L.P.;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, all'Allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, nelle parti relative alle strutture interessate, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

2. Per le motivazioni di cui in premessa, all'articolo 192, comma 1, del Capo IV, Titolo I, Parte II, dell'Allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) collabora con il Servizio per il sistema informativo regionale in ordine alle attività di informatizzazione dell'Agenzia e sostiene spese per l'approvvigionamento di attrezzature d'ufficio e di materiali, nonché spese per la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento professionale;».

3. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

Strutture stabili di livello inferiore dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)		
Agenzia regionale per l'impiego		Ufficio del controllo di gestione	Consigliere	Consigliere	1	
				Segretario	1	
	Servizio dei conflitti del lavoro	Ufficio decentrato di Trieste		Consigliere	Consigliere	1
					Segretario	1
					Coadiutore	2
		Ufficio decentrato di Udine		Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	3	
				Coadiutore	1	

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 gennaio 2002, n. 196.

Legge regionale 43/1990. Valutazione di impatto ambientale del progetto delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio Fearul in Comune di San Giorgio di Nogaro. Proponente: Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

VISTA la legge regionale 13/1998 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la propria deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 9 febbraio 2000 da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno è stata depositata l'istanza per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 del progetto in argomento;
- con nota ricevuta in data 18 febbraio 2000 il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno comunica di aver provveduto, in data 9 febbraio 2000, alla pubblicazione sul quotidiano il Gazzettino dell'annuncio di presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio Fearul;
- con nota AMB/3894/V.I.A./76 del 23 febbraio 2000 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 086/Pres. del 16 marzo 2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 29 marzo 2000, sono state individuate quali Autorità interessate il Comune di San Giorgio di Nogaro, il Comune di Carlino, il Comune di Marano Lagunare, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», il Consorzio depurazione e risanamento acque «Bassa Friulana»;
- con nota AMB/7526/00/V.I.A./76 del 7 aprile 2000 sono stati chiesti i pareri alle Autorità predette;

- con nota AMB/5269/00/V.I.A./76 del 9 marzo 2000 sono stati chiesti i pareri collaborativi delle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della sanità e politiche sociali, della viabilità e trasporti, dell'industria;
- con nota AMB/5261/00/V.I.A./76 del 9 marzo 2000 è stata chiesta la collaborazione dell'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia;
- con note interne sono stati chiesti pareri collaborativi ai Servizi interessati della Direzione regionale ambiente;

VISTE le integrazioni apportate dal proponente con nota del 15 giugno 2000 che sono state inviate alle autorità interessate con nota AMB/13402/V.I.A./76 del 21 giugno 2000;

VISTI i pareri pervenuti da parte del Comune di San Giorgio di Nogaro, del Comune di Carlino, della Provincia di Udine, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;

CONSIDERATO che i pareri dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e del Comune di Carlino sono giunti oltre i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990 e pertanto degli stessi non se ne è tenuto conto;

VISTI i pareri pervenuti da parte delle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della viabilità e trasporti, dell'industria, della sanità e delle politiche sociali nonché da parte di Servizi della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la nota AMB/24933/00/V.I.A./76 con la quale viene comunicato al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Assa-Corno che il C.T.R. sezione V integrata V.I.A. nella seduta del 16 ottobre 2000 ha ritenuto necessario, al fine di poter giungere all'espressione definitiva di un parere secondo quanto prevede la normativa V.I.A., che gli elaborati presentati vengano integrati con approfondimenti relativi a dodici tematiche ambientali e progettuali;

VISTE le seguenti note:

- nota ricevuta in data 20 dicembre 2000 con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno chiede una proroga ai termini per la consegna delle integrazioni;
- nota ricevuta in data 7 marzo 2001 con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno comunica la consegna a tempi brevi degli elaborati integrativi;
- nota ricevuta in data 13 aprile 2001 con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno consegna le integrazioni allo studio di impatto ambientale richieste dal C.T.R. sezione V integrata V.I.A. in data 16 ottobre 2000.

- nota ricevuta in data 12 giugno 2001 con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno consegna ulteriori integrazioni allo studio di impatto ambientale relative alla rinaturalizzazione della zona EP;
- nota ricevuta in data 20 settembre 2001 con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno comunica che l'impianto idrovoro necessario a garantire la sicurezza idraulica della zona verrà realizzato lungo il fiume Corno e non lungo l'argine lagunare, venendo meno pertanto la necessità di effettuare la procedura di valutazione d'incidenza relativa ai siti di importanza comunitaria;

VISTI gli ulteriori pareri pervenuti da parte della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della Direzione regionale delle foreste e dei Servizi della Direzione regionale dell'ambiente;

DATO ATTO che l'A.R.P.A. ha collaborato con il Servizio V.I.A. in tutte le fasi istruttorie;

CONSIDERATO che il progetto in argomento ha un livello di approfondimento progettuale che, in considerazione del grado di definizione dei problemi trattati, non va di fatto oltre il livello di preliminare, pur risultando determinati taluni dettagli ed alcune scelte;

VISTO il parere n. 29/04/01 del C.T.R. relativo alla seduta del 5 dicembre 2001, dal quale risulta in particolare che lo studio di impatto ambientale, in seguito alle integrazioni apportate, risulta completo e che in particolare definisce con precisione caratteristiche e funzioni dell'area di rinaturalizzazione perilagunare, affronta il problema della messa in sicurezza idraulica della zona, precisa le modalità per una riduzione della pressione ambientale della zona industriale;

VISTO, dal medesimo parere, che il C.T.R. ha dato parere favorevole in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, con dodici prescrizioni e due raccomandazioni atte a ridurre l'impatto ambientale dell'iniziativa medesima che vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

RITENUTO di condividere le proposte formulate dal C.T.R. con il precitato parere;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 così come modificato ed integrato dall'articolo 23 della legge regionale 3/2001;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente,

all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi della legge regionale 43/1990, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio Fearul in Comune di San Giorgio di Nogaro, proposto dal Con-

sozio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera medesima:

a) *Prescrizioni*

1. andrà realizzata, come da progetto preliminare integrato allo studio d'impatto ambientale, la rinaturalizzazione della zona EP. Nella progettazione definitiva di tale area dovrà essere prevista una scansione temporale delle opere di sistemazione morfologica e di rinaturalizzazione in modo che vi sia uno sviluppo equilibrato e coordinato con le opere di urbanizzazione e di edificazione industriale, al fine di garantire una efficace protezione all'ambito lagunare e di ottimizzare, sotto l'aspetto ambientale, il reperimento ed il riporto del materiale. In sede di progettazione definitiva la scelta della vegetazione da utilizzare, il rapporto percentuale tra le cinque unità ambientali (A - B - C - D1 - D2), le modalità e la tempistica di impianto andranno concordate con il Servizio selvicoltura della Direzione regionale delle foreste;
2. il filare alberato previsto lungo il confine nord andrà realizzato come siepe perimetrale utilizzando essenze vegetali autoctone e di varia conformazione, in analogia con gli impianti arborei e arbustivi da realizzarsi nella zona EP, in modo da costituire un reale elemento di separazione ambientale con la zona agricola a nord;
3. i materiali da utilizzare per la sagomatura della zona EP dovranno avere caratteristiche qualitative tali da garantire e favorire lo sviluppo degli ambienti naturali previsti nel progetto preliminare di rinaturalizzazione della zona EP ed in particolare dovrà essere utilizzato nella misura massima possibile lo scotico superficiale del comprensorio Fearul;
4. i materiali da utilizzare per l'innalzamento di quota del comprensorio Fearul e della zona EP dovranno essere quelli definiti nelle «Integrazioni alla relazione» dello studio di impatto ambientale (giugno 2000) al capitolo «Riporto di materiale al fine di innalzare la cassa di colmata» o fanghi di dragaggio lagunare, e garantire che il nuovo suolo che si andrà a formare rispetti i valori di concentrazione limite indicati nella colonna A, relativamente alla zona EP, e nella colonna B, relativamente al rimanente comprensorio Fearul, della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 o ad altra normativa attinente il materiale di dragaggio di corsi d'acqua o di canali lagunari. Le aree innalzate dovranno avere dimensioni tali da non determinare problemi di stabilità e di assetto dei terreni riportati, che non dovranno avere strutture artificiali di contenimento del terreno tra i lotti;

5. tra i materiali da utilizzare andranno privilegiati quelli provenienti da aree limitrofe al comprensorio Fearul ed in particolare dall'ambito lagunare;
6. andrà garantita la sicurezza idraulica dei lotti edificabili tramite la realizzazione delle opere previste nel «Progetto generale definitivo di riassetto idraulico del comprensorio» prima dell'inizio delle edificazioni degli stabilimenti industriali; andrà comunque garantito, in via cautelativa, che le aree non edificate e la zona EP svolgano funzioni di eventuale accumulo idrico, evitando in ogni caso un peggioramento delle condizioni di sicurezza nei confronti di altre aree della zona industriale o di aree agricole limitrofe;
7. tutte le aree di movimentazione e stoccaggio di sostanze liquide o fluide potenzialmente inquinanti dovranno essere impermeabilizzate. I sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche relativi a dette aree, nonché quelli relativi alle coperture pubbliche e private, dovranno essere dotate sia di accorgimenti per la selezione e l'accumulo delle acque di prima pioggia (indicativamente i primi 5 mm), sia di accorgimenti per lo scarico ritardato in fognatura delle acque predette;
8. al fine di ottimizzare la fornitura idrica, di ridurre gli sprechi e i rischi connessi all'eccessiva presenza di pozzi nella zona industriale, andrà realizzato un unico sistema di pozzi consortile per la fornitura idrica del comprensorio Fearul o di altre utenze della zona industriale; sulla base di dimostrate necessità sarà possibile realizzare altri pozzi consortili o convenzionati con il Consorzio stesso per incrementare l'offerta, solo nel caso in cui non risultino disponibili altre fonti di approvvigionamento;
9. andrà realizzato l'acquedotto duale per l'utilizzo delle acque trattate presso l'impianto del Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per tutti gli scopi industriali (raffreddamento, lavaggi, ecc.) che non necessitano di acque potabili o di qualità;
10. il sistema di illuminazione consortile da utilizzare nella zona industriale dovrà garantire una bassa emissione luminosa verso le aree lagunari e risultare comunque schermato dall'area filtro costituita nella zona EP; particolare attenzione andrà posta all'area dello scalo merci dove saranno da preferire, ad alte torri faro, sistemi diffusi di minor altezza;
11. il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate o le eventuali alternative che garantiscano prestazioni ambientali di pari efficacia;
12. il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quanti-

tativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

b) *Raccomandazioni*

1. in considerazione della criticità dei sistemi naturali lagunari e della limitata capacità della fascia verde perilagunare di contenere e compensare gli effetti della zona industriale, atteso in particolare che a priori non risulta possibile conoscere la tipologia degli insediamenti futuri afferenti alla zona in argomento, vengono proposti i seguenti criteri selettivi che potranno essere recepiti e integrati nella inerente strumentazione territoriale:
 - suolo: valutare con particolare attenzione lo stoccaggio e le lavorazioni di sostanze che possono determinare un rischio di contaminazione del suolo;
 - aria: valutare con particolare attenzione gli impianti le cui emissioni abbiano una ricaduta al suolo diretta sull'ambito lagunare o sui boschi planiziali (bosco Sacile, bosco dei Larghi in Comune di Carlino e altri);
 - acqua: ridurre al minimo necessario l'utilizzo di acqua di falda e il numero di perforazioni; incentivare il riutilizzo di acque industriali, evitare l'utilizzo di acque della laguna per usi produttivi; evitare lo scarico diretto di acque in laguna;
 - aspetti esteriori: contenere i volumi all'interno di un involucro schermato dalla vegetazione della fascia perilagunare; evitare illuminazioni dirette verso la laguna, ridurre al minimo i pennacchi di vapore o gas dai punti di emissione;
 - rumore: rispetto del limite di 70 dB(A) sull'argine lagunare;
2. valutare l'opportunità di estendere la fascia perilagunare, anche con diverse caratteristiche morfologiche e naturali, in altri comparti della zona industriale verso sud, al fine di garantire una più estesa protezione del comprensorio Fearul.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 febbraio 2002, n. 267.

Legge regionale 29/1966, articolo 58. Iniziativa LEADER II - Piano di azione locale del G.A.L. «Open LEADER». Presa d'atto delle ulteriori modifiche intervenute al piano finanziario per azioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 del 1° luglio 1994, riguardante l'avvio dell'iniziativa LEADER II;

VISTO l'articolo 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione al Programma LEADER II regionale (d'ora in poi: P.L.R.) approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996;

ATTESO che il P.L.R. è stato successivamente modificato e che le modificazioni sono state approvate dalla Commissione delle Comunità europee con le decisioni C(97) 2461/3 del 6 agosto 1997 e C(99) 940 del 16 aprile 1999;

RICORDATO che delle suddette modificazioni la Giunta regionale ha preso atto con le deliberazioni n. 3500 del 21 novembre 1997 e n. 2558 del 6 agosto 1999;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 903 del 27 marzo 1997 e n. 3488 del 27 novembre 1998, con le quali si prende atto della valutazione dei piani di azione locale (d'ora in poi: P.A.L.) - misura b) del P.L.R. - presentati all'Amministrazione regionale dai gruppi di azione locale (d'ora in poi: G.A.L.) Carnia LEADER, Montagna LEADER ed Open LEADER effettuata dal Comitato regionale di concezione e decisione per LEADER II nella seduta del 10 marzo 1997, e si ammettono a finanziamento i P.A.L. nei limiti dei piani finanziari riportati nelle tabelle alleghe alle medesime deliberazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2806 del 26 settembre 1997 e n. 564 del 26 febbraio 1999, con le quali si approvano gli schemi di accordo tra l'Amministrazione regionale e i G.A.L. relativi alle procedure di monitoraggio, controllo e modificazione dei P.A.L., ai sensi del punto 1.11.1 del P.L.R. - accordo che prevede l'esame e l'approvazione delle variazioni dei P.A.L. da parte del Comitato regionale di concezione e decisione per LEADER II;

RICORDATO che gli accordi sulle procedure di monitoraggio, controllo e modificazione dei P.A.L., sottoscritti dai legali rappresentanti dei G.A.L., sono parte integrante e sostanziale dei provvedimenti di finanziamento dei P.A.L.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2274 del 27 luglio 2000 con la quale si prende atto delle variazioni ai P.A.L. approvate dal Comitato regionale di concezione e decisione per LEADER II;

CONSIDERATO che successivamente alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2274 del 27 luglio 2000 è intervenuta un'ulteriore variazione del

piano finanziario per azioni del P.A.L. di Open LEADER approvata dal Comitato regionale di concezione e decisione con procedura scritta avviata con nota del Presidente del Comitato del 5 dicembre 2001, prot. SASM 5086/3.15.6;

RITENUTO opportuno, a seguito della suddetta variazione, di prendere atto del nuovo piano finanziario per azioni del P.A.L. di Open LEADER;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;
all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto che, a seguito della variazione di cui alle premesse, il piano finanziario per azioni del P.A.L. di Open LEADER è quello riportato nella tabella allegata al presente provvedimento sub A;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

OPEN LEADER - Azioni e relativo costo

AZIONI	COSTO TOTALE		SPESA PUBBLICA							STATO		FONDI PRIVATI	
	L.	€	TOTALE	CONTRIBUTO COMUNITARIO			FSE	STATO	L.	€			
				TOTALE	FEOGA	FESR							
Azione 1.1 Gestione GAL e PAL	L.	573.255.000	L.	573.255.000	L.	257.964.750	L.	85.988.250	L.	85.988.250	L.	315.290.250	L.
	€	296.061,50	€	296.061,50	€	133.227,67	€	44.409,22	€	44.409,22	€	162.833,82	€
Azione 1.2 Consulenze e monitoraggio	L.	25.745.000	L.	25.745.000	L.	11.585.250	L.	3.861.750	L.	3.861.750	L.	14.159.750	L.
	€	13.296,18	€	13.296,18	€	5.983,28	€	1.994,43	€	1.994,43	€	7.312,90	€
Azione 1.3 Animazione	L.	140.300.000	L.	140.300.000	L.	63.135.000	L.	21.045.000	L.	21.045.000	L.	77.165.000	L.
	€	72.458,90	€	72.458,90	€	32.606,51	€	10.868,84	€	10.868,84	€	39.852,40	€
Azione 2.1 Servizi per le nuove imprese - FEOGA	L.	1.243.066.666	L.	841.566.666	L.	378.705.000	L.	378.705.000	L.		L.	462.861.666	L.
	€	641.990,36	€	434.632,91	€	195.584,81	€	195.584,81	€		€	239.048,10	€
Azione 2.1 Servizi per le nuove imprese - FESR	L.	1.936.900.000	L.	966.900.000	L.	435.105.000	L.	435.105.000	L.		L.	531.795.000	L.
	€	1.000.325,37	€	499.362,18	€	224.712,98	€	224.712,98	€		€	274.649,20	€
Azione 2.2 Incentivi ai giovani imprenditori - FEOGA	L.		L.		L.		L.		L.		L.		L.
	€		€		€		€		€		€		€
Azione 2.2 Incentivi ai giovani imprenditori - FESR	L.	752.200.000	L.	426.900.000	L.	192.105.000	L.	192.105.000	L.		L.	234.795.000	L.
	€	388.478,88	€	220.475,45	€	99.213,95	€	99.213,95	€		€	121.261,50	€
Azione 2.3 Servizi informatici turistici	L.	320.000.000	L.	280.000.000	L.	126.000.000	L.	126.000.000	L.		L.	154.000.000	L.
	€	165.266,21	€	144.607,93	€	65.073,57	€	65.073,57	€		€	79.534,36	€
Azione 2.4 Marchio area	L.		L.		L.		L.		L.		L.		L.
	€		€		€		€		€		€		€
Azione 3.1 Organizzazione, animazione e commercializzazione del turismo	L.	1.200.000.000	L.	900.000.000	L.	405.000.000	L.	405.000.000	L.		L.	495.000.000	L.
	€	619.748,28	€	464.811,21	€	209.165,04	€	209.165,04	€		€	255.646,17	€
Azione 3.2 Mobilità turistica	L.	898.640.000	L.	728.640.000	L.	327.888.000	L.	327.888.000	L.		L.	400.752.000	L.
	€	464.108,83	€	376.311,15	€	169.340,02	€	169.340,02	€		€	206.971,14	€
Azione 4.1 Soggiorni e itinerari didattici	L.	215.693.334	L.	215.693.334	L.	97.062.000	L.	96.357.000	L.	705.000	L.	118.631.334	L.
	€	111.396,31	€	111.396,31	€	50.128,34	€	49.764,24	€	364,1	€	61.267,97	€
TOTALE PIANO	L.	7.305.800.000	L.	5.099.000.000	L.	2.294.550.000	L.	1.693.350.000	L.	111.600.000	L.	2.804.450.000	L.
	€	3.773.130,81	€	2.633.413,73	€	1.185.036,18	€	874.542,29	€	57.636,59	€	1.448.377,55	€
						252.857,30						1.139.717,08	

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 febbraio 2002, n. 269.

D.G.R. 80/2002 - RECE 1260/1999, articolo 20.
Iniziativa comunitaria LEADER+ - Costituzione del Comitato di sorveglianza. Modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, che prevede l'iniziativa comunitaria LEADER per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 18 maggio 2000, riguardante l'avvio dell'iniziativa comunitaria denominata «LEADER+»;

VISTO l'articolo 7, commi 91 e 92, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'iniziativa comunitaria LEADER+;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3433 del 10 novembre 2000, con la quale si approva il Programma LEADER+ regionale e si autorizza la trasmissione dello stesso al Ministero per le politiche agricole e forestali per il successivo inoltro alla Commissione europea;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 novembre 2001, C(2001) 3563, con la quale è approvato il Programma LEADER+ regionale nella versione che comprende le modificazioni e integrazioni intervenute nella fase di esame negoziale del programma stesso da parte dei servizi della Commissione e della competente struttura regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4291 del 19 dicembre 2001, con la quale si approva la versione finale del suddetto Programma;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 22 gennaio 2002, con la quale si provvede a costituire il Comitato di sorveglianza del Programma LEADER+ regionale;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'1 febbraio 2002, prot. n. 577, con la quale si designano nuovi rappresentanti del Ministero in seno al Comitato di sorveglianza;

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione dei componenti del Comitato già individuati, con deliberazione n. 80 del 22 gennaio 2002, in rappresentanza del suddetto Ministero;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;
all'unanimità,

DELIBERA

- di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 22 gennaio 2002, sostituendo i nominativi dei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali (dott.ssa Elisabetta Fabi, componente effettivo, e sig.ra Patrizia Colasanti, componente supplente) con i seguenti: dott.ssa Franca Melillo, componente effettivo; p.a. Pier Paola Minnaja, componente supplente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 4 società cooperative all'albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 18 dicembre 2001, sono state iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali le sotto elencate società cooperative:

Sezione A (cooperative che svolgono la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):

1. «Thiel Cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede a Gorizia;
2. «Cooperativa sociale l'Abete Bianco - società cooperativa a r.l.», con sede in Montereale Valcellina;
3. «Tangram Piccola Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cividale del Friuli.

Sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate):

1. «Thiel Cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Gorizia;
2. «Società Cooperativa Villaggio Globale sociale a r.l.», con sede in Udine.

Iscrizione di 21 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 5 febbraio 2002, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Cooperativa sociale l'Abete Bianco - società cooperativa a r.l.», con sede in Montereale Valcellina;

2. «Tangram Piccola Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cividale del Friuli;

3. «La Mela.Com. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

4. «Falcet e Roncee Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Campoformido;

5. «Albatros società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Trieste;

6. «Corollar Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Tramonti di Sotto;

7. «Delta Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Aviano;

8. «Eden Green Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Santa Maria la Longa;

9. «(E) Labor Group Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

10. «Eurocoop - S.c.a r.l.», con sede in Pasiano di Pordenone;

11. «Finarve società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

12. «Indar-Formazione e Sviluppo - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

13. «Nabilcoop Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Chions;

14. «R.C.F. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

15. «Salima Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli;

16. «Società cooperativa Villaggio Globale sociale a r.l.», con sede in Tavagnacco;

17. «Thiel Cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Gorizia;

18. «Wid Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Udine.

Sezioni miste:

1. «Dob Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Doberdò del Lago;

2. «Gigante società cooperativa a r.l.», con sede in Mortegliano;

3. «Agape Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Cooperativa sociale l' Abete bianco - società cooperativa a r.l.», con sede in Montereale Valcellina;

2. «Tangram Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cividale del Friuli;

3. «Società cooperativa Villaggio Globale sociale a r.l.», con sede in Udine;

4. «Thiel Cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Gorizia.

Cancellazione di 31 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile dell' 11 febbraio 2002, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative.

Sezione produzione e lavoro:

1. «Ifor - società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

2. «Securety & Service società cooperativa a r.l.», con sede in Tavagnacco;

3. «Studio P 77 - società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

4. «Prometeo - società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone;

5. «Cooperativa Tagliamento - società cooperativa a r.l.», con sede in San Daniele del Friuli;

6. «Nuova Cooperativa Costruzioni - società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone;

7. «C.S.A. - società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;

8. «La Valle - società cooperativa a r.l.», con sede in Comeglians;

9. «Impegno sociale - società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

10. «Cooplegno Valli del Torre - società cooperativa a r.l.», con sede in Magnano in Riviera;

11. «C.L.A.P. - Cooperativa lavorazioni artigiane Paularo - società cooperativa a r.l.», con sede in Paularo.

Sezione edilizia:

1. «Residenza Azzurro - società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

2. «Liut Coop Fiume Veneto - società cooperativa a r.l.», con sede in Fiume Veneto;

3. «Cooperativa Edilizia Azzurro - società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

4. «Nuova Lignano Seconda - società cooperativa a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro;

5. «Edilizia Primavera Palmanova - società cooperativa a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli;

6. «Proprietari Riparazioni e Costruzioni Pontebba - società cooperativa a r.l.», con sede in Pontebba;

7. «Edilizia società cooperativa a r.l.», con sede in Udine.

Sezione miste:

1. «Intermag - società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
2. «Nadiza - società cooperativa a r.l.», con sede in Cividale del Friuli;
3. «Raunis - società cooperativa a r.l.», con sede in Chiusaforte;
4. «Ricerca educativa - società cooperativa a r.l.», con sede in Tolmezzo.

Sezione agricoltura:

1. «Latteria Sociale Turnaria di San Leonardo - società cooperativa a r.l.», con sede in San Leonardo del Friuli;
2. «Bernadia - società cooperativa a r.l.», con sede in Nimis;
3. «Latteria Sociale di Risano - società cooperativa a r.l.», con sede in Pavia di Udine;
4. «Cooperativa Agricola S. Andrea - società cooperativa a r.l.», con sede in Bicinicco;
5. «Latteria Sociale Cooperativa di Travesio Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Travesio;
6. «Latteria Sociale di Pozzecco - società cooperativa a r.l.», con sede in Bertiole;
7. «Cooperativa Agricola S. Bartolomeo - società cooperativa a r.l.», con sede in Trasaghis;
8. «Cooperativa Zootecnica del Sandanielese - società cooperativa a r.l.», con sede in Ragogna;
9. «Carni Nord Est - società cooperativa a r.l.», con sede in Udine.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 114 del 13 dicembre 2001 il Comune di Cordenons ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, modificata in seguito al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante medesima e prendendo atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Erto.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 28 novembre 2001, il Comune di Erto ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Erto, ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Casso.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 28 novembre 2001, il Comune di Erto e Casso ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Casso, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di San Martino.

Con deliberazione consiliare n. 34 del 28 novembre 2001, il Comune di Erto e Casso ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di San Martino, ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pocenia. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 6 del 21 gennaio 2002 il Comune di Pocenia ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 8 dell'11 gennaio 2002 il Comune di San Quirino ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 dell'11 gennaio 2002 il Comune di San Quirino ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA'
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istituzione della sessione d'esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2002. Delibera del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» 1 febbraio 2002, n. 045 avente efficacia estesa a tutto il Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni, con particolare riferimento al Capo VII, concernente la normativa per il conseguimento della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

VISTO l'articolo 14, lettera q) della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che demanda alle UU.SS.LL. gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettante al Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 sulla disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO che all'Azienda per Servizi Sanitari regionali n. 1 «Triestina» compete in ambito regionale e relativamente alla materia oggetto del presente provvedimento, ai sensi del D.M. 14 maggio 1971, l'adempimento degli atti istruttori per l'indizione della sessione degli esami annuali ai fini del conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici;

ATTESO che con nota prot. n. 21628/SAI.10.2 (SAL.P.), la Direzione regionale della sanità ha invitato l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» ad indire la sessione d'esami per l'anno 2002, per il conseguimento del suddetto certificato;

SU PROPOSTA del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, i cui uffici hanno istruito la pratica;

SENTITO il parere favorevole del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

DELIBERA

- di indire una sessione di esami per l'anno 2002 per il conseguimento del certificato d'idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici;

- di assumere, in materia, competenza regionale, in quanto con D.M. 4 maggio 1971, la città di Trieste è stata individuata quale sede regionale per gli esami predetti.

Il presente provvedimento oltre alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione avrà la maggior diffusione possibile in ambito regionale con comunicati stampa da inviare ai più diffusi periodici locali e notiziari radio, nonché agli uffici del lavoro ed alle associazioni industriali regionali.

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2002 al legale rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia di residenza.

Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che abbiano compiuto 18 anni e siano in possesso del diploma di scuola dell'obbligo.

La domanda deve essere redatta in carta semplice e contenere la dicitura: «Il sottoscritto, valendosi delle dis-

posizioni di cui all'articolo 2 della legge 15/1968 e successive modificazioni in materia di autocertificazione, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del C.P. dichiara, sotto la propria personale responsabilità»:

- 1) dati personali (nome, cognome, residenza);
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) titolo di studio;
- 4) dichiarazione d'inesistenza di condanne penali a proprio carico;
- 5) i gas per i quali si richiede l'abilitazione;
- 6) due fotografie, di data recente, firmate sul retro.

Inoltre, deve essere allegato un certificato, in bollo, rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari o da un medico militare, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:

- a) non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
- b) non presenta segni d'intossicazione alcolica e da sostanza stupefacenti;
- c) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- d) possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purchè da un occhio non inferiore a 5/10.

Il programma di esami, approvato con D.M. 9 maggio 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali.

Le prove pratiche hanno per oggetto:

- a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonchè il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l'abilitazione;
- b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l'utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);
- c) l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le prove orali riguardano:

- a) nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale di gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante l'utilizzo del gas stesso; sull'azione tossica di questo; sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza;

- b) la conoscenza del Regolamento dei gas approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, modificato con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, in particolare del titolo secondo.

Sarà data tempestiva comunicazione agli interessati del giorno d'inizio degli esami alla residenza indicata nella domanda, o all'Azienda tramite la quale è stata inoltrata l'istanza. In caso di cambiamento di residenza non debitamente comunicato, l'ufficio non risponderà della mancata convocazione.

Il presente decreto non comporta impegni di spesa e diviene esecutivo dalla data di affissione all'albo aziendale.

Il Direttore generale:
dott. Franco Zigrino

Articolo 8, comma 10 del D.P.R. 271/2000. Pubblicazione delle graduatorie, per le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, valevoli per l'anno 2002, dei medici specialisti ambulatoriali che aspirano a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, come sostituti, o incaricati a tempo determinato, ai sensi del «Protocollo aggiuntivo» di cui all'«Allegato 1» del D.P.R. 271/2000.

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271. Regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni.

Graduatoria dei medici aspiranti a ricoprire incarichi di sostituzione o incarichi a tempo determinato nella specialistica ambulatoriale anno 2002 - Provincia di Trieste

<i>Angiologia</i>	<i>Punti</i>
1. Namdarian Hossein	5,00
<i>Cardiologia</i>	
1. Cuzzato Anna Linda	13,90
2. Grande Eliana	7,70
3. Cherubini Antonella	7,20
4. Gabrielli Daniele	6,00
<i>Chirurgia generale</i>	
1. Scevola Laura	16,80
2. Sinconi Alessandro	11,60
3. Della Corte Silvia	10,20
4. Simeth Catrin	9,30
5. Danek Ruggero	9,00

<i>Chirurgia plastica</i>		<i>Medicina del lavoro</i>	
1. Costantino Davide	9,10	1. Cova Fulvio	30,50
<i>Dermatologia</i>		2. Lavrino Fernando	3,80
1. Kokelj Franco	27,80	<i>Medicina legale</i>	
2. Briscik Erika	22,60	1. Lesti Mauro	21,10
3. Pauluzzi Paolo	21,80	2. Bernasconi Paola	10,50
4. Salvador Liliana Manuela	20,00	3. Serio Antonia Giuseppa	5,60
5. Perkan Valentina laurea 16.3.1989	13,50	4. Crescini Stefano	5,00
6. Sartori Paola laurea 12.3.1991	13,50	5. Bartilomo Tommaso	3,00
7. Sclaunich Sofia	12,90	<i>Medicina dello sport</i>	
8. Plozzer Carmela	12,70	1. Crocetti Giorgio	12,30
9. Mattighello Paolo	10,50	2. Palombella Osvaldo	9,10
10. Vidimari Patrizia laurea 18.7.1991	9,20	3. Benedetti Marinella	8,70
11. Cattonar Patrizia laurea 29.10.1993	9,20	4. Crocioli Salvatore	6,70
12. Tripoli Marco	9,00	5. Lo Presti Lucia	5,10
13. Doria Andrea	8,10	<i>Nefrologia</i>	
14. Cassin Paola	8,00	1. Ciranna Graziano Giuseppe Dante	6,80
15. Gatti Alessandro	7,50	<i>Neuropsichiatria infantile</i>	
16. Boccucci Nicola laurea 31.3.1994	5,00	1. Cerquoni Marina	18,40
17. Finizio Luca laurea 24.7.1996	5,00	2. Devescovi Raffaella	7,30
<i>Diabetologia</i>		<i>Neurologia</i>	
1. Dapas Francesco	26,30	1. Pol Gabriella	10,40
<i>Endocrinologia</i>		2. Mesiano Tiziana	9,20
1. Dapas Francesco	20,50	3. Ros Silvia	6,80
2. Riosa Marina	12,40	4. Vitrani Barbara	6,30
<i>Fisiochinesiterapia</i>		<i>Oculistica</i>	
1. Vorini Donatella	18,80	1. Baccara Fabio	23,00
2. Luchi Mariateresa	14,80	2. Longo Maurizio	18,30
3. Tamaro Paolo	12,60	3. Crocè Maristella	18,00
<i>Gastroenterologia</i>		4. Degrassi Marco	17,90
1. De Cesare Cristina Maria	6,80	5. Lovisato Andrea	17,00
<i>Geriatrics</i>		6. Gios Gtefano laurea 12.3.1986	16,40
1. Vazzas Cristina	20,10	7. Iustulin Daniele laurea 9.11.1998	16,40
<i>Igiene e medicina preventiva</i>		8. Sabella Raffaele	15,90
1. Capozzi Pasquale	6,80	9. Palomba Maria Antonietta	15,20
		10. Solimano Nicolò	14,60
		11. Ramovecchi Paola	14,00
		12. Della Rupe Pierpaolo	13,20

13. Parentin Fulvio	12,80	2. Lenghi Pierfrancesco	13,40
14. Valdi Franco	12,60	3. Mellini Giulio	10,20
15. Bergamini Luca laurea 13.7.1992	10,70	4. Demitri Silvio	6,80
16. Botteri Elena laurea 10.3.1993	10,70	5. Gulli Stefano	6,40
17. Grassi Carla	10,40	6. Pellaschiar Luca	5,10
18. Scuderi Bruno	9,30	<i>Ostetricia e ginecologia</i>	
19. Vattovani Odilla	9,20	1. Toffoletti Franco Giovanni	22,60
20. Cernobori Rita	8,50	2. Corazza Nicoletta	21,20
21. Da Pozzo Stefano laurea 15.11.1985	8,00	3. Azzaroni Luisa	20,00
22. Pedio Marcella laurea 4.10.1995	8,00	4. Visintini Fabia	19,00
23. Gioulis Diana	6,80	5. Carbonara Teresa Antonia	17,70
24. Coslovich Anna	6,00	6. Gallucci Sandro	17,10
25. Michieli Cinzia	5,10	7. Lui Alessandra laurea 10.7.1989	15,30
26. Panetta Paolo	5,00	8. Muggia Michela laurea 30.10.1989	15,30
27. Conforto Eugenio	4,40	9. Leita Mariasilvia	13,50
<i>Odontoiatria</i>		10. Abrami Rossana	11,10
1. Castronovo Gaetano	25,60	11. Muggia Fabio	8,40
2. Bossi Dario	22,40	12. Nigro Raffaele	7,30
3. Giraldi Elisabetta	21,20	13. Bortolini Verena	7,10
4. Kratter Nicoletta	20,40	14. Lenardon Patrizia	7,00
5. Angioi Gabriella	20,00	15. Rigano Marcello laurea 28.10.1993	6,80
6. Chirico Jorge Gerardo laurea 17.3.1983	18,80	16. De Santo Davide laurea 14.4.1994	6,80
7. Stener Marco laurea 21.6.1986	18,80	17. La Rosa Annalisa laurea 10.7.1995	6,80
8. Cecchi Vanda	17,60	18. Tinelli Andrea laurea 30.7.1996	6,80
9. Ruggiero Marco	17,30	19. D'Angelo Angelo	5,00
10. Bergamini Barbara	16,70	<i>Otorinolaringoiatria</i>	
11. Travaglini Bruno	16,50	1. Abossida Antonio	17,00
12. Miani Stefano	15,50	2. Tattoni Paolo	13,90
13. Di Michele Antonella	7,80	3. Rigo Stefano	9,90
14. Dreossi Emanuela	4,90	4. Romano Francesca	9,00
15. Trombetta Damiano	2,40	5. Ferranti Salvatore	6,80
16. Cattonar Sergio	1,80	6. Zarcone Oscar	5,00
<i>Oncologia</i>		7. Lombardo Mattia Adriano	4,00
1. Muggia Michela	6,10	<i>Patologia Clinica</i>	
<i>Ortopedia</i>		1. Snidero Carlo	3,10
1. Angiolini Dario	30,20		

<i>Pediatria</i>		11. Doria Andrea	8,10
1. Riosa Rita	14,70	12. Cassin Paola	8,00
2. Giorgi Rita	8,50	13. Sartori Paola	7,70
3. Malorgio Cristiana	5,10	14. Gatti Alessandro	7,50
4. Rundo Rita	3,00	15. Boccucci Nicola laurea 31.3.1994	5,00
<i>Pneumologia</i>		16. Finizio Luca laurea 24.7.1996	5,00
1. Ukmar Radoslavo escluso ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera a), D.P.R. 271/2000		<i>Diabetologia</i>	
<i>Reumatologia</i>		1. Dapas Francesco	26,30
1. Salvati Giampiero	5,00	<i>Endocrinologia</i>	
2. Cataldi Vittorio	3,00	1. Favero Pierangelo	21,00
<i>Urologia</i>		2. Dapas Francesco	20,50
1. Milocani Maria Luisa	12,20	3. Riosa Marina	12,40
2. Maganja Cristiana	6,20	4. Pagano Claudio	10,30
3. Gatto Massimo escluso ai sensi dell'articolo 8, comma 4, D.P.R. 271/2000		<i>Fisiocinesiterapia</i>	
Graduatoria dei medici aspiranti a ricoprire incarichi di sostituzione o incarichi a tempo determinato nella specialistica ambulatoriale anno 2002 - Provincia di Gorizia		1. Vorini Donatella	18,80
<i>Cardiologia</i>		<i>Igiene e medicina preventiva</i>	
	<i>Punti</i>	1. Capozzi Pasquale	6,80
1. Vitiello Giuseppe	14,60	2. Ocera Maura	3,80
2. Cuzzato Anna Linda	13,90	<i>Medicina dello sport</i>	
3. Grande Eliana	7,70	1. Benedetti Marinella	8,70
4. Cherubini Antonella	7,20	2. Crocioli Salvatore	6,70
<i>Chirurgia generale</i>		Lugli Alberto nulla ai sensi comma 1, articolo 8, D.P.R. 270/00 (fuori termine 13/2)	
1. Della Corte Silvia	10,20	<i>Medicina del lavoro</i>	
<i>Dermatologia</i>		1. Cova Fulvio	30,50
1. Briscik Erika	22,60	<i>Medicina legale</i>	
2. Salvador Liliana	20,00	1. Bernasconi Paola	10,50
3. Perkan Valentina	13,50	2. Ragni Grazia	6,30
4. Sclaunich Sofia	12,90	3. Serio Antonia	5,60
5. Plozzer Carmela	12,70	<i>Neurologia</i>	
6. Zara Patrizia	12,30	1. Mesiano Tiziana	14,00
7. Mattighello Paolo	10,50	2. Ros Silvia	6,80
8. Vidimari Patrizia	9,30	<i>Oculistica</i>	
9. Cattonar Patrizia	9,20	1. Bianco Angelo	21,20
10. Tripoli Marco	9,00	2. Paoli Daniela laurea 11.3.1982	18,00

3. Crocè Maristella laurea 27.10.1987	18,00	9. Iacumin Franco	14,00
4. Degrassi Marco	17,90	10. Faifer Alessandro	12,90
5. Gios Stefano	17,60	11. Di Michele Antonella	7,80
6. Lovisato Andrea	17,00	12. Dreossi Emanuela	4,90
7. Iustulin Daniele	16,40		
8. Sabella Raffaele	15,90	<i>Oncologia</i>	
9. Balsamo Maria laurea 7.11.1988	15,20	1. Muggia Michela	6,10
10. Palomba Maria Antonietta laurea 27.2.1990	15,20		
11. Solimano Nicolò	14,60	<i>Ortopedia</i>	
12. Ramovecchi Paola	14,00	1. Bardi Costantino	8,10
13. Della Rupe Pierpaolo	13,20	2. Demitri Silvio	6,80
14. Bergamini Luca laurea 13.7.1992	10,70	3. Gulli Stefano	6,40
15. Botteri Elena laurea 10.3.1993	10,70	3. Pellaschiar Luca	5,10
16. Grassi Carla	10,40		
17. Vattovani Odilla	9,20	<i>Ostetricia e ginecologia</i>	
18. Cernobori Rita	8,50	1. Toffoletti Franco	22,60
19. Basile Enzo Renato	8,10	2. Carbonara Teresa	17,70
20. Da Pozzo Stefano laurea 15.11.1985	8,00	3. Lui Alessandra laurea 10.7.1989	15,30
21. Pedio Marcella laurea 27.6.1996	8,00	4. Muggia Michela laurea 30.10.1989	15,30
22. Gioulis Diana laurea 3.10.1996	6,80	5. Alessio Giovanni	14,20
23. Pirracchio Angelo laurea 15.10.1996	6,80	6. Abrami Rossana	11,10
24. Coslovich Anna	6,00	7. Muggia Fabio	8,40
25. Cipriani Vincenzo	5,60	8. Nigro Raffaele	7,30
26. Michieli Cinzia	5,10	9. Bortolini Verena	7,10
27. Panetta Paolo	5,00	10. Lenardon Patrizia	7,00
		11. Annese Alberto	5,00
<i>Odontoiatria</i>		<i>Otorinolaringoiatria</i>	
1. Castronovo Gaetano	25,60	1. Abossida Antonio	17,00
2. Bossi Dario	22,40	2. De Santis Emilia	9,20
3. Giraldi Elisabetta	21,20	3. Romano Francesca	9,00
4. Cecchi Vanda	17,60	4. Zarcone Oscar laurea 4.10.1995	5,00
5. Bergamini Barbara	16,70	5. Bregant Massimo laurea 29.4.1996	5,00
6. Travaglini Bruno	16,50	6. Lombardo Mattia Adriano	4,00
7. Miani Stefano	15,50		
8. Castronovo Antonio	15,10	<i>Patologia Clinica</i>	
		1. Frigo Maria Rosa	5,20
		2. Snidero Carlo	3,10
		<i>Pediatria</i>	
		1. Malorgio Cristiana	5,10

<i>Reumatologia</i>		13. Cassin Paola	8,00
1. Salvati Giampiero	5,00	14. Gatti Alessandro	7,50
2. Cataldi Vittorio	3,10	15. Piazzolla Luigi	6,30
<i>Urologia</i>		16. Boccucci Nicola laurea 31.3.1994	5,00
1. Maganja Cristiana	6,20	17. Finizio Luca laurea 24.7.1996	5,00
Graduatoria dei medici aspiranti a ricoprire incarichi di sostituzione o incarichi a tempo determinato nella specialistica ambulatoriale anno 2002 - Provincia di Udine			
<i>Allergologia</i>		<i>Punti</i>	
1. Cancian Mauro	5,00	<i>Diabetologia</i>	
<i>Cardiologia</i>		1. Dapas Francesco	26,30
1. Adragna Vincenzo Giuseppe	18,90	2. Mainardis Maria	10,40
2. Vitiello Giuseppe	14,60	3. Vergoni Adriano	5,60
3. Cuzzato Anna Linda	13,90	<i>Endocrinologia</i>	
4. Zottarel Gabriella	11,80	1. Favero Pierangelo	21,00
5. Mascitelli Luca	11,70	2. Dapas Francesco	20,50
6. Picco Francesca	10,20	3. Mainardis Maria	10,40
7. Bertucci Francesco	9,20	4. Englaro Piera	7,60
8. Grande Eliana	7,70	<i>Fisiochinesiterapia</i>	
9. Cherubini Antonella	7,20	1. Vorini Donatella	18,80
<i>Chirurgia generale</i>		2. Lo Baido Adelaide	12,00
1. Sinconi Alessandro	11,60	3. Galimi Giovanni	7,40
2. Della Corte Silvia	10,2	<i>Gastroenterologia</i>	
3. Dri Cinzia	9,40	1. Camellini Lorenzo	8,60
4. Sepe Dario	6,80	2. De Cesare Cristina Maria	6,80
<i>Dermatologia</i>		3. Molaro Mariella	5,00
1. Salvador Liliana	20,00	<i>Geriatrics</i>	
2. Gallimberti Annamaria	13,70	1. Benedetti Giacomo	3,80
3. Perkan Valentina	13,50	<i>Medicina interna</i>	
4. Melchiorre Manola	13,00	1. Di Fonzo Giancarlo	4,80
5. Sclaunich Sofia	12,90	<i>Medicina del lavoro</i>	
6. Plozzer Carmela	12,70	1. Cova Fulvio	30,50
7. Zara Patrizia	12,30	2. Bosco Alessandra	8,00
8. Sartori Paola	11,40	3. Totis Maurizio	6,20
9. Mattighello Paolo	10,50	<i>Medicina dello sport</i>	
10. Cattonar Patrizia	9,20	1. Crocetti Giorgio	12,30
11. Tripoli Marco	9,00	2. Brusomini Augusto	11,60
12. Doria Andrea	8,10	3. Nazzi Sergio	9,30
		4. Viel Mirella	8,80
		5. Mascitelli Luca	8,00

<i>Medicina legale</i>		24. Cernobori Rita	8,50
1. Bernasconi Paola	10,50	25. Pedio Marcella	8,00
2. Sepe Dario	6,80	26. Di Caro Francesco	7,70
3. Stiore Francesca	6,10	27. Ridola Elena	6,80
4. Serio Antonia Giuseppa	5,60	laurea 19.7.1985	
5. Ruggia Nicola	5,00	28. Basile Enzo Renato	6,80
6. Simone Claudio	4,20	laurea 23.3.1991	
<i>Neurologia</i>		29. Santino Giuseppe	6,80
1. Nonino Francesco	14,60	laurea 11.7.1991	
2. Mesiano Tiziana	9,20	30. Gioulis Diana	6,80
3. Ros Silvia	6,80	laurea 3.10.1996	
4. Cruciatti Barbara	6,10	31. Pirracchio Angelo	6,80
<i>Oculistica</i>		laurea 15.10.1996	
1. Baccara Fabio	23,00	32. Schinelli Giuseppe	6,00
2. Bianco Angelo	21,20	laurea 5.4.1994	
3. Cellini Giovanna	18,50	33. Coslovich Anna	6,00
4. Crocè Maristella	18,00	laurea 7.12.1994	
5. Degrassi Marco	17,90	34. Cipriani Vincenzo	5,60
6. Gios Stefano	17,60	35. Michieli Cinzia	5,10
7. Carbè Vincenzo	17,10	36. Rancitelli Loreta	5,00
8. Lovisato Andrea	17,00	laurea 20.3.1990	
9. Tagliani Laura	16,50	37. Panetta Paolo	5,00
10. Iustulin Daniele	16,40	laurea 7.4.1995	
11. Sabella Raffaele	15,90	<i>Odontoiatria</i>	
12. Balsamo Maria	15,20	1. Castronovo Gaetano	25,60
laurea 7.11.1988		2. Filippi Enrico	21,00
13. Palomba M. Antonietta	15,20	3. Piovesan Viviana	19,30
laurea 27.2.1990		4. Faroni Gian Piero	18,90
14. Solimano Nicolò	14,60	5. Mussari Salvatore	18,70
15. Salvetat Maria Letizia	14,00	6. Sassi Lorenza	18,50
laurea 31.10.1990		7. Pellegrini Eddi	18,40
16. Ramovecchi Paola	14,00	8. Gueli Nicola	17,60
laurea 13.3.1991		laurea 22.3.1983	
17. Della Rupe Pierpaolo	13,20	9. Cecchi Vanda	17,60
18. Driussi Gio Batta	12,80	laurea 23.3.1984	
19. Bergamini Luca	10,70	10. Gerussi Sandro	17,00
laurea 13.7.1992		11. Bergamini Barbara	16,70
20. Botteri Elena	10,70	12. Travaglini Bruno	16,50
laurea 10.3.1993		13. Pagotto Franca	15,90
21. Grassi Carla	10,40	14. Gallì Gaetano	15,80
22. Vattovani Odilla	9,20	15. Miani Stefano	15,50
23. Urso Rosario	8,70	16. Faifer Alessandro	15,40
		17. Castronovo Antonio	15,10
		18. Palmegiano Massimo	14,70

19. Iacumin Franco	14,00	4. Aprilis Maria	18,00
20. Bevilacqua Monica laurea 25.3.1983	13,80	5. Carbonana Teresa	17,70
21. Molaro Maurizio laurea 6.11.1985	13,80	6. Del Pup Lino	16,50
22. Piva Claudio	12,60	7. Albanese Antonio	15,80
23. Ciotola Dario	11,40	8. Lui Alessandra	15,30
24. Eppinger Franco	9,00	9. Alescio Giovanni	14,20
25. Bertoni Elena	8,80	10. Favaro Rosamaria	13,50
26. Elawami Fathe	7,20	11. Maugeri Antonio	12,10
27. Molaro Stefano	5,20	12. Abrami Rossana	11,10
28. Dreossi Emanuela	4,90	13. Favit Roberta	11,00
29. Paiero Filippo	4,10	14. Bortolini Verena	7,10
30. Spitaleri Dario	3,10	15. Lenardon Patrizia	7,00
31. Ronzon Enrico laurea 26.7.1991	3,00	16. Pane Antonina	5,60
32. Spartà Francesco laurea 27.10.1999	3,00	<i>Otorinolaringoiatria</i>	
33. Trombetta Damiano laurea 15.7.1999	1,20	1. Abossida Antonio	17,00
34. Commisso Paolo laurea 22.7.1999	1,20	2. Bonutto Caterina	12,80
35. Tito Rossella laurea 4.11.1999	1,20	3. Quattrone Eura	11,10
Pesenti Giuseppe escluso ai sensi articolo 8, comma 5, lettera a), D.P.R. 271/2000		4. De Santis Emilia	9,40
<i>Oncologia</i>		5. Romano Francesca	9,00
1. Vultaggio Giuseppe Dione	6,00	6. Bertino Giulia	7,40
<i>Ortopedia</i>		7. Ferranti Salvatore	6,80
1. Cavatore Guido	34,50	8. Manfredi Carmine laurea 4.11.1993	5,00
2. Demitri Silvio	6,80	9. Zarcone Oscar laurea 4.10.1995	5,00
3. Gulli Stefano	6,40	10. D'Orlando Elena laurea 4.10.1996	5,00
4. Tancredi Giuseppe	5,60	11. Lombardo Mattia Adriano	4,00
5. Pellaschiar Luca	5,10	12. Longi Giuseppe	3,80
6. Fogolari Giovanni	4,00	<i>Patologia Clinica</i>	
Muni Pietro escluso ai sensi articolo 8, comma 5, lettera a), D.P.R. 271/2000		1. Pastorelli Fulvio	18,00
<i>Ostetricia/ginecologia</i>		2. Frigo Maria Rosa	5,20
1. Toffoletti Franco	22,60	3. Snidero Carlo	3,10
2. Chiarandini Marina	21,20	<i>Pediatria</i>	
3. Fuggetta Giuseppa	18,90	1. Melli Paola	6,80
		2. Malorgio Cristiana	5,10
		<i>Pneumologia</i>	
		1. Milaneschi Rosanna	15,70
		<i>Psichiatria</i>	
		1. Ventre Lorenzo	15,80

<i>Reumatologia</i>		12. Mattighello Paolo	10,50
1. Salvati Giampiero	5,00	13. Coletti Cristina	9,90
2. Cataldi Vittorio	3,10	14. Fadel Adriano	9,80
<i>Urologia</i>		15. Tripoli Marco	9,00
1. Loiero Gaetano U.	13,10	16. Meloni Giancarlo	8,20
2. Descloux Giuseppe	12,10	17. Cassin Paola	8,00
3. Cova Giandavide	9,20	18. Gatti Alessandro	7,50
4. Maganja Cristiana	6,20	19. Mariella Michele	6,70
5. Gatto Massimo	3,00	20. Iannazzone Silvia Saletta	5,90
D'Agostino Diego		21. Vienna Salvatore	5,70
escluso ai sensi articolo 8,		22. Calsolaro Mario	5,60
comma 5, lettera a), D.P.R. 271/2000		23. Boccucci Nicola laurea 31.3.1994	5,00
Graduatoria dei medici aspiranti a ricoprire incarichi di sostituzione o incarichi a tempo determinato nella specialistica ambulatoriale anno 2002 - Provincia di Pordenone		24. Finizio Luca laurea 24.7.1996	5,00
<i>Allergologia</i>		25. Gucciardo Antonio	4,50
	<i>Punti</i>	<i>Endocrinologia</i>	
1. Berardino Loredana	7,60	1. Favero Pierangelo	21,00
2. Cancian Mauro	5,00	2. Mainardis Maria	10,40
<i>Cardiologia</i>		3. Albin Monica	7,10
1. Vitiello Giuseppe	14,60	<i>Foniatra</i>	
2. Cuzzato Anna Linda	13,90	1. Battaglia Daniela	3,80
<i>Chirurgia generale</i>		<i>Gastroenterologia</i>	
1. Neri Giovanna	23,90	1. Camellini Lorenzo	8,90
2. Della Corte Silvia	10,20	2. Molaro Mariella	5,00
3. Scevola Laura	9,20	<i>Geriatra</i>	
<i>Dermatologia</i>		1. Milan Graziella	6,80
1. Salvador Liliana	20,00	<i>Medicina del lavoro</i>	
2. Grosso Gina Anna laurea 15.7.1986	17,60	1. Cova Fulvio	30,50
3. Catalano Paola laurea 13.7.1987	17,60	<i>Medicina dello sport</i>	
4. Puglisi Flavia	16,70	1. Piazza Paolo	16,00
5. Sartori Emma	15,40	2. Nazzi Sergio	9,30
6. Vettorello Angelo Lorenzo	15,10	3. Viel Mirella	8,80
7. Gallimberti Annamaria	13,70	4. Crocioli Salvatore	6,70
8. Sartori Paola	13,50	5. Belfiore Alfonso	4,80
9. Melchiorre Manola	13,00	<i>Medicina legale</i>	
10. Sclaunich Sofia	12,90	1. Bernasconi Paola	10,50
11. Zara Patrizia	12,30	2. Serio Antonia Giuseppa	5,60
		3. Crescini Stefano	5,10

<i>Neurologia</i>		27. Coslovich Anna	6,00
1. Mesiano Tiziana	6,80	28. Michieli Cinzia	5,10
laurea 8.11.1988		29. Panetta Paolo	5,00
2. Ros Silvia	6,80	<i>Odontoiatria</i>	
laurea 25.7.1996		1. Achille Maurilio	24,20
<i>Neuropsichiatria Infantile</i>		2. Filippi Enrico	21,00
1. Rosati Elisabetta	6,80	3. Cecchi Vanda	17,60
<i>Oculistica</i>		4. Santarossa Francesca	17,40
1. Cellini Giovanna	18,50	5. De Stefano Piero	16,80
2. Crocè Maristella	18,00	6. Bergamini Barbara	16,70
3. Gios Stefano	17,60	7. Travaglini Bruno	16,50
4. Iustulin Daniele	16,40	8. Pagotto Franca	15,90
5. Sabella Raffaele	15,90	9. Miani Stefano	15,50
6. Balsamo Maria	15,20	10. Castronovo Antonio	15,10
laurea 7.11.1988		11. Palmegiano Massimo	14,70
7. Palomba Maria Antonietta	15,20	12. Faifer Alessandro	12,90
laurea 27.2.1990		13. Ronzon Enrico	11,70
8. Solimano Nicolò	14,60	14. Della Libera Danilo	11,10
9. Salvetat Maria Letizia	14,00	laurea 13.7.1987	
laurea 31.10.1990		15. Teodoro Paolo	11,10
10. Ramovecchi Paola	14,00	laurea 22.3.1988	
laurea 13.3.1991		16. Teschioni Lorenzo	10,80
11. De Fazi Marco	13,40	17. Antonelli Alberto	8,40
12. Della Rupe Pierpaolo	13,20	18. Dreossi Emanuela	4,90
13. Driussi Giobatta	12,80	19. Fiacca Gianluca	3,60
14. Valdi Franco	12,70	20. Maio Agostino	3,00
15. Bergamini Luca	10,70	laurea 7.11.1991	
laurea 13.7.1992		21. Pirracchio Paolo	3,00
16. Botteri Elena	10,70	laurea 29.10.1998	
laurea 10.3.1993		22. Bomben Igor	2,30
17. Grassi Carla	10,40	23. Trombetta Damiano	1,20
18. Vattovani Odilla	9,20	laurea 15.7.1999	
19. Urso Rosario	8,70	24. Commisso Paolo	1,20
20. Cernobori Rita	8,50	laurea 22.7.1999	
21. Pedio Marcella	8,00	25. Presot Enrica	1,20
22. Lubrano Loris Carlo	7,20	laurea 9.11.2000	
23. Sala Michele	6,80	26. De Nigris Nicola	0,00
laurea 25.7.1988		laurea 18.1.1988	
24. Basile Enzo Renato	6,80	27. Cicchetti Silvio	0,00
laurea 23.3.1991		laurea 2.7.1988	
25. Gioulis Diana	6,80	28. Alosi Sonia	0,00
laurea 3.10.1996		laurea 8.11.2000	
26. Pirracchio Angelo	6,80		
laurea 15.10.1996			

<i>Oncologia</i>	
1. Angelelli Lucia	6,80
2. Vultaggio Giuseppe	6,00

<i>Ortopedia</i>	
1. Cardillo Filippo	4,20

<i>Ostetricia e Ginecologia</i>	
1. Toffoletti Franco	22,60
2. Corazza Nicoletta	21,20
3. Aprilis Maria	18,00
4. Carbonara Teresa	17,70
5. Sergi Costantino	16,80
6. Del Pup Lino	16,50
7. Lui Alessandra	15,30
8. Sisto Rosario	14,30
9. Franzè Alfredo laurea 19.7.1989	14,20
10. Alescio Giovanni laurea 23.10.1990	14,20
11. Favaro Rosamaria	13,50
12. Travisonni Antonio	12,80
13. Marchesan Emanuela	10,20
14. Muggia Fabio	8,40
15. Angoletta Renata	7,60
16. Bortolin Verena	7,10
17. De Matthaeis Rosa	5,00
18. Vergine Antonio Giacomo	3,80

<i>Otorinolaringoiatria</i>	
1. Bonutto Caterina	22,90
2. Sacilotto Claudio	17,30
3. Quattrone Eura	11,10
4. De Santis Emilia	9,10
5. Romano Francesca	9,00
6. D'Orlando Elena	5,00
7. Lombardo Mattia Adriano	4,00
8. Longi Giuseppe laurea 11.11.1994	3,80
9. Cimino Irene laurea 29.3.1996	3,80

<i>Patologia clinica</i>	
1. Frigo Maria Rosa	5,20
2. Snidero Carlo	3,10

<i>Pediatria</i>	
1. Andreello Luisa	13,30
2. Mozzon Giovanna	11,60
3. Malorgio Cristiana	5,10
4. De Zen Lucia	5,00

<i>Pneumologia</i>	
1. Bertocco Elisabetta	10,50

<i>Reumatologia</i>	
1. Pianon Margherita	8,90
2. Corbanese Stefania	6,80
3. Cataldi Vittorio	3,00

<i>Scienza dell'alimentazione e dietologia</i>	
1. Piva Stefano	3,00

<i>Urologia</i>	
1. Loiero Gaetano	13,00
2. Morana Carmelo	7,60

<i>Domande non accolte</i>	
1. Brunettin Giampaolo domanda nulla - articolo 8, comma 5, lettera a), D.P.R. 271/2000	
2. Magaldi Angelantonio idem c.s.	
3. Pighin Antonio idem c.s.	

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 21 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 2.78 del vecchio catastral numero 2637, ora identificato dalla pc. 462/4, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Erika Puntar nata a Trieste il 31 gennaio 1968, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 21 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 21 dicembre 2001

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 14 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Longera con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 23.07 del vecchio catastral numero 800, ora identificato dalla pc. 12/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Maria Merlach in Druscovich nata a Trieste il 9 marzo 1927, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 14 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a

presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scampo di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2001

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina, n. 9/comp/1998. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 14 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Opicina con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 48.93 del vecchio catastral numero 4790, ora identificato dalla pc. 1220, con iscrizione del diritto di proprietà a nome del Comune di Trieste, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 14 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno ac-

quistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° luglio 2002, a scampo di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2001

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina, n. 18/comp/1998. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 21 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Opicina con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare degli immobili contrassegnati dalla frazione di tese quadre 149.03 del vecchio catastale numero 4792, ora identificato dalla pc. 2276 e frazione di tese quadre 58.11 del catastale 4810, ora identificato dalla pc. 252, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Stanislao Malalan nato a Trieste il 31 ottobre 1919, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 21 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2001

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 14 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammara - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 156.25 del vecchio catastal numero 114, ora identificato dalla pc. 734/1, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Luciano Faggini nato a Livorno il 18 maggio 1938, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 14 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a

presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scampo di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2001

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Croce. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 21 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tamaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Santa Croce con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 5.28 del vecchio catastral numero 3310, e dalla pc. 44/4, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Iolanda Antonaz in Tretiach nata a Albona d'Istria il 31 marzo 1937, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 21 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno ac-

quistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scampo di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2001

IL PRESIDENTE: Sammartano

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 24 del 29 gennaio 2002)

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il Provvedimento di data 2 gennaio

2002 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine il giorno 31 dicembre 2001.

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il Provvedimento di data 2 gennaio 2002 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone il giorno 31 dicembre 2001.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 25
del 30 gennaio 2002)*

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 2 gennaio 2002 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia il giorno 31 dicembre 2001.

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 2 gennaio 2002 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste il giorno 31 dicembre 2001.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 31
del 6 febbraio 2002)*

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Incentivi alle imprese nella Regione Friuli-Venezia Giulia - F.R.I.E. (Deliberazione n. 98/2001). Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stata pubblicata la deliberazione di data 15 novembre 2001 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica con la quale si uniformano alla normativa comunitaria, ed in particolare alle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato alle imprese, gli interventi del Fondo di rotazione per le iniziative economiche costituito con la legge n. 908/1955 a favore delle imprese industriali localizzate nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI ARTA TERME
(Udine)

Avviso di gara esperita per l'affidamento in concessione dei servizi termali connessi allo stabilimento termale di proprietà comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Con riferimento al bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi termali connessi allo stabilimento termale di proprietà comunale, prot. 9595 del 2 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2001, nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 21 novembre 2001, sul «Sole 24 Ore» dell'8 novembre 2001, sul «Corriere della Sera» dell'11 novembre 2001, sul «Messaggero Veneto» del 9 novembre 2001 e della richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Europea di data 2 novembre 2001 effettuata tramite fax (pubblicazione n. S213 e S216 del 9 novembre 2001);

preso atto che alla gara hanno partecipato la ditta Wellness Company S.r.l. di Villa Santina (Udine) e la ditta IN.T.TER. S.p.A. di Arta Terme (Udine);

ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1991 e dell'articolo 8, comma 3/5 del decreto legislativo 157/1995,

AVVISA

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 31 gennaio 2002 è stato aggiudicato definitivamente e per la durata di anni 15, dall'1 marzo 2002 al 28 febbraio 2017, l'affidamento in concessione dei servizi termali connessi allo stabilimento termale di proprietà comunale, alla Società IN.T.TER. S.p.A. con sede in Arta Terme, via Radina, n. 1, che ha offerto un unico aumento percentuale del 211,75% sugli importi a base d'asta di euro 36.500 (da indicizzare - articolo 13 del bando) per il canone d'affitto e sull'importo di euro 260.000 per gli investimenti da effettuare nei primi cinque anni.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Raffaello Del Moro

COMUNE DI AVIANO (Pordenone)

Avviso di asta pubblica concernente l'affidamento in gestione dell'area attrezzata nota come «Campo Delta».

1. *Ente procedente:* Comune di Aviano, p.zza Matteotti n. 1, c.a.p. 33081; telefono 0434/666514-520-526-572; telefax 0434/666515.

2. *Oggetto:* possibile affidamento del servizio di gestione dell'area attrezzata/da attrezzare denominata «Area Picnic - Campo Delta»; essa è identificata come foglio 44, mappale 263, 264 per una superficie totale di ha. 109,30; consiste in un'area verde delimitata, munita di servizi e di punti cottura-griglia; è collocata in prossimità del confine con il Comune di Budoia sulla strada c.d. «Pedemontana»; è suscettibile dell'insediamento di strutture ulteriori.

3. *Prestazioni e corrispettivi:* da concordare, e nei contenuti e nelle modalità.

4. *Riferimenti normativi:* R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

5. *Atti precedenti:* la misura indicativa di pubblicità prot. 16852 del 10 agosto 2001 - affissa all'albo pretorio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione - con cui si sono invitati tutti i soggetti in ipotesi interessati a fare delle proposte rispetto alle modalità di gestione dell'area; la proposta di gestione e valorizzazione presentata il 6 novembre prot. 23151 dalla Delta, piccola società cooperativa a r.l.; lo svolgimento-integrazione attuato con nota prot. 889 del 14 gennaio 2002.

6. *Termine:* quanti sono interessati potranno presentare le loro proposte entro il 13 marzo 2002 ore 16.00.

7. *Referente:* Caramaschi dott. Sandro (telefono 0434/666514-520-526); Unità organizzativa competente: Ufficio segreteria - affari generali. Gli atti connessi al presente procedimento potranno esservi visionati e sui medesimi potrà essere esercitato il diritto di accesso.

Aviano, 20 febbraio 2002

IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA:
dott. Sandro Caramaschi

COMUNE DI BUDOIA (Pordenone)

Avviso di gara esperita per l'alienazione di un fabbricato.

Si comunica che è stata aggiudicata provvisoriamente l'alienazione del fabbricato sito in via Stradon, n. 2, al prezzo di euro 107.423,04 pari a lire 208.000.000.

Chiunque volesse presentare un'offerta in aumento di almeno 1/6 sull'importo sopra citato, dovrà farla pervenire in busta chiusa entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

Budoia, 19 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Vanni Quaia

COMUNE DI SAGRADO (Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'appalto della fornitura di arredi per la sede della Protezione Civile di Sagrado.

Sistema di aggiudicazione adottato: asta pubblica - importo a base d'asta euro 10.757,80 (più I.V.A. 20%).

Elenco delle ditte partecipanti:

- Posenato Progress Fornitura di Udine;
- SIMA Forniture di Tai di Cadore (Belluno);
- Codutti S.p.A. di Passons (Udine);
- MAREX S.r.l. di Villa Vicentina (Udine);
- Real S.a.s. di Monfalcone (Gorizia);

- Lay Out S.r.l. di Trieste.

Ditta aggiudicataria e importo: MAREX S.r.l. di Villa Vicentina (Udine) - Importo euro 8.912,75 (più I.V.A. 20%).

IL RESPONSABILE U.O. VIGILANZA:
Rudi Tomasin

ISTITUTO CASA PER ANZIANI
CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di lavanderia esterno.

Ente appaltante: Comune di Cividale del Friuli - Istituzione Casa per Anziani - viale Trieste n. 42 - 33043 Cividale del Friuli (Udine) - telefono 0432/732039- 731048 - telefax 0432/700863.

Oggetto dell'appalto: servizio di lavanderia esterno per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) - importo a base di gara euro 346.136,40 (trecentoquarantaseimila centotrentasei/40) al netto degli oneri I.V.A.

Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto - articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995, con i criteri di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, unicamente al prezzo più basso.

Termine di presentazione delle offerte: 15 aprile 2002 - ore 12.00.

Il Bando di gara ed il capitolato, potrà essere richiesto all'Ufficio amministrativo dell'Istituzione Casa per Anziani - telefono 0432/732039 - 731048 - telefax 0432/700863, negli orari d'ufficio. L'invio a mezzo posta dei documenti potrà essere richiesto previa esibizione della ricevuta del versamento, della somma di euro 8,00 (euro otto/00) sul c/c postale n. 12170338, intestato all'Istituzione Casa per Anziani.

IL DIRETTORE:
dott. Antonio Impegnatiello

PROVINCIA DI TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente avente ad oggetto il complesso delle operazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Ente appaltante: Provincia di Trieste - piazza Vittorio Veneto 4 - telefono 040/37981, fax 0390403798233 - www.provincia.trieste.it.

Categoria e descrizione: Cat. 6 b) - CPC ex 81, 812, 814. Servizio di tesoreria dell'Ente avente ad oggetto il complesso delle operazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Luogo di esecuzione: Trieste.

Requisiti di partecipazione: possono partecipare i soggetti abilitati a svolgere il Servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/2000.

Riferimenti legislativi: decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

Durata del servizio: 1 luglio 2002-31 dicembre 2007.

Termine di ricezione delle domande: 3 aprile 2002.

Le domande vanno inviate alla Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto, n. 4 - 34100 Trieste, Italia.

Requisiti minimi: alla domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana su carta bollata, corredata da fotocopia di valido documento di identità, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente va allegata una dichiarazione resa parimenti dallo stesso che attesti, pena esclusione, quanto segue:

- natura giuridica, denominazione, sede legale. P.I.;
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- titolo specifico che abiliti allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/2000;
- esperienza nell'ultimo quinquennio, in ambito nazionale, di gestione del servizio di tesoreria enti locali, prestato per almeno tre anni;
- presenza, alla data del 31 dicembre 2001 di almeno uno sportello operativo nel Comune di Trieste;
- di essere in regola con la normativa per il collocamento dei disabili;
- che non sussistono a carico del concorrente le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

Criteri di aggiudicazione: licitazione privata con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 23, comma I, lettera b) del decreto legislativo 157/1995, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio massimo attribuibile di 100 punti calcolati in base a: elementi economici: max punti 52; elementi inerenti l'istituto bancario: max punti 38; altri elementi: max punti 10; parametri che verranno meglio specificati nella lettera d'invito.

Informazioni:

- tecniche: telefono 039-040/3798-271-274;
- amministrative: telefono 039-040-3798-549-458-457.

Data invio bando alla CEE: 22 febbraio 2002.

Trieste, 21 febbraio 2002

LA RESPONSABILE DELL'U.O.
CONTRATTI E GARE:
dott.ssa Concetta Dimasi

AUTORITA' DI BACINO

dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione

(legge 18 maggio 1989, n. 183, articolo 12)

VENEZIA

Avviso riguardante l'adozione di misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento.

Per gli adempimenti previsti dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 183/1989, si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 18 dicembre 2001 ha adottato con delibera n. 7 le «misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento».

Il documento sopraccitato con la documentazione relativa, consultabile via Internet (www.adbve.it) unitamente alla delibera, sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto, nonché presso la sede della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino.

Gli uffici delle sopraccitate Amministrazioni presso le quali si potrà prendere visione e consultare il progetto sotto i sottoelencati:

- 1) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
 - Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale dell'ambiente - via Giulia 75/1 - 34126 Trieste
 - Ufficio competente: Servizio dell'idraulica
 - Nome del Funzionario incaricato del procedimento: Ing. Roberto Schak (telefono 040 3774168)
 - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00
- 2) Regione Veneto
 - Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, calle Priuli - 30121 Venezia

- Nome del Funzionario incaricato del procedimento: Ing. Luigi Fortunato (telefono 041 2792772 -2792357)

- Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

- 3) Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

- Ufficio competente: Ufficio piani e programmi - Dorsoduro 3593 - 30123 Venezia

- Nome del Funzionario incaricato del procedimento:

Dott. Salvatore di Girolamo (telefono 041 714444-323-343)

- Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

- 3) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

- Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione generale della difesa del suolo - via Nomentana, 2 - 00161 Roma

- Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

- 4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Struttura delegata per il deposito degli atti: Ufficio del Gabinetto del signor Ministro - piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma

- Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

IL SEGRETARIO GENERALE:

Dott. Ing. Antonio Rusconi

COMUNE DI AZZANO DECIMO

(Pordenone)

Avviso di adozione dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi della legge 285/1997 e per l'Ambito Sociale Sud n. 6.3 di Azzano Decimo.

Ambito Sociale Sud n. 6.3 - Servizio Sociale dei Comuni: Chions, Pasiano di Pordenone, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Zoppola, Prata di Pordenone, Pravisdomini.

Ente Gestore: Comune di Azzano Decimo.

Si rende noto che l'Accordo di Programma stipulato ai sensi della legge 285/1997 per l'Ambito Sociale Sud n. 6.3 di Azzano Decimo è depositato presso la sede comunale dell'Ente gestore.

IL PRESIDENTE
DELL'AMBITO SOCIALE SUD n. 6.3:
avv. Paolo Panontin

COMUNE DI CLAUZETTO
(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Pradis» presentato dalla ditta Andromeda S.r.l.

IL SINDACO

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991,

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 21 dicembre 2001, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Pradis» presentato dalla ditta Andromeda S.r.l.

L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è deposito presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sul P.R.P.C.

Le osservazioni e opposizioni redatte su carta legale e indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al protocollo comunale, durante l'orario ordinario d'ufficio oppure a mezzo del servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Dalla Residenza municipale, lì 15 febbraio 2002

IL SINDACO:
rag. Marcello Cedolin

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa

privata, della zona omogenea C16 in frazione Goricizza, denominato «Imperiai».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 20 dicembre 2001 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C., di iniziativa privata, della zona omogenea C16 in frazione Goricizza, denominato «Imperiai».

La stessa variante n. 1 al P.R.P.C. è depositata presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobatto

COMUNE DI FIUME VENETO
(Pordenone)

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore sostituto del servizio espropriazioni del 27 settembre 2001, n. 1032/EST-D/ESP/4304, relativo agli immobili da espropriare per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Cimpello.

Decreto n. 1052/EST-D/ESP/4304 (Estratto)

Il Direttore sostituto
del Servizio espropriazioni

(omissis)

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse del presente decreto, è pronunciata ai sensi dell'articolo 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a favore del Comune di Fiume Veneto l'espropriazione, degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte a fianco segnate, e ne è autorizzata l'immediata occupazione:

Comune di Fiume Veneto - Provincia di Pordenone
foglio 27, mapp. 400 (ex 106/b), di mq. 100,
superficie da espropriare: mq. 100,
in natura: prato,
indennità: = lire 300.000

Ditta catastale: Calderan Giacomo nato a Fiume Veneto il 12 ottobre 1896.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Art. 4

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 avanti al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuto piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

(omissis)

Fiume Veneto, 13 febbraio 2002

IL RICHIEDENTE
IL CAPO AREA LL.PP. DEL COMUNE:
arch. Roberto Bravin

COMUNE DI RAGOGNA
(Udine)

Statuto comunale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Ragogna è erede di un ricco patrimonio di storia, di valori morali e civili, di tradizioni che sono genuina espressione di impegno, di lavoro e di sacrifici di tante generazioni. Tale patrimonio deve essere conservato, difeso e tramandato. La posizione geografica del Comune, col Monte di Ragogna, il fiume Tagliamento, il lago, le colline e la «Tavieles» (campagna), con i suoi centri abitati, la sua flora e la sua fauna, forma nel compendio del Friuli un «unicum» paesaggistico-ambientale che va mantenuto, migliorato e valorizzato per la sua peculiarità e bellezza. Tutto il suo territorio deve essere salvaguardato come bene primario della comunità.

2. Il Comune di Ragogna afferma l'autonomia della comunità locale fondata sui valori storici, culturali, sociali, ambientali, politici ed economici che della comu-

nità stessa compongono l'identità e caratterizzano l'esistenza.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Ragogna nei rapporti con lo Stato, con la Regione Friuli Venezia Giulia, con la Provincia di Udine e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4. L'autonomia della comunità locale, ispirata a principi di libertà e giustizia, è tesa a creare e rinsaldare vincoli di solidarietà fra essa e altre comunità, a organizzare la propria vita secondo i principi della democrazia e della partecipazione, a praticare la tolleranza e il rispetto di tutte le culture, fedi e ideologie, che assicurino l'osservanza piena delle leggi, a tutelare e rendere più vivibile e sicuro l'ambiente di oggi e di domani, a privilegiare i valori del lavoro nel contesto produttivo ed economico della propria realtà. Alla luce di tali principi è scopo fondamentale del Comune, quello di tutelare e migliorare la vita della comunità in tutte le sue espressioni e di rendere più serena l'esistenza delle persone che la compongono, in particolare promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra l'uomo e la donna, valorizzando i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società, operando per una pacifica convivenza nei rapporti etnici e linguistici tra i suoi membri. Il patrimonio della comunità locale è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, naturalistici, faunistici e dalle risorse idriche presenti nel territorio locale.

5. Il Comune è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini singoli, delle forze sociali, economiche e sindacali, all'Amministrazione pubblica, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Al fine di raggiungere una migliore efficienza, qualità ed economicità nell'esercizio delle funzioni e nell'attuazione dei servizi di competenza comunale, il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, privilegia ed assegna una rilevanza strategica alla politica di associazionismo tra gli enti locali attraverso la Comunità collinare del Friuli.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

b) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni del volontariato.

c) Il concorso alla garanzia, nell'ambito delle sue competenze, del diritto alla salute, dell'attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in sintonia con le esigenze della produzione, compatibili con l'ambiente.

d) La tutela della maternità e dell'infanzia.

e) L'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli inabili, agli invalidi, ai minori e agli anziani.

f) L'adozione delle misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque ed elettromagnetico, la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

g) La promozione dello sviluppo del suo patrimonio culturale con particolare riferimento alla diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sia con riguardo alla partecipazione ai procedimenti amministrativi comunali delle associazioni e degli organismi statutariamente operanti nel settore della cultura locale e friulana, sia con riguardo alle forme di collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Udine.

h) L'esercizio delle funzioni comunali in materia di toponimi minori deve consentire la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali anche con l'uso della denominazione in lingua friulana della toponomastica originaria. L'uso della lingua friulana è consentito in attuazione di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

i) Il sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale.

j) La tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

k) La garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

l) Il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attra-

verso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza nel pieno rispetto delle leggi.

m) L'impegno ad attuare e migliorare l'organizzazione del tempo libero del mondo giovanile in senso culturale, sportivo e ricreativo, con il coinvolgimento responsabile nella gestione del patrimonio comunale.

n) l'applicazione, in materia tributaria, ai principi sanciti dallo «Statuto dei diritti del contribuente» approvato con legge 27 dicembre 2000 n. 212.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 22 kmq., confina con i Comuni di San Daniele del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Forgaria nel Friuli.

2. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita da S. Giacomo-Vile Capoluogo, dalle seguenti frazioni:

- Pignano - Pignan.
- Villuzza - Viluce.
- S. Pietro - Borc.
- Muris - Mures.
- e dalle località di Cà Farra - Cja' Fare,
- Canodusso - Cja' Nudus
- S. Giovanni in Monte - S. Zuan di Mont.

3. Quest'ultima località costituisce zona di rispetto per il patrimonio umano, civile, militare e storico che esprime e tramanda. Il Comune, in madrelingua friulana, si identifica con nome di Ruvigne.

4. Il Municipio, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

5. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

6. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive e impianti che ingenerano campi elettromagnetici nocivi.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Ragogna, con lo stemma concesso con regio decreto del 6 maggio 1940, con la soppressione avvenuta il 2 giugno 1946 degli emblemi e dei simboli del Fascio.

2. Lo stemma è così rappresentato: Partito: al primo di rosso alla fascia d'argento losangata del primo di tre pezzi; il secondo d'azzurro al giglio araldico d'oro, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali, sormontato dalla corona del Comune.

3. Il gonfalone è costituito da un drappo troncato di rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrale d'argento: «Comune di Ragogna». Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati in argento.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Funzioni, programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione anche in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

2. Il Comune esercita le funzioni di propria competenza privilegiando le forme di associazione e di cooperazione con gli altri Enti locali.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare, il settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali e regionali. Il Comune inoltre gestisce il patrimonio comunale perseguendo come finalità la massima valorizzazione dello stesso, favorendo gli interventi che riducono i costi di esercizio, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il rendiconto annuale dovrà essere ampio e preciso. Nella sua attività il Comune dovrà favorire l'acquisizione di beni e risorse, anche con eventuali convenzioni con operatori privati avendo sempre come fine ultimo il pubblico interesse.

4. Il Comune disciplina e favorisce, per quanto di sua competenza, l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo e commerciale, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da ren-

dere al consumatore, anche mediante l'adozione di un Piano comunale per il Commercio.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, adottando tutte le iniziative atte a stimolarne l'attività, favorendo nel contempo l'azienda familiare, il part-time, la proprietà coltivatrice e la professionalità in agricoltura.

6. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'industria, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività anche mediante la costituzione di gruppi di studio e di ricerca. Individua inoltre nella partecipazione nel distretto industriale dell'alimentare l'ambito ottimale di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attuare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali.

7. Tutela e promuove lo sviluppo del turismo nelle sue varie forme, quale mezzo di promozione della bellezza del territorio e delle attività ad esso collegate, avendo cura del rispetto ambientale.

8. Sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori.

9. Organizza gli orari dei servizi e degli esercizi pubblici, con apposito piano, per migliorare la possibilità di utilizzo degli stessi da parte dei cittadini, utenti e consumatori.

10. Il Comune svolge, in particolare, le seguenti funzioni amministrative:

- Pianificazione territoriale.
- Viabilità, traffico e trasporti.
- Tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici e dell'ambiente.
- Difesa del suolo, tutela idrogeologica, smaltimento dei rifiuti.
- Servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale.
- Predisposizione di idonei strumenti di protezione civile.
- Servizi nei settori sociale, sanitario, della scuola, culturale ed altri servizi urbani.
- Altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo.
- Polizia amministrativa.

Art. 6

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale è promossa e garantita quale rispetto della dignità del cittadino.

2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla legislazione statale e regionale in materia.

3. Riconosce il presupposto della partecipazione all'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei anche telematici perchè tutte le informazioni sull'attività dell'ente raggiungano i cittadini, stabilendo, in particolare, rapporti permanenti con gli Organi di informazione.

Art. 7

Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nella Sede Municipale apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco, lo coadiuva nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dai Regolamenti.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in una situazione di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane d'età.

Art. 10

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo, limitatamente all'arco temporale del proprio mandato, ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 11

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, documentati in una proposta di deliberazione.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da idonea documentazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.

8. La relativa documentazione è depositata presso l'ufficio di segreteria per la libera consultazione da parte dei Consiglieri comunali contestualmente alla diramazione dell'ordine del giorno.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco e dalla Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con propria deliberazione, Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, e di studio. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, eletti con criterio proporzionale. La proporzionale rappresentatività è assicurata da forme di voto limitate individuate dal Regolamento del Consiglio.

2. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia, qualora istituite, spetta all'opposizione.

3. La deliberazione di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, il Consiglio può istituire commissioni comunali, con soli poteri consultivi, composte - di norma - da cinque membri di cui tre Consiglieri comunali e due esterni al Consiglio comunale con competenze specifiche. La nomina dei componenti è attribuita alla competenza della Giunta comunale.

5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

Art. 14

Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surroga dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliare sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono di-

chiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, in caso di mancata elezione di domicilio questo si intende effettuato presso la sede municipale.

5. I Consiglieri operano in idonei locali comunali e possono avvalersi di personale della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale. Le modalità di esercizio di tale attività sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o

nelle more della designazione, in ogni caso i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre Consiglieri comunali.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria del Comune.

Art. 17

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 18

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare, le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori e può conferire incarichi con rilevanza interna relativi a singoli progetti o programmi ai Consiglieri comunali ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

- a) rende operative le decisioni del Consiglio e della Giunta, ove necessario, con atti di indirizzo nell'ambito del proprio potere di sovrintendenza e di controllo della loro attuazione, dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'articolo 50, commi 5-6, del decreto legislativo 267/2000;
- f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- g) conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- i) rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato alla lite, sentita la Giunta comunale.

Art. 19

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresen-

tanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
2. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
3. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
4. riceve e dà seguito alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni.

Art. 21

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco tra i Consiglieri comunali, è l'Assessore che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 22

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 23

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Co-

mune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

Art. 24

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e di un numero massimo di cinque Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, nel numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e ne viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori ai sensi del precedente articolo 17, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessoriandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Per la sostituzione degli Assessori, qualora necessario, dovrà provvedere, in ogni caso, nei 15 giorni successivi dall'evento.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclama-

zione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo che, ai sensi di legge, del presente Statuto o dai Regolamenti non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi e le loro varianti;
- c) elabora le linee di indirizzo e può predisporre proposte di deliberazioni da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) approva le tariffe, le aliquote dei tributi mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per l'istituzione e ordinamento dei tributi;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e in denaro;
- j) approva il piano delle assunzioni del personale;
- k) determina i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività ai fini del controllo interno;
- l) conferisce incarichi per prestazioni professionali intellettuali e per l'espletamento delle attività istituzionali del Comune.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea, singoli o associati, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti, all'Amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e favorisce le forme di associazionismo sul proprio territorio.

2. A tal fine, l'Amministrazione comunale, su apposita istanza, registra i gruppi e le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

4. Le associazioni ed i gruppi registrati devono presentare annualmente il loro programma di attività.

Art. 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 31

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito e patrocinare le loro iniziative.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo regionale.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale dei singoli e delle famiglie in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale della collettività.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 33

Petizioni

1. Chiunque, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta delle adesioni può rivolgersi ai residenti maggiorenni e può avvenire senza formalità di

sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 34

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali o due terzi dei Consiglieri comunali assegnati al Comune può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- Statuto comunale;
- regolamento del Consiglio comunale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- bilancio preventivo e conto consuntivo.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 35

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 36

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo pretorio.

3. L'affissione viene curata dal messo che certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere consegnati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Le informazioni di interesse pubblico sono pubblicizzate anche mediante affissione in appositi spazi individuati in ogni frazione.

Art. 37

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro sessanta giorni dall'interrogazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 38

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni singoli e/o associati, la Comunità collinare e con la Provincia.

Art. 39

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 40

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando sia opportuno in relazione alla dimostrata economicità di tale gestione date le sue modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto cComune.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali.

Art. 41

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 42

Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 43

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

Art. 44

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce l'assetto per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.

2. I Regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente Statuto.

3. Al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

strativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

5. Il Comune applica gli accordi di comparto approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 45

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e regionali, svolgono la propria attività al servizio e interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 46

Direttore generale

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la Giunta, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, nel caso in cui non riesca, per cause esclusivamente a lui imputabili, a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di

politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 47

Direttore generale

1. Il Sindaco, qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, può conferire le funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

Art. 48

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati nelle figure apicali delle aree dell'attività amministrativa indicate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e sono nominati dal Sindaco. In relazione alla complessità del servizio possono essere costituiti al suo interno specifici uffici a capo dei quali può essere nominato un responsabile di ufficio.

2. Essi provvedono a tutti gli atti di gestione dell'attività dell'ente indicati nell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, compresi i provvedimenti in materia urbanistico-edilizia, per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale attraverso il Segretario comunale, o il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. E' datore di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, il Responsabile dell'Area tecnico manutentiva, salvo diversa attribuzione.

Art. 49

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 50

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 51

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 del decreto legislativo 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 286/1999.

2. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

4. Al Segretario comunale, con provvedimento del Sindaco, possono essere attribuite le competenze gestionali di cui all'articolo 107, 3° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 53

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali interesse dell'ente.

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

Art. 54

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Art. 55

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i Dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 56

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 58

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 59

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 60

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 61

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

3. L'Organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 62

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;

- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
- e) i rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 63

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e comunque non in contrasto con disposizioni di leggi statali o regionali.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tengono conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale ed a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti diventano efficaci dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati approvati ad eccezione di quelli in cui specifiche disposizioni di legge prevedono termini diversi. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti locali.

(Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 12 dicembre 2001).

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE (Trieste)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ampliamento della zona per la piccola industria ed artigianato di S. Dorligo della Valle-Dolina.

IL SINDACO

- Visto l'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

- Visto l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 1/C del 4 febbraio 2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ampliamento della zona per la piccola industria ed artigianato di S. Dorligo della Valle-Dolina.

La citata deliberazione, completa di tutti gli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno 7 marzo 2002 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, affinché chiunque possa prenderne visione in ogni suo elemento.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nello stesso periodo i proprietari ed i possessori di immobili vincolati dal Piano possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale.

IL SINDACO:
Boris Pangerc

COMUNE DI ZOPPOLA (Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata della zona D.2.1 (variante n. 9 al P.R.G.C.). Errata corrige.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 13 febbraio 2002, nell'avviso del Comune di Zoppola (Pordenone) di cui all'oggetto, nel sommario a pag. 2853 ed a pagina 2954, nel titolo anziché «zona D.21» deve leggersi «zona D.2.1».

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 13 febbraio 2002, n. 4468. (Estratto). Autorizzazione alla ditta Union Beton S.p.A. di San Canzian d'Isonzo (Gorizia).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La ditta Union Beton S.p.A. è autorizzata a svolgere le operazioni di ripristino dei luoghi nell'area di Valle Goppion (ex Valle Cavarera) sulle p.c. 231, 242, 243, 248 in territorio comunale di Grado.

Art. 2

La sistemazione dell'area dovrà essere completata entro 6 mesi dalla emanazione del presente atto.

Art. 3

Le operazioni di ripristino dovranno attenersi alle prescrizioni già stabilite nel precedente decreto provinciale prot. 4469/2001 del 7 febbraio 2001.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

Decreto dirigenziale 18 febbraio 2002, n. 4867. (Estratto). Voltura dell'autorizzazione a favore della società Endesa Italia S.r.l. di Roma.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'autorizzazione di cui al decreto provinciale prot. 21491 del 24 settembre 2001 è volturata a favore della società Endesa Italia S.r.l., con sede legale a Roma in via Mangili n. 9, R.E.A. 987373 - partita I.V.A. 06765031007.

Rimane in vigore pertanto, fino al 28 febbraio 2002, nel rispetto della relazione tecnica allegata alla domanda e delle successive integrazioni documentali, l'autorizzazione ad effettuare prove di recupero energetico, mediante co-combustione di carbone e di proteine animali

derivanti da materiale specifico a rischio e da materiali ad alto e basso rischio, nell'impianto termoelettrico di Monfalcone con sede in via Timavo n. 45.

Art. 2

L'autorizzazione alle prove di recupero energetico, mediante co-combustione di carbone e di proteine animali, rimane vincolata alle confermate prescrizioni già stabilite nel precedente decreto prot. 21491 del 24 settembre 2001.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 6 agosto 2001, n. 759/2001 (Estratto). Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo (Udine) - Comune di Tolmezzo. Autorizzazione alla realizzazione delle opere di variante relative all'esecuzione di lavori di sostituzione del cilindro biotermico.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./125-UD/ESR/110 del 27 febbraio 1986, con il quale si approvava il progetto presentato dalla Comunità Montana della Carnia con sede in Tolmezzo (Udine), per la realizzazione di un impianto di compostaggio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili in Comune di Villa Santina;

(omissis)

VISTA la richiesta n. 4063 del 3 aprile 2001 con la quale la Comunità Montana della Carnia chiede l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di variante relativi alla ristrutturazione dell'impianto in oggetto;

(omissis)

RITENUTO inoltre che la variante non è sostanziale

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Si autorizza la Comunità Montana della Carnia alla realizzazione delle opere di variante come da progetto presentato in allegato alla domanda, e relativo all'esecuzione dei lavori di sostituzione del cilindro biotermico con l'introduzione della Biostabilizzazione in cumulo statico insufflato con tecnologia BIOE® Control.

(omissis)

Udine, 6 agosto 2001

ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 5 dicembre 2001, n. 1096/2001 (Estratto). Società EXE S.p.A. - Comune di Trivignano Udinese (Udine). Conferimento rifiuti provenienti dalla Comunità Montana della Carnia, Comunità Montana della Val Canale e Comunità Montana del Gemonese.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai Decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 ottobre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999 e n. AMB./1089-UD/ESR/3193 dell'1 dicembre 1999, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di 1ª categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese;

(omissis)

VISTA l'istanza del 24 agosto 2001 con la quale la Società EXE S.p.A. ha richiesto la facoltà di conferire rifiuti provenienti da fuori bacino, e precisamente dalla Comunità montane della Carnia, della Val Canale e Gemonese sino al 31 dicembre 2001;

(omissis)

DETERMINA

Di acconsentire a quanto richiesto dalla Società EXE S.p.A., nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni

imposte dagli atti autorizzativi emanati dagli Enti preposti ed in totale accordo con quanto esplicitato dalla nota della Direzione regionale dell'ambiente n. AMB/20970-UD/ESR/3193 del 22 agosto 2001 allegata al presente atto come parte integrante.

(omissis)

Udine, 5 dicembre 2001

ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 5 dicembre 2001, n. 1097/2001 (Estratto). Società EXE S.p.A. - Comune di Trivignano Udinese (Udine). Conferimento rifiuti provenienti dal C.S.R. Bassa Friulana.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 ottobre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999 e n. AMB./1089-UD/ESR/3193 dell'1 dicembre 1999, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di 1ª categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese;

(omissis)

VISTA l'istanza del 26 ottobre 2001 con la quale la Società EXE S.p.A. ha richiesto la facoltà di conferire rifiuti provenienti da fuori bacino, ma comunque all'interno del territorio regionale, a seguito di espressa richiesta n. 2364 del 24 ottobre 2001 da parte del C.S.R. Bassa Friulana;

(omissis)

DETERMINA

Di acconsentire a quanto richiesto dalla Società EXE S.p.A., al conferimento per l'anno 2001, di 1.500 t. di rifiuti da parte della Ditta Geonova Friuli S.p.A. di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

(omissis)

Udine, 5 dicembre 2001

ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 10 dicembre 2001, n. 1132/2001 (Estratto). Comune di Gonars. Revoca determina n. 433/2001 del 17 aprile 2001.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 433/2001 del 17 aprile 2001, con la quale il Comune di Gonars è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 allegato C del decreto legislativo 22/1997), di rifiuti costituiti da materiale di risulta da scavi e sbancamenti, da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto nel medesimo Comune al foglio n. 7, mappale n. 68, per una quantità massima stoccabile di mc. 6.888.

(omissis)

VISTA la richiesta del 29 novembre 2001 con la quale il Comune di Gonars in ottemperanza al sopraccitato disposto richiede la revoca della determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 433/2001 del 17 aprile 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Per le motivazioni indicate in premessa, di revocare la determina n. 433/2001 del 17 aprile 2001, con la quale il Comune di Gonars è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 allegato C del decreto legislativo 22/1997), di rifiuti costituiti da materiale di risulta da scavi e sbancamenti, da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto nel medesimo Comune al foglio n. 7, mappale n. 68, per una quantità massima stoccabile di mc. 6.888.

(omissis)

Udine, 10 dicembre 2001

ing. Paolo De Altì

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 11 dicembre 2001, n. 1149/2001 (Estratto). Ditta Greenland S.r.l. - Comune di Pradamano (Udine). Voltura provvedimenti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i provvedimenti di questa Amministrazione n. 7991/1996 del 16 febbraio 1996, n. 37/1998 del 13 febbraio 1998 e n. 67/1999 dell'1 marzo 1999 con i quali la Ditta Greenland S.r.l. di Pradamano è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi quali batterie e pile - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F» - prodotti farmaceutici, provenienti esclusivamente dalle raccolte differenziate comunali, ubicato nel medesimo Comune, in via Cussignacco, n. 61;

(omissis)

VISTA la propria determinazione n. 49/2001 del 22 gennaio 2001 con la quale l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata al 2 marzo 2006;

VISTA la successiva determinazione n. 725/2001 del 25 luglio 2001 con la quale sono state riassunte le condizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 535 del 27 agosto 1998;

(omissis)

VISTA la richiesta pervenuta il 22 novembre 2001 da parte della ditta Praedium Ecologica S.r.l., avente sede legale in Comune di Pradamano, via Cussignacco 39, di subentrare nella titolarità delle sopraccitate autorizzazioni;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Di volturare i provvedimenti citati in premessa dalla Ditta Greenland S.r.l. alla Ditta Praedium Ecologica, avete sede legale in Comune di Pradamano, via Cussignacco, n. 39.

(omissis)

Udine, 11 dicembre 2001

ing. Paolo De Altì

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 2001, n. 1237/2001 (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. - Comune di Remanzacco (Udine). Proroga autorizzazione alla gestione discarica 2ª categoria tipo A.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio precedente provvedimento n. 198/7 del 7 ottobre 1997 con il quale la ditta IFIM S.r.l. di Udine veniva autorizzata alla realizzazione e gestione del completamento e messa in pristino dell'area della discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Remanzacco su terreno catastalmente distinto al foglio 11, mappali 37, 38, 39, 40 e p.c. incensita demaniale;

(omissis)

VISTA l'istanza del 21 novembre 2001 con la quale la ditta IFIM S.r.l. chiede la proroga dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione fino al 29 dicembre 2006, in quanto risulta ancora disponibile una volumetria di circa 20.000 mc. dei 29.000 mc. previsti originariamente;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Di prorogare, alla ditta IFIM S.r.l., con sede in Comune di Udine, via Prefettura 13, l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A sita nel Comune di Remanzacco su terreno catastalmente distinto al foglio 11, mappali 37, 38, 39, 40 e p.c. incensita demaniale, fino al 29 dicembre 2006.

(omissis)

Udine, 28 dicembre 2001

ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 2001, n. 1238/2001 (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. - Comune di Udine. Proroga autorizzazione alla gestione discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

RICHIAMATA la propria determinazione n. 287/1998 del 3 agosto 1998 con la quale è stato approvato il progetto di variante della ricopertura finale della discarica in questione, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni tra le quali la presentazione di piani semestrali di recupero;

(omissis)

VISTA l'istanza del 21 novembre 2001 con la quale la ditta IFIM S.r.l. chiede la proroga dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione fino al 21 febbraio 2004, al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni di copertura finale della discarica in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Di prorogare, alla ditta IFIM S.r.l., con sede in Comune di Udine, via Prefettura n. 13, l'autorizzazione alla gestione della discarica di 1ª categoria sita nel Comune di Udine sui terreni catastalmente individuati al foglio 18, mappali 50, 78 e 109, e foglio 27, mappali 138, 231, 232, 233, 234, 411, 153 e 406, fino al 31 dicembre 2002.

(omissis)

Udine, 28 dicembre 2001

ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 2001, n. 1240/2001. (Estratto). Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. - Comune di Udine. Proroga autorizzazione alla gestione stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio precedente decreto n. 33361/1993 del 10 settembre 1993, con il quale la Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. di Udine veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, ubicato in Comune di Udine, via Umago, n. 7;

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta il 19 novembre 2001 con la quale la ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. chiede la proroga di ulteriori 18 mesi dell'autorizzazione in essere al fine di attendere la definizione del trasferimento dell'attività in altro sito idoneo;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Di prorogare, alla ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s., l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami ferrosi e non, in Comune di Udine, via Umago n. 7, fino al 30 giugno 2003.

(omissis)

Udine, 28 dicembre 2001

ing. Paolo De Altì

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 2001, n. 1241/2001 (Estratto). Ditta R. Casini S.r.l. - Comune di Tavagnacco (Udine). Proroga autorizzazione alla gestione stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 60040 dell'11 dicembre 1989, n. 46520/1992 del 3 dicembre 1992, n. 732/1999 del 10 dicembre 1999 e n. 428/2000 del 26 settembre 2000 con i quali la ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, e di un centro di raccolta e demolizione veicoli a motore rimorchi e simili e loro parti, ubicato nel medesimo Comune, in via Paderno, n. 3;

(omissis)

VISTA la determinazione n. 218/2001 del 23 febbraio 2001 con la quale l'autorizzazione alla gestione veniva rinnovata al 31 dicembre 2001, termine entro il quale dovevano essere completate le opere di mitigazione di cui alla deliberazione sopraccitata;

VISTO il ricorso presentato il 27 agosto 2001 alla ditta R. Casini S.r.l. al T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia, avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 224 d'ordine del 4 luglio 2001, con la quale veniva respinta l'istanza della medesima ditta diretta all'esonero dall'installazione di una «stazione di rilevamento polveri» prevista dalla deliberazione giuntale n. 233 d'ordine del 2 agosto 2000;

RITENUTO, ai fini dell'autotutela e in attesa della pronuncia sul ricorso presentato, da parte del T.A.R.

per il Friuli Venezia Giulia, di prorogare l'autorizzazione in essere al 31 dicembre 2002;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Di prorogare, alla ditta R. Casini S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Tavagnacco, via Paderno, n. 3, le autorizzazioni in essere citate in premessa al 31 dicembre 2002.

(omissis)

Udine, 28 dicembre 2001

ing. Paolo De Altì

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 21 gennaio 2002, n. 52/2002 (Estratto). Ditta Prefir S.p.A. - Comune di Premariacco - località Firmano (Udine). Variazione intestazione in ditta Prefir S.r.l.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 34580/1991 del 16 luglio 1991, n. 47049/1991 del 24 ottobre 1991, n. 22190/1992 del 4 maggio 1992, n. 32909/1992 del 3 agosto 1992, n. 18760/1993 del 13 maggio 1993, n. 29680/1993 del 5 agosto 1993, n. 5633/1996 del 6 febbraio 1996, n. 9302/1996 del 3 aprile 1996, n. 18011/1996 del 4 settembre 1996, n. 49810/1997 del 9 ottobre 1997, n. 51053/1997 del 15 ottobre 1997, n. 22387/1998 del 20 marzo 1998, n. 44649/2000 del 30 maggio 2000 e n. 54128/2000 del 6 luglio 2000, con i quali la ditta Prefir S.p.A. di Povoletto è stata autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi sita in Comune di Premariacco, località Firmano;

VISTA l'istanza presentata del 3 gennaio 2002, con la quale la Ditta Prefir richiedeva la modifica dell'intestazione delle autorizzazioni in essere, a seguito di modifica della propria ragione sociale da S.p.A. in S.r.l.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- L'intestazione alla Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto propri precedenti provvedimenti n. 34580/1991 del 16 luglio, n. 47049/1991 del 24 ottobre 1991, n. 22190/1992 del 4 maggio 1992, n. 32909/1992 del 3 agosto 1992, n. 18760/1993 del 13 maggio 1993, n. 29680/1993 del 5 agosto 1993, n. 5633/1996 del 6 febbraio 1996, n. 9302/1996 del 3 aprile 1996, n. 18011/1996 del 4 settembre 1996, n. 49810/1997 del 9 ottobre 1997, n. 51053/1997 del 15 ottobre 1997, n. 22387/1998 del 20 marzo 1998, n. 44649/2000 del 30 maggio 2000 e n. 54128/2000 del 6 luglio 2000, deve ritenersi variata in Prefir S.r.l.

(omissis)

Udine, 21 gennaio 2002

ing. Paolo De Alti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3

«ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia.

In attuazione alla determinazione n. 30/M del 6 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

Ruolo sanitario

Profilo professionale: medici

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: ginecologia e ostetricia

Posti: n. 1

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al tratta-

mento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;
- c) laurea in medicina e chirurgia;
- d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- e) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
- f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/1997, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Detto termine è stato prorogato di un ulteriore biennio con D.P.R. 9 marzo 2000 n. 156. Le discipline affini sono quelle indicate nel Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Prove di esame:

• *prova scritta:*

- relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

• *prova pratica:*

- 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- 2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

• *prova orale:*

- sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);
- b) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);
- c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

Domanda di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;

5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;

9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);

10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La mancata dichiarazione di cui al punto 10) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto «Trattamento dei dati personali» del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli». Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - telefono 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...1...sottoscritt.....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. post...di
bandito con determinazione n.del

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a il
- di risiedere a vian.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea):
conseguito ilpresso (Università)
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione)
presso (Università)
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - iscrizione all'Albo professionale di
 - specializzazione nella disciplina di
(il candidato deve dichiarare se la specializzazione è stata conseguita o meno ai sensi del decreto legislativo 257/1991 nonchè la durata del corso);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestatato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo(allegare documentazione probatoria);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.

Data

Firma

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ER.Di.S.U.
TRIESTE

Bando di concorso per la concessione di contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea o di diploma.

(approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 8/02 del 5 febbraio 2002)

Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito successivamente indicati ed iscritti per l'anno accademico 2001-2002 all'Università degli Studi di Trieste al penultimo anno di corso regolare e fino ad un anno oltre la durata legale del rispettivo corso di laurea o di diploma, sono attribuiti contributi per soggiorni di ricerca in Italia, con esclusione del Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, ed all'estero, al fine di consentire lo sviluppo e l'approfondimento degli argomenti riguardanti la tesi di laurea o di diploma, concordata ed approvata dal docente.

I contributi, fissati nella misura massima di euro 1.550,00 per soggiorni all'estero e di euro 775,00 per i soggiorni in Italia, verranno attribuiti su presentazione di domanda in ordine cronologico sino all'esaurimento di 26.000,00 euro stanziati nel bilancio annuale di previsione 2002.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 ottobre 2002 e comunque prima dell'effettuazione del soggiorno di ricerca ed accompagnate da una presentazione scritta del docente che ha assegnato la tesi di laurea o di diploma, da cui risultino l'importanza della ricerca e l'essenzialità del soggiorno ai fini del lavoro di tesi, con l'indicazione dell'istituzione presso la quale sarà effettuata la ricerca e del periodo necessario alla ricerca stessa.

Nelle domande deve essere esplicitamente indicato che il richiedente non usufruisce, allo stesso titolo, di altro contributo erogato da altri Enti pubblici o privati.

Il soggiorno di ricerca deve essere effettuato entro il 30 aprile 2003.

Art. 1

Requisiti di merito scolastico

Avere superato entro il 10 agosto 2001 il numero di annualità di cui all'allegata tabella.

Per il computo del merito scolastico verranno considerati gli anni di effettiva iscrizione all'Università a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Nel caso di studenti provenienti da altre Università, che si iscrivano ad anni successivi al primo a corsi di laurea appartenenti al nuovo ordinamento universitario - D.M. 3 novembre 1999, n. 509 - il requisito del merito scolastico che deve essere posseduto al 10 agosto 2001, in termini di crediti, è quello stabilito dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 2

Requisiti economici

Hanno titolo per fruire dei benefici gli studenti il cui reddito complessivo familiare annuo, incrementato del 20% del valore complessivo patrimoniale, ed il cui patrimonio familiare, non eccedano i limiti contenuti nella seguente tabella:

<i>numero componenti</i>	<i>reddito complessivo familiare incrementato del 20% del patrimonio</i>	<i>patrimonio complessivo familiare</i>
1	24.282.000	63.134.000
2	40.471.000	105.223.000
3	53.960.000	140.298.000
4	65.832.000	171.165.000

5	77.163.000	200.626.000
6	87.417.000	227.284.000
7	97.130.000	252.538.000

Il limite di lire 97.130.000, previsto per un nucleo familiare convenzionale composto da 7 persone, sarà aumentato di lire 8.094.000 per ogni componente in più, mentre il limite del patrimonio di lire 252.538.000, sarà aumentato di lire 21.044.000 per ogni componente in più.

Art. 2.1

Nucleo familiare convenzionale

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, inoltre:

- a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o di divorzio;
- b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

La condizione di studente indipendente il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) indicatore del reddito equivalente, derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e/o autonomo per l'anno 2000 non inferiore a lire 11.655.000.

Art. 2.2

Reddito familiare

Il reddito familiare da considerare sarà ottenuto sommando i redditi percepiti nell'anno 2000 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono:

- A) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile ai fini IRPEF quale risulta dalla

dichiarazione dei redditi o in mancanza da certificato sostitutivo dei datori di lavoro o degli enti eroganti;

B) redditi da lavoro autonomo:

b1) impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento;

b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

C) redditi da partecipazione in società di capitale:

c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, devono essere valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;

c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, devono essere valutate nel modo seguente:

- S.p.A. o Sapa: il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di azioni possedute sul capitale sociale;
- S.r.l.: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale;

D) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate, in impresa familiare: il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dall'impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili;

E) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: per la valutazione del reddito delle imprese agricole e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A., è assunta la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato;

- F) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente al lordo della deduzione per l'abitazione principale;
- G) altri redditi imponibili IRPEF: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;
- H) i redditi percepiti all'estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF.

Ai fini del calcolo del reddito familiare non si tiene conto dei redditi a tassazione separata di cui all'articolo 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Alla somma dei valori di cui all'articolo 4.2 si deve sottrarre il valore totale dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi, o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

Per i redditi di cui all'articolo 4.2 si deve fare riferimento a quelli percepiti nell'anno 2000. Per l'IRPEF, di cui al comma precedente, si deve fare riferimento a quella netta dovuta nell'anno 2000.

Art. 2.3

Condizione patrimoniale

La condizione patrimoniale è definita con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti e professioni:

A) patrimonio immobiliare:

- a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre 2000. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I.;
- a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre 2000;

B) patrimonio mobiliare:

- b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2000;
- b2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 2000, valutata secondo l'ultima

quotazione della Borsa valori di Milano al 31 dicembre 2000;

- b3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 2000, secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno 2000; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione;
- b4) partecipazioni in società di persone in associazioni tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione del patrimonio solo se la società o associazione è tenuta dalla normativa fiscale alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre 2000, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di un milione a metro quadro.

Art. 2.4

Disposizioni applicative

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo del reddito e della condizione patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo.

Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione del reddito e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.

I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno 2000 ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre 2000, sono valutati, secondo le stesse modalità di cui sopra ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dell'anno 2000, aggiornato con decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1999, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario

esibire la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, gli studenti extracomunitari non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione. E' necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di proprietà o nuda proprietà, si applica al valore patrimoniale complessivo del nucleo familiare una franchigia di lire 100.000.000. Ai fini del calcolo della condizione patrimoniale si dovrà prendere in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.

Il 20% del valore del patrimonio così determinato sarà aggiunto al reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale.

Il numero di componenti il nucleo familiare viene «automaticamente» aumentato di una unità per ciascuna delle seguenti situazioni:

- a) presenza nel nucleo, escluso il richiedente, di altro studente di età compresa tra i 18 anni (già compiuti) ed i 26 anni (non ancora compiuti) con riferimento alla data di scadenza del bando di concorso;
- b) presenza nel nucleo di un componente non autosufficiente o riconosciuto invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%;
- c) studente orfano di un genitore (qualora lo studente sia orfano di entrambi i genitori il nucleo familiare viene «figurativamente» aumentato di due unità).

Art. 3

Esclusioni

Sono esclusi dal presente beneficio gli studenti che:

- non siano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2001-2002 all'Università degli Studi di Trieste;

- siano iscritti all'Università da due o più anni oltre la durata legale del corso di laurea o di diploma prescelto;
- non siano in possesso dei requisiti di merito previsti dall'articolo 1;
- abbiano un requisito economico ed una condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale, determinati rispettivamente secondo i criteri esposti all'articolo 2, superiore ai limiti previsti dallo stesso articolo;
- abbiano già fruito di analogo contributo da parte dell'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario di Trieste negli anni accademici precedenti;
- siano residenti nella Regione o nello Stato ove è necessario recarsi per la ricerca.

Art. 4

Ammontare del contributo

I contributi sono fissati nella misura massima di euro 1.550,00 per soggiorni all'estero e di euro 775,00 per i soggiorni in Italia.

Sono riservati n. 6 contributi per gli studenti stranieri extracomunitari.

L'ammontare del contributo sarà stabilito tenendo conto delle spese di viaggio per intero, delle spese di soggiorno per non più di euro 52,00 per ciascun giorno di permanenza presso la località in cui sarà effettuata la ricerca e delle spese generali per spostamenti locali, reperimento materiale, ingresso a musei e biblioteche ecc. calcolate nella misura forfettaria di euro 52,00.

A richiesta potrà essere erogata a titolo di anticipo una somma pari al 50% dell'importo totale assegnato; il rimanente sarà versato a soggiorno concluso previa presentazione:

- dell'originale dei biglietti di viaggio di andata e ritorno;
- di una dichiarazione dello studente, resa sottoforma di autocertificazione, da cui risulti il periodo trascorso nella sede prefissata;
- di un attestato rilasciato dall'istituzione presso cui ha avuto luogo la ricerca;
- di una relazione vistata dal docente da cui risulti la realizzazione dei programmi scientifici della ricerca.

Se il richiedente si reca nella sede del soggiorno con la propria autovettura, dovrà presentare i biglietti autostradali ed un'autocertificazione attestante i chilometri percorsi ed il tipo di autovettura usata.

In mancanza della suddetta documentazione che dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30 giugno 2003, di rinuncia al viaggio o di anticipato rien-

tro, la concessione del beneficio verrà revocata in tutto o in parte.

Art. 5

Presentazione della domanda

La domanda di contributo, redatta sugli appositi moduli forniti dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, dovrà essere presentata all'Ufficio erogazione servizi dell'Ente entro il 30 ottobre 2002.

Alla domanda dovrà essere allegata:

1. dichiarazione relativa al requisito economico ed alla condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale, determinati rispettivamente secondo i criteri esposti all'articolo 2;
2. presentazione scritta del docente che ha assegnato la tesi di laurea;
3. preventivo relativo alla quantificazione delle spese di viaggio per raggiungere la sede prefissata.

Gli studenti che hanno già presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dall'Università (esonerato tasse - part-time) o dall'Ente (assegnato, alloggio, mensa) sono esonerati dal presentare la documentazione di cui al punto 1.

Le domande prive dei documenti richiesti, incomplete, irregolari o che presentino situazioni inattendibili, verranno respinte.

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste potrà richiedere in qualunque momento ogni altro certificato o documento ritenuto necessario per la definizione della richiesta dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto richiesto, la domanda sarà respinta.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Art. 6

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati.

La presentazione dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati possono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria, alla Polizia Tributaria, all'Università degli Studi di Trieste, alla Regione autonoma Friuli-

li-Venezia Giulia, al MURST e all'Istituto cassiere nonché viene data pubblicità nei termini previsti dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalle Amministrazioni pubbliche; i dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari all'istruttoria della pratica ed alla sua trasparenza, sono pubblici.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, con sede, per la funzione, in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3.

Art. 7

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

Trieste, 5 febbraio 2002

IL PRESIDENTE:
prof. Maria Cristina Pedicchio

...l... sottoscritt nato a
 ilresidente avia
 matricola n.Codice fiscale n.

CHIEDE

un contributo straordinario per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea o di diploma per l'anno accademico 2001-2002.

A tal fine dichiara:

- a) di essere regolarmente iscritt... all'Università degli studi di Trieste per l'anno accademico 2001-2002 in qualità di:
- studente del penultimo anno;
 - studente dell'ultimo anno;
 - studente del primo anno fuori corso;
- b) di avere un nucleo familiare convenzionale composto da n. componenti di cui:
 n. disabili con percentuale di invalidità superiore al 66% (escluso il richiedente),
 n. studenti di età compresa tra i 18 ed i 26 anni (18 anni compiuti, 26 anni non ancora compiuti)
- c) di essere/non essere studente disabile con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%;
- d) di essere/non essere orfano di uno o entrambi i genitori;
- e) di avere un reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 2.2 del bando di concorso pari a lire
- f) di avere un patrimonio complessivo del nucleo familiare convenzionale calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 2.3 del bando di concorso pari a lire
 (l'importo si intende al netto dell'eventuale franchigia di lire 100.000.000 da applicare in caso in cui il nucleo non disponga di una casa di proprietà o di nuda proprietà);
- g) di non usufruire, allo stesso titolo, di contributi erogati da altri Enti pubblici o privati.
- h) di presumere che il soggiorno, in Italia o all'estero, durerà dal /al

Trieste,

.....
 firma

E.R.DI.S.U. DI TRIESTE
Anno Accademico 2001-2002

Tabella delle annualità richieste per l'ammissione ai concorsi
Ai fini del computo delle annualità, 2 semestralità valgono 1 annualità

Corso di Laurea o di Diploma	Anno di carriera	2	3	4	5	6	7	8
		Annualità richieste						
14	C.D.L. IN TRADUZIONE E IN INTERPRETAZIONE	2	8	13	21	28		
111	C.D.L. IN GIURISPRUDENZA	2	7	12	17	23		
112	C.D.L. IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE	2	7	10	17	23		
120	C.D.L. IN SCIENZE POLITICHE				15	20		
121	C.D.L. IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE					28		
122	C.D.L. IN SCIENZE POLITICHE	2	7	10	17	23		
123	C.D.L. IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE	2	8	13	19	26		
201	D.U. IN STATISTICA	2	5	8	11			
202	D.U. IN ECONOMIA E AMMINISTRAZ. DELLE IMPRESE	2	6	10	14			
203	D.U. IN ECONOMIA E GESTIONE SERVIZI TURISTICI	2	7	10	14			
205	D.U. IN ECONOMIA E AMMINISTRAZ.IMPRESA TELED.	2	6	10	14			
206	D.U. IN ECONOMIA E GESTIONE SERVIZI TURIST. TELED.	2	6	10				
211	C.D.L. IN ECONOMIA E COMMERCIO	2	6	10	15	21		
221	C.D.L. IN SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI	2	7	11	15	21		
230	C.D.L. IN ECON. DEL COMM. INTERNAZ. E D. MERCATI VAL.	2	7	12	17	23		
240	C.D.L. IN STATISTICA E INFORMATICA PER L'AZIENDA	2	7	11	15	20		
250	C.D.L. IN ECONOMIA AZIENDALE	2	6	10	15	21		
310	C.D.L. IN LETTERE					18		
311	C.D.L. IN LETTERE	2	4	5	13	18		
320	C.D.L. IN FILOSOFIA					17		
321	C.D.L. IN FILOSOFIA	2	4	5	13	18		
330	C.D.L. IN STORIA					18		
331	C.D.L. IN STORIA	2	4	5	14	19		
341	C.D.L. IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	2	4	5	17	23		
345	C.D.L. IN SCIENZE E TECNICHE D.'INTERCULTURALITA'	2	7	9	18	25		
350	C.D.L. IN PSICOLOGIA	2	7	9	13	16	22	
402	D.U. IN SERVIZIO SOCIALE	2	6	10	14			
403	D.U. IN SERVIZIO SOCIALE	2	6	10	14			
421	C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	2	6	7	13	18		
422	C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	2	6	7	13	18		
423	C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	2	6	7	13	18		
424	C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (PORTOGRUARO)	2	6	7	13	18		
450	C.D.L. IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	2	6	7	9	15	21	
460	C.D.L. IN POLITICA DEL TERRITORIO	2	7	9	16	22		
470	C.D.L. IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	2	6	8	15	20		
471	C.D.L. IN SCIENZE DELLA FORMAZ. PRIMARIA(SLOVENO)	2	6	8	15	20		
480	C.D.L. IN SERVIZIO SOCIALE			16	16	18		
505	D.U. PER INFERMIERE	2	12	19	27			
506	D.U. DI FISIOTERAPISTA	2	12	19	26			
507	D.U. PER IGIENISTA DENTALE	2	11	17	23			

Corso di Laurea o di Diploma	Anno di carriera	2	3	4	5	6	7	8
		Annualità richieste						
508 D.U. DI OSTETRICA/O		2	12	18	25			
509 D.U. DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO		2	10	17	24			
510 C.D.L. IN MEDICINA E CHIRURGIA						24	33	45
511 C.D.L. IN MEDICINA E CHIRURGIA		2	4	6	9			
515 D.U. IN TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA		2	11	17	24			
520 C.D.L. IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA		2	7	10	16	21	29	
530 C.D.L. IN BIOTECNOLOGIE(MEDICHE)		2	8	12	18			
601 D.U. IN MATEMATICA		2	5	7				
610 C.D.L. IN CHIMICA					16	19	27	
611 C.D.L. IN CHIMICA		2	8	12	15	22	30	
621 C.D.L. IN FISICA		2	5	8	11	16		
631 C.D.L. IN MATEMATICA		2	5	6	9	13		
632 C.D.L. IN MATEMATICA		2	5	6	9	13		
640 C.D.L. IN SCIENZE NATURALI						17		
641 C.D.L. IN SCIENZE NATURALI		2	7	9	15	20		
650 C.D.L. IN SCIENZE BIOLOGICHE						16	22	
651 C.D.L. IN SCIENZE BIOLOGICHE		2	7	10	13	16	22	
660 C.D.L. IN SCIENZE GEOLOGICHE					11	15		
661 C.D.L. IN SCIENZE GEOLOGICHE		2	6	7	15	21		
670 C.D.L. IN SCIENZE AMBIENTALI		2	8	9	12	18	25	
711 C.D.L. IN FARMACIA						15	20	
712 C.D.L. IN FARMACIA		2	6	8	10	14	19	
721 C.D.L. IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE						18	25	
722 C.D.L. IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE		2	7	10	12	18	25	
790 C.D.L. IN ARCHITETTURA		2	9	11	14	21	28	
802 D.U. IN INGEGNERIA MECCANICA		2	6	9	12			
804 D.U. IN INGEGNERIA LOGISTICA E D. PRODUZIONE		2	6	9	12			
805 D.U. IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA TELED.		2	6	9	13			
806 D.U. IN INGEGNERIA INFORMATICA		2	6	9	12			
807 D.U. TELEDIDATTICO IN INGEGNERIA INFORMATICA		2	6	9	13			
808 D.U. IN INGEGNERIA DEI MATERIALI (MATERIE PLAST.)		2	6	9	12			
809 D.U. IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI		2	6	9	12			
811 C.D.L. IN INGEGNERIA CHIMICA		2	6	9	13	18	25	
821 C.D.L. IN INGEGNERIA CIVILE		2	6	9	13	19	26	
822 C.D.L. IN INGEGNERIA EDILE		2	6	9	13	19	26	
831 C.D.L. IN INGEGNERIA ELETTRONICA		2	6	9	13	18	25	
841 C.D.L. IN INGEGNERIA ELETTRICA		2	6	9	13	18	25	
851 C.D.L. IN INGEGNERIA MECCANICA		2	6	9	13	18	25	
861 C.D.L. IN INGEGNERIA NAVALE		2	6	9	13	18	25	
871 C.D.L. IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITOR.		2	6	9	13	18	25	
880 C.D.L. IN INGEGNERIA DEI MATERIALI		2	6	9	13	18	25	

PROVINCIA DI PORDENONE

Concorso pubblico, per esami, per funzionario tecnico (edilizia).

E' indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di funzionario tecnico (edilizia), ottava qualifica funzionale.

Requisiti richiesti: diploma di laurea in ingegneria civile o architettura e abilitazione professionale.

Per la partecipazione al concorso non è richiesta la presentazione preventiva della domanda nè di alcuna documentazione.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prima prova scritta presentandosi personalmente, muniti di valido documento di identità, il giorno lunedì 15 aprile 2002 tra le ore 8.00 e le ore 9.00, a pena esclusione, presso la sede dell'Istituto Tecnico per Geometri «S. Pertini» - via interna n. 2 - Pordenone.

La prova avrà luogo alle ore 9.30 dello stesso giorno.

Per informazioni sul presente concorso e per il ritiro di copia integrale del bando: telefono 0434 231303 - 231239 - 231358.

Copia del bando è altresì reperibile presso tutte le Province italiane e su Internet al sito della Provincia: www.provincia.pordenone.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE:
A. Angilella

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	

INSERZIONI	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
COSTO DELL'INSERZIONE	
<p>Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:</p> <p>Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)</p>	
	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI	
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti	riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti	riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI	
Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione obbligatoria della causale del pagamento.	

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:	
ANNATA CORRENTE	
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A. Via privata O.T.O., 29	LA SPEZIA
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni	TRIESTE
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13	UDINE
LIBRERIA CARDUCCI Piazza XX Settembre, 16	UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16.	GORIZIA
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre	PORDENONE
LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggione, 31	TREVISO
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2	PARMA
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742.	VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62	MILANO
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3	TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2.	GENOVA
ANNATE PRECEDENTI	
• rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1 - TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)	DAL 1964 AL 31.3. 2001
• rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - V.le Amendola, 84 - La Spezia - Tel. 0187 - 734.204	DALL' 1/4/2001